Largo San Domenico.

REGOLAMENTO
DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO
E
DEL PAESAGGIO URBANO
DELLA CITTÀ DI TRANI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 31 del 25 luglio 2025

I N D I C E

PREMESSA pag. 6

CAPITOLO 1 - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - Oggetto e finalità del Regolamento

Articolo 1 Oggetto del Regolamento pag. 7
Articolo 2 Principi e finalità pag. 8
Articolo 3 Tipologie di verde urbano pag. 9

TITOLO II - Responsabilità e competenze

Articolo 4 Competenze pag. 11
Articolo 5 Polizia Locale pag. 12
Articolo 6 Affidatari e soggetti delegati alla cura del verde pag. 13

TITOLO III - Coinvolgimento del cittadino

Articolo 7 Partecipazione dei cittadini pag. 14
Articolo 8 Affidamento in adozione delle aree a verde pag. 14
Articolo 9 Patti di collaborazione per la cura delle aree a verde pag. 16
Articolo 10 Sponsorizzazione sulle aree a verde pag. 18
Articolo 11 Interventi occasionali pag. 19

CAPITOLO 2 - PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E TUTELA DEL VERDE, CRITERI DI INTERVENTO

TITOLO I - Norme di carattere generale

Articolo 12 Catasto del verde e censimento del patrimonio pag. 20
Articolo 13 Piano di tutela, sviluppo e valorizzazione del verde pag. 21

TITOLO II - Il sistema arboreo

Articolo 14 Classi di grandezza, area di pertinenza degli alberi e zona di protezione radicale pag. 22
Articolo 15 Nuovi impianti, ripristini, sostituzioni e trapianti - principi generali pag. 25
Articolo 16 Alberature stradali pag. 27
Articolo 17 Distanze minime di impianto in aree verdi pag. 31

TITOLO III - Giardini, parchi e aree a verde

Articolo 18 Criteri per la realizzazione di giardini, parchi e aree a verde pag. 32
Articolo 19 Progettazione e autorizzazione di nuove aree verdi nell'ambito di interventi urbanistici pag. 34
Articolo 20 Verde architettonico pag. 35
Articolo 21 Aree ludiche e sportive in aree pubbliche pag. 35
Articolo 22 Verde scolastico pag. 36
Articolo 23 Aree per cani pag. 37
Articolo 24 Dotazione di verde per aree parcheggio e per le aree carburanti pag. 38

TITOLO IV - Tutela e interventi

Articolo 25	Alberi di pregio, di notevole interesse pubblico e monumentali	pag. 40
Articolo 26	Tutela delle alberature e salvaguardia delle siepi e macchie arbustive	pag. 41
Articolo 27	Interventi per la tutela del verde e del suolo in zone soggette ad erosione	pag. 42
Articolo 28	Interventi di cura del verde e manutenzione degli arredi urbani	pag. 43
Articolo 29	Interventi programmati e urgenti su aree a verde e alberate	pag. 44
Articolo 30	Potature	pag. 45
Articolo 31	Interventi sulle alberature inerenti o contestuali a opere edilizie	pag. 46
Articolo 32	Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere o per allestimenti temporanei	pag. 47
Articolo 33	Norme per la tutela delle alberature durante scavi stradali	pag. 48
Articolo 34	Interventi e rinnovi sulle alberate	pag. 50
Articolo 35	Verde spondale, fasce fluviali e salvaguardia degli specchi d'acqua	pag. 51
Articolo 36	Difesa fitosanitaria	pag. 52
Articolo 37	Interventi sul verde pubblico oggetto di speciale salvaguardia	pag. 52
Articolo 38	Sostituzioni e compensazioni a seguito di abbattimenti	pag. 54

CAPITOLO 3 - PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Articolo 39	Parchi, ville e giardini storici di Trani	pag. 55
Articolo 40	Interventi a carattere gestionale	pag. 55
Articolo 41	Interventi per il restauro dei giardini, delle ville e dei parchi storici	pag. 56
Articolo 42	Chiusura e apertura dei parchi storici	pag. 56
Articolo 43	Utilizzo dei tappeti erbosi	pag. 57
Articolo 44	Fruizione dei parchi e giardini storici	pag. 57
Articolo 45	Attività consentite: principi generali	pag. 58
Articolo 46	Autorizzazioni	pag. 59
Articolo 47	Attività didattiche e attività di studio a carattere scientifico	pag. 59
Articolo 48	Affissioni	pag. 60

CAPITOLO 4 - FRUIZIONE DEI PARCHI, DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI

Articolo 49	Accesso e fruizione	pag. 61
Articolo 50	Arredi delle aree verdi	pag. 62
Articolo 51	Giochi e attività sportive	pag. 62
Articolo 52	Eventi e manifestazioni sulle aree pubbliche destinate a verde	pag. 63
Articolo 53	Accesso ai cani	pag. 64
Articolo 54	Accesso di veicoli a motore	pag. 65
Articolo 55	Attività commerciali	pag. 66
Articolo 56	Installazione di strutture temporanee, chioschi e dehors	pag. 66
Articolo 57	Comportamenti vietati e utilizzi impropri degli spazi verdi	pag. 66

CAPITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 58	Controlli	pag. 69
Articolo 59	Sanzioni amministrative	pag. 69
Articolo 60	Ripristini e risarcimenti	pag. 69
Articolo 61	Disposizioni finali e transitorie	pag. 70

ALLEGATI

Allegato 1	Elenco delle principali normative di riferimento	pag. 72
Allegato 2	Carta dei Giardini storici detta "Carta di Firenze"	pag. 74
Allegato 3	Scelta delle specie	pag. 76
Allegato 4	Scelta del materiale vivaistico, epoca e impianto, cura e gestione	pag. 82
Allegato 5	Verde Architettonico e di Pertinenza	pag. 84
Allegato 6	Aree ludiche e sportive all'interno di aree verdi	pag. 86
Allegato 7	Interventi e tipologie di potatura e consolidamento	pag. 88
Allegato 8	Scheda di segnalazione albero o formazione vegetale monumentale	pag. 95
Allegato 9	Autorizzazioni per il verde privato	pag. 97
Allegato 10	La tutela degli alberi nelle aree di cantiere per opere nuove o temporanee	pag. 99
Allegato 11	Metodologie per la stima del valore ornamentale e del danno biologico	pag. 103
Allegato 12	Principali organismi nocivi su specie arbustive e arboree	pag. 109
Allegato 13	Criteri per installazione strutture temporanee, chioschi e dehors all'interno di aree verdi	pag. 111
Allegato 14	Adozione di aree e spazi verdi	pag. 113
Allegato 15	Glossario	pag. 118

PREMESSA

L'Amministrazione comunale ravvisa nella partecipazione delle varie componenti della società civile uno strumento importante per la tutela e la valorizzazione del verde e del paesaggio urbano. Il sistema paesaggistico di Trani comprende un patrimonio di aree verdi diversificato e composto da aree agricole, zone archeologiche, parchi e riserve naturali, ville e parchi storici, giardini pubblici, viali alberati, spazi pubblici e reticolo idrografico che assieme fungono da corridoi ecologici. Questo sistema determina molteplici tipologie di ecosistemi e paesaggi, a testimonianza di una specificità e ricchezza culturale e ambientale.

Trani ritiene che una visione unitaria del paesaggio urbano e periurbano, come sistema organico e connesso, caratterizzato da funzioni ecologiche, economiche, socioculturali e fornitore di una ampia gamma di servizi ecosistemici, sia un principio essenziale da porre alla base di un Regolamento del Verde e del Paesaggio Urbano.

Nell'ambito di tale visione, il paesaggio della città e la sua biodiversità hanno un ruolo fondamentale, che l'Amministrazione intende assumere come criterio fondante delle sue politiche ambientali.

Il territorio della città è stato sottoposto dal secolo scorso a un intenso sfruttamento che ha reso difficile apprezzare il valore ecologico dei giardini e dei paesaggi e creato una frammentazione ambientale che ha determinato un impoverimento del patrimonio vegetale urbano e ridotto le stesse funzionalità e la fornitura di servizi eco-sistemici. In alcuni casi ciò ha causato una interruzione della potenziale Rete ecologica e ha messo in pericolo la sopravvivenza degli habitat e delle specie presenti.

Con il Regolamento del Verde pubblico e privato e del Paesaggio Urbano della Città di Trani, nato dalla collaborazione tra i cittadini, i tecnici e gli amministratori pubblici che hanno condiviso le rispettive conoscenze, nei limiti delle proprie competenze istituzionali e nel quadro di riferimenti normativi e d'indirizzo generale, vuole contrastare fenomeni negativi per la collettività dotandosi di uno strumento d'indirizzo e di governo per la tutela, la pianificazione e la valorizzazione del suo attuale patrimonio vegetale e paesaggistico. Vuole anche dotarsi di un insieme di principi e di regole che possano garantire la partecipazione e il confronto con la cittadinanza, accrescere l'educazione e la sensibilità per le tematiche ambientali e il rispetto del patrimonio naturale collettivo.

CAPITOLO 1 - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - Oggetto e finalità del Regolamento

Articolo 1.

Oggetto del Regolamento

1. Il Regolamento del Verde e del Paesaggio Urbano, d'ora innanzi Regolamento, è redatto in conformità ai principi sanciti dall'articolo 9, comma 2 della Costituzione, dal D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), dallo Statuto comunale, dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dalla Carta dei Giardini storici, detta "Carta di Firenze", dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e riconosce l'importanza vitale che il patrimonio vegetale riveste come componente strutturale del paesaggio e come bene comune da tutelare in relazione all'indiscutibile valore per l'ambiente, per l'igiene dell'aria, dell'acqua e del suolo, per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro, per il miglioramento qualitativo delle condizioni di vita ed infine per il benessere delle persone con fondamentali ricadute sugli aspetti sociali.

2. Il presente Regolamento disciplina la progettazione, la realizzazione e la conservazione del verde e detta le regole per una corretta difesa dei sistemi vegetali, degli ecosistemi e dell'ambiente nel pieno rispetto della biodiversità, in ottemperanza agli indirizzi dell'Unione Europea, delle leggi nazionali e regionali. Gli operatori pubblici e privati ed i cittadini devono attenersi scrupolosamente a tutta la legislazione in materia ed al presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le aree oggetto di attività agricole, esercitate dall'imprenditore agricolo così come definito dall'art. 2135 del Codice civile, e per i boschi, individuati ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 e della correlata normativa regionale.

4. Il presente Regolamento, inoltre, disciplina:

a) l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano ed in particolare la tutela, la progettazione, la realizzazione, la cura e la fruizione del patrimonio vegetale presente nel suo territorio;

b) le modalità degli interventi da effettuare sul patrimonio verde sia di proprietà pubblica che di proprietà privata;

c) le disposizioni relative alle modalità di impianto, cura e salvaguardia di aree verdi, alberature, arbusti e siepi.

5. Il presente Regolamento indica, altresì, le linee guida nella formazione di nuove aree verdi e nell'arricchimento del patrimonio floristico, sia in senso qualitativo che quantitativo e detta disposizioni a difesa:

- delle alberature, degli arbusti e delle siepi;
- dei parchi e dei giardini pubblici e privati;

- degli alberi di pregio e di quelli tutelati;
- delle aree di pregio ambientale, quali aree boschive, siepi;
- delle macchie di vegetazione e dei prati naturali ricchi di biodiversità;
- delle aree costiere e delle lame;
- delle aree e piante che costituiscono riparo, luoghi di vita, di riproduzione o di migrazione di uccelli o altri animali e in genere indispensabili alla biodiversità.

6. Ogni procedimento di natura autorizzatoria sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico è definito dall'art. 146, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ssm.m.ii. e gestito dalle competenti strutture amministrative, ai sensi della Legge regionale in vigore.

7. Ai fini del presente Regolamento le definizioni sono contenute nell'Allegato 15 - Glossario.

Articolo 2.
Principi e finalità

1. La visione unitaria degli spazi verdi della città come sistema organico e garanzia di qualità urbana in quanto parte integrante della cultura e del paesaggio identitario è un principio fondamentale per la regolamentazione del verde e del paesaggio urbano.

2. Il verde urbano rientra nel contesto più ampio dei "valori paesaggistici" da tutelare e valorizzare in considerazione delle sue funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltreché per il notevole ruolo di educazione ambientale, di miglioramento della qualità urbana e per le benefiche ricadute sullo sviluppo turistico ed economico della città su basi sostenibili.

3. Nell'ambito del verde urbano, l'albero rappresenta un bene immobile (art. 812 Codice Civile) di primaria importanza ambientale e paesaggistica.

4. Il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per la collettività e pertanto va rispettato e tutelato.

5. Il presente Regolamento riconosce le seguenti funzioni (elencate tra i servizi ecosistemici secondo la definizione del *Millennium Ecosystem Assessment*) svolte dal verde urbano:
- ambientale;
- climatica;
- ecologica;
- paesaggistica;
- estetica;
- educativa;
- culturale;
- decorativa;
- di sicurezza del territorio;
- economica;

- igienica;
- psicologica;
- terapeutica;
- ricreativa;
- storica.

6. Il presente Regolamento mira a disciplinare, preservare e tutelare il patrimonio arboreo e vegetale in genere, comprendendo tutte le aree verdi, i parchi e i giardini, il verde storico e quello polifunzionale, ricadente nel territorio al fine di conservarne, migliorarne e potenziarne le caratteristiche, viste le imprescindibili funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali e sanitarie che questo svolge nelle aree fortemente antropizzate.

7. Le finalità del Regolamento sono:

a) preservare e valorizzare il patrimonio del verde urbano come elemento qualificante del contesto urbano e paesaggistico e come fattore identitario e di miglioramento della qualità della vita degli abitanti;

b) contribuire ad una piena attuazione, tutela e valorizzazione della Rete ecologica cioè di un sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare e implementare la biodiversità;

c) contribuire ad una razionale e corretta gestione del patrimonio verde esistente e di quello di nuova formazione;

d) promuovere una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde basate su criteri paesaggistici;

e) avvicinare la cittadinanza alle questioni relative alla cultura, alla gestione e allo sviluppo del verde urbano e favorire le buone pratiche promuovendo la partecipazione della cittadinanza ad iniziative volte all'educazione ed alla sensibilizzazione, con particolare riguardo agli alberi, ai giardini e alle Ville Storiche;

f) indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento del verde nel contesto urbano e alla connessione tra spazi verdi per consentire una maggiore accessibilità e un loro collegamento, allo scopo di definire un sistema del verde e favorire la tutela di una Rete ecologica urbana;

g) favorire l'implementazione del patrimonio arboreo.

Articolo 3.
Tipologie di verde urbano

1. Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico e privato, in tutto il territorio comunale, ed è costituito da componenti essenziali della Rete ecologica e del paesaggio, quali: aree naturali, macchie di vegetazione arborea e arbustiva, argini e scarpate di fossati non consorziali, lame, ville e giardini storici, aree archeologiche, parchi e giardini pubblici e privati, alberi e alberate di

pregio, verde e alberature stradali, verde a completamento delle infrastrutture viarie, dei servizi pubblici, degli insediamenti residenziali pubblici e privati, verde architettonico, pensile, verticale e di pertinenza di edifici, aree di recupero ambientale e di nuova naturalizzazione, già bonificate, aree pubbliche non utilizzate o recuperabili come aree a verde e aree verdi attrezzate e verde di uso collettivo, vegetazione dunale presente lungo la costa del territorio comunale.

2. Le tipologie di verde urbano sono individuate secondo la classificazione seguente:

- corridoi verdi;
- parcheggi alberati;
- giardini di quartiere;
- paesaggi storico-archeologici;
- grandi parchi urbani;
- giardini tematici e orti botanici;
- paesaggio ricreativo e/o celebrativo;
- corridoi blu (lame);
- paesaggio agricolo;
- orti urbani;
- aree naturali protette comprese nel territorio comunale.

3. Sono esclusi dal presente Regolamento:

a) gli interventi sulle alberature, siepi e arbusti collegati con attività in atto nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola, quali alberi da frutto, in coltivazione o in stato di abbandono, ed alberi da legno in coltivazione intensiva come ad esempio i boschi cedui, pioppeti ecc.;

b) vivai, orti e simili;

c) le coltivazioni arboree specializzate e semi-specializzate, quali impianti di origine esclusivamente artificiale disposti su una o più file parallele in pieno campo;

d) i nuovi impianti arborei artificiali realizzati con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno;

e) ogni altra specie arborea ed erbacea attinente all'attività agricola posta sul territorio agricolo, ad eccezione degli alberi e arbusti di pregio individuati dall'Amministrazione comunale;

f) specie alloctone qualora sia verificato lo sviluppo infestante.

4. L'Amministrazione comunale promuove la realizzazione di orti e giardini urbani, favorendo lo sviluppo di pratiche ambientali sostenibili e resilienti, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'esigenza di riqualificare il territorio e incentivare la sicurezza alimentare senza fini di lucro. Le modalità di concessione e gestione verranno disciplinate da apposito Regolamento.

TITOLO II - Responsabilità e competenze

Articolo 4.
Competenze

Il Comune di Trani, fatto salvo quanto previsto in materia da norme e altri regolamenti e fatte salve le relative competenze di altri Enti, provvede a:

a) redigere o integrare il censimento del patrimonio verde e del patrimonio arboreo di pregio, pubblico e privato, e creare un database a ciò dedicato da realizzare periodicamente dalla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale;

b) pubblicizzare la presenza di alberi monumentali, alberi di notevole interesse pubblico e alberi di pregio in area pubblica mediante apposizione di targhe;

c) aggiornare il Catasto del Verde indicando la proprietà e il regime di gestione del patrimonio del verde;

d) elaborare entro la scadenza del mandato del Sindaco il bilancio arboreo nelle aree urbane pubbliche in attuazione di quanto disposto dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”;

e) eseguire sul verde di proprietà comunale interventi colturali ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e informare la cittadinanza, attraverso i mezzi informatici e di comunicazione, nonché l’Ufficio Relazioni con il pubblico degli interventi di particolare rilevanza;

f) curare le ville, i giardini storici, gli alberi di pregio, gli alberi di notevole interesse pubblico, gli alberi monumentali, le alberate urbane e le altre aree verdi di competenza comunale;

h) predisporre gli schemi per le convenzioni, fornire i dati catastali e dimensionali ed ogni altra informazione in possesso dell’Amministrazione, necessari per presentare le relative istanze, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020, dal presente Regolamento e dagli ulteriori regolamenti specifici adottati dall’Amministrazione;

i) fornire occasioni di informazione ai cittadini e alle imprese che operano sul verde e promuovere nelle scuole la formazione, la conoscenza dell’ecosistema boschivo, l’educazione ambientale, nonché iniziative di valorizzazione del verde;

j) rilasciare le autorizzazioni per utilizzi temporanei delle aree verdi di propria competenza con le indicazioni delle prescrizioni da adottare;

k) verificare la messa a dimora di un albero per ogni neonato in aree urbane di proprietà pubblica (Legge n. 113/92) secondo i criteri stabiliti nel Piano del Verde o nella pianificazione territoriale;

l) collaborare mediante supporto tecnico specifico con il Corpo di Polizia Locale in merito all’accertamento delle violazioni del Regolamento del Verde Urbano;

m) rilasciare pareri per i progetti di opere pubbliche e/o di pubblico interesse relativi al verde pubblico o privato vincolato;
n) rilasciare le autorizzazioni per interventi da compiersi sul verde privato ed i provvedimenti di presa d'atto in caso di abbattimenti d'urgenza;
o) verificare, in corso d'opera e a fine lavori, la corretta realizzazione di opere, lavori o servizi aventi ad oggetto il patrimonio verde.
2. Il Comune di Trani, inoltre, attraverso il coordinamento degli Uffici competenti in materia di verde o di trasformazioni territoriali che possono incidere sulla qualità o quantità delle presenze verdi della città, elabora il Piano di Tutela, Sviluppo e Valorizzazione del Verde e del Paesaggio Urbano (Piano del Verde) secondo i principi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, ne verifica periodicamente l'attuazione mediante la redazione di uno specifico rapporto, aggiorna i suoi contenuti con cadenza almeno quinquennale e ne dà conto alla cittadinanza attraverso il sito internet istituzionale e con altre modalità.
3. Il Comune di Trani, al fine di verificare la corretta applicazione del presente Regolamento ed assicurare la partecipazione sulle problematiche relative al verde e al paesaggio, si avvale del supporto di una Consulta dell'Ambiente, composta da rappresentanti di associazioni, comitati, enti ed ordini professionali interessati e dai tecnici del proprio Comune.
4. La Consulta dell'Ambiente, senza oneri a carico dell'Amministrazione, esprime pareri non vincolanti e offre ai cittadini la possibilità di:
- essere informati sugli interventi programmati o in atto sul verde pubblico e sul paesaggio urbano;
- esprimersi in merito ai processi decisionali relativi al verde e, in particolare, alle modalità di progettazione, costruzione, gestione, controllo e tutela degli spazi a verde pubblico;
- partecipare alle attività di sensibilizzazione e di diffusione della cultura urbana del verde.
5. Al fine di fornire adeguata professionalità al personale operativo del Servizio Giardini del Comune ed in generale per la diffusione della cultura relativa alla gestione del verde, il Comune provvede, se necessario, alla riorganizzazione, formazione e valorizzazione degli operatori dipendenti degli Uffici del Servizio Giardini.
6. Al fine di dare concreta attuazione ai principi di cui all'art. 2, lettera e), del presente Regolamento, l'Amministrazione organizza e promuove percorsi formativi rivolti alla cittadinanza, anche tramite corsi dedicati e visite guidate nei giardini e parchi di maggiore interesse ambientale, culturale, storico e artistico.

Articolo 5.
Polizia Locale

1. Il Corpo della Polizia Locale del Comune di Trani è deputato all'accertamento delle violazioni del presente Regolamento e alla loro contestazione, all'applicazione delle relative sanzioni anche, ove

necessario, sulla base delle verifiche tecniche specifiche dall'Ufficio competente alla gestione del verde.

2. Il Corpo di Polizia Locale provvede a riferire le eventuali problematiche insorte nell'applicazione del Regolamento.

3. Gli operatori del Corpo di Polizia Locale deputati alle attività sopra descritte partecipano a specifici corsi formativi aventi ad oggetto le modalità di intervento sul territorio, in applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

Articolo 6.
Affidatari e soggetti delegati alla cura del verde

1. I soggetti cui l'Amministrazione affida, a vario titolo, la manutenzione del verde pubblico, secondo i criteri indicati dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020, sono tenuti ad osservare il presente Regolamento e a svolgere i servizi individuati nei contratti di servizio o nelle convenzioni stipulate secondo i correlati disciplinari manutentivi sottoscritti. I contratti possono includere più servizi comprendenti la cura del verde dei parchi, dei giardini, del verde stradale e scolastico, la messa a dimora di un albero anche in attuazione di quanto stabilito dalla Legge 29 gennaio 1992, n. 113 e ss.mm.ii. comprensivi degli aspetti costruttivi e impiantistici e pertinenti, tra cui piccole strutture funzionali, irrigazione e illuminazione.

2. Le aziende che svolgono attività di costruzione, sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12, comma 1, della Legge 28 luglio 2016, n. 154 e ss.mm.ii.

3. Nel caso di realizzazione di aree a verde pubblico a cura di soggetti privati nell'ambito di interventi di lottizzazione convenzionata o comunque proponenti interventi edilizi a qualunque titolo, il soggetto proponente - nelle more della consegna delle aree in cessione gratuita al Comune - deve garantire il mantenimento di una situazione di pulizia e decoro nelle aree stesse, anche mediante periodici sfalci dell'erba ed il mantenimento di fioriture, arbusti, alberi, siepi, inerbimenti. La convenzione che regola i rapporti fra il comune e il soggetto proponente deve prevedere il perdurare, fino alla effettiva presa in carico delle aree al Comune, ovvero inserimento all'interno del servizio di manutenzione del verde pubblico, degli obblighi di manutenzione del verde già gravanti sul proponente. L'atto d'obbligo deve prevedere una apposita fideiussione a garanzia degli obblighi assunti dal proponente.

TITOLO III - Coinvolgimento del cittadino

Articolo 7.
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune di Trani promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino, sia in forma diretta sia tramite associazioni costituite, alle attività di pianificazione, tutela, gestione e valorizzazione del verde, favorendo lo sviluppo di una coscienza collettiva sui temi del verde urbano. I cittadini sono chiamati a contribuire alla difesa del verde da qualsiasi azione che vada contro i principi della tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica.

Articolo 8.
Affidamento in adozione delle aree a verde

1. L'affidamento in adozione è uno strumento attraverso il quale il Comune di Trani favorisce la conservazione e il miglioramento degli spazi verdi consentendo al cittadino, in forma singola o associata, di provvedere alla gestione, manutenzione e cura delle aree di proprietà comunale.
2. L'adozione consiste nell'assunzione dell'impegno da parte del soggetto adottante ad eseguire una o più attività, per un periodo di tempo determinato, nell'area adottata, consistenti nella cura del verde orizzontale, nella pulizia, nella manutenzione degli arredi ed eventualmente nella custodia e/o sorveglianza, secondo un livello quali-quantitativo di interventi conforme ai criteri ambientali minimi richiamati nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020 e definiti nell'apposito disciplinare manutentivo, concordato in base alla tipologia di verde e alle possibilità dell'adottante, da sottoscrivere al momento dell'adozione.
3. Le aree adottate restano utilizzabili da parte di tutti i cittadini, con la possibilità di presentare all'Amministrazione, senza prelazione alcuna per il soggetto adottante, istanza di occupazione del suolo pubblico in coerenza con quanto previsto nel vigente Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico e del relativo canone.
4. Sono ammessi a presentare la richiesta di affidamento in adozione i singoli cittadini, le organizzazioni di volontariato, le associazioni anche se non riconosciute, i comitati, i condomini, le imprese, le istituzioni o enti pubblici. Ove per la medesima area sussistano più richieste, l'adozione verrà riconosciuta da parte dell'Ufficio al soggetto che offra il miglior progetto di gestione sotto il profilo quali-quantitativo.
5. La richiesta di adozione deve essere indirizzata al Comune di Trani utilizzando il modulo che sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale e dovrà contenere:
- la tipologia di intervento previsto, che deve essere pienamente compatibile con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale;
- rilievo fotografico dell'area.

6. Le attività che possono essere realizzate sono le seguenti:

a) manutenzione e gestione ordinaria dell'area verde adottata: taglio dell'erba ed eliminazione della vegetazione infestante, potatura delle siepi ed arbusti, lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, eliminazione delle piante disseccate, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde adottata;

b) messa a dimora di piante compatibili con l'area oggetto di adozione e, in ogni caso, previo accordo con gli Uffici competenti; in tal caso l'adottante si impegna a curare l'attecchimento della pianta anche attraverso le necessarie annaffiature;

c) manutenzione e/o pulizia degli arredi;

d) apertura e chiusura, nei parchi recintati, degli accessi all'area adottata, nel rispetto degli orari indicati dai competenti Uffici;

e) pulizia dell'area;

f) mantenimento in efficienza di eventuali impianti di innaffiamento.

7. Il contenuto specifico e la durata di ogni singola tipologia di intervento le modalità di attuazione e gestione sono descritti in apposita Convenzione sottoscritta tra le parti e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Trani.

8. Le richieste di adozione verranno esaminate e valutate dall'Ufficio competente, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) qualità del progetto valutato discrezionalmente dall'Amministrazione;

b) rispondenza alle finalità perseguite dal presente Regolamento.

9. Il provvedimento che affida l'area dovrà necessariamente indicare il soggetto adottante, chi lo rappresenta, l'elenco degli impegni assunti dall'adottante, la durata dell'adozione e ad esso deve essere allegata mappa dell'area o della porzione di area adottata.

10. L'adottante assume la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione irregolare della Convenzione.

11. L'adottante deve consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione di impianti o servizi a cura dell'Amministrazione e in generale l'esecuzione di lavori di carattere o interesse pubblico.

12. Ogni variazione e/o innovazione, che non sia stata contemplata nella Convenzione, deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio preposto.

13. L'uso di diserbanti o prodotti chimici di sintesi deve essere specificamente autorizzato. Tutti gli individui arborei e floricoli messi a dimora dall'adottante si intendono acquisiti al patrimonio comunale.

14. L'Amministrazione verifica la corretta e diligente attuazione della Convenzione. È fatto obbligo all'assegnatario, se richiesto, di relazionare all'Amministrazione comunale sull'andamento dell'adozione e sulle attività attuate conformemente alla Convenzione sottoscritta. In caso di gestione negligente o non conforme a quanto stabilito nella Convenzione, l'Amministrazione potrà disporre la

risoluzione della convenzione. L'adottante è tenuto alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi che risultino danneggiati dal proprio comportamento negligente o non conforme alla Convenzione.
15. Il provvedimento che dispone l'adozione è sempre revocabile per motivi di interesse pubblico. L'affidatario può recedere dalla Convenzione dando preavviso scritto all'Ufficio comunale competente con anticipo di 30 (trenta) giorni.
16. La copertura assicurativa di cui all'art. 18 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 è a carico del Comune. Resta ferma la possibilità di rivalsa in caso di danni derivanti da dolo o colpa grave dell'adottante.
17. Il Presente Regolamento con il suo Allegato n. 14 mira a disciplinare dettagliatamente ogni forma di affidamento in adozione delle aree verdi.

Articolo 9.
Patti di collaborazione per la cura delle aree a verde

1. I patti di collaborazione rappresentano uno strumento di partecipazione alla cura delle aree a verde, delle strutture, dei locali pertinenziali strumentali alla cura dell'area e degli arredi di servizio, fondato sul principio di sussidiarietà orizzontale di fatto ribadito dagli artt. 134 e 201 del D. lgs. n. 36/2023.
2. I patti nascono su iniziativa dei cittadini, in forma singola o associata e possono essere promossi dalla stessa amministrazione. A tal fine, il Comune di Trani avvia un processo di dialogo e collaborazione con la cittadinanza attiva, al fine di valutare proposte progettuali, coordinando la propria azione con i servizi e gli interventi descritti nelle proposte ed oggetto del successivo patto. Allo stesso fine il Comune di Trani può individuare e pubblicare periodicamente sul sito istituzionale un elenco di aree e degli arredi e strutture in esse presenti, che possono essere oggetto di patti di collaborazione. L'Ufficio competente istruisce e gestisce l'iter di stipula dei patti di collaborazione che riguardano le aree verdi.
3. Le proposte presentate ai sensi del comma 2 contengono:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le specifiche azioni previste, a carattere temporaneo o continuativo, di cura o di gestione condivisa delle aree a verde;
b) la durata della collaborazione;
c) le modalità di azione ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti.
4. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della proposta, illustrata e documentata dal proponente, la Struttura amministrativa competente conclude la relativa istruttoria di fattibilità tecnica ed economica compiuta di concerto con tutti gli Uffici coinvolti e ne comunica l'esito al proponente con provvedimento succintamente motivato. A tal fine, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione, l'Ufficio trasmette le proposte di propria competenza al proponente, il quale può presentare osservazioni nel termine di 15 (quindici) giorni. Nel caso di più proposte di collaborazione per la medesima area verde, arredo o struttura, la scelta della proposta viene effettuata mediante procedure di

tipo partecipativo, favorendo la sinergia tra i vari proponenti. In tal caso il termine per la conclusione dell'istruttoria è aumentato a 60 (sessanta) giorni.

5. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) tutti gli aspetti delineati nella proposta di cui al comma 3;

b) il ruolo ed i reciproci obblighi dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

c) le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

d) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento, quali: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc., e di partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);

e) le misure di pubblicità del patto in osservanza dei commi 6 e 9 del presente articolo;

f) le responsabilità dei soggetti coinvolti in relazione ai danni cagionati a persone o cose, la copertura assicurativa e l'assunzione di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nei confronti del Comune di Trani e dei terzi;

g) le forme, le misure e le modalità di sostegno da parte del Comune di Trani, che può realizzarsi anche attraverso la fornitura, nei limiti delle risorse disponibili, dei servizi, degli strumenti e dei materiali di consumo necessari per la realizzazione delle attività che costituiscono oggetto del patto;

h) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;

i) le modalità per l'assunzione, da parte dell'Amministrazione, degli oneri connessi con la stipula e l'attivazione della polizza assicurativa a favore dei cittadini partecipanti al patto.

6. Il patto viene sottoscritto dai cittadini e dal soggetto delegato dall'Amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale.

7. Il patto non può escludere o limitare la fruizione collettiva del bene.

8. Non sono corrisposti dal Comune di Trani, in via diretta o indiretta, compensi o corrispettivi di qualsiasi natura per la esecuzione delle attività che costituiscono oggetto del patto.

9. Il patto di collaborazione, al fine di rendere visibili le attività realizzate nell'interesse generale, prevede e disciplina le forme di pubblicità quali, ad esempio, targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

La pubblicità non costituisce in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate, essendo mero riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

10. L'Amministrazione vigila sul corretto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto. A tal fine il proponente trasmette alla competente Struttura amministrativa, con cadenza semestrale, una relazione sull'andamento della collaborazione, sulle attività realizzate conformemente al patto sottoscritto, sullo stato di attuazione degli obiettivi proposti e sulle eventuali criticità riscontrate.

L’Amministrazione organizza inoltre periodiche riunioni per la verifica della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto; a tal fine essa può altresì procedere mediante appositi sopralluoghi nelle aree oggetto del patto.

11. È obbligo del proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel patto di collaborazione.

12. L’Amministrazione può recedere dal patto di collaborazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Il proponente può recedere dal patto dando preavviso scritto alla competente struttura amministrativa con anticipo di 30 (trenta) giorni.

13. In caso di inosservanza, da parte del proponente, degli impegni assunti e/o delle disposizioni del presente Regolamento, l’Amministrazione, tenuto conto della gravità dell’inadempimento e previa contestazione scritta, può procedere alla risoluzione del patto. Il medesimo inadempimento può costituire causa di esclusione da ulteriori patti di collaborazione.

14. Le collaborazioni già avviate alla data di entrata in vigore del presente articolo sono regolate, fino alla prima scadenza successiva, dalle norme previgenti.

Articolo 10.
Sponsorizzazione sulle aree a verde

1. I contratti di sponsorizzazione e con essi i presupposti, le condizioni e le procedure di affidamento, promossi, organizzati o gestiti dall’Amministrazione comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia, perseguono finalità di pubblico interesse; in particolare, la pubblicità, la concorrenzialità e la partecipazione da parte dei privati, secondo i criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza che devono regolare l’attività della Pubblica Amministrazione.

2. È consentita la sponsorizzazione di aree verdi del Comune di Trani, degli arredi ed eventualmente delle strutture ivi presenti, nel rispetto delle linee di indirizzo fissate dai competenti Organi comunali. A tal fine, il Comune stipula con soggetti privati (persona fisica o giuridica), associazioni senza fini di lucro o soggetti pubblici, contratti di sponsorizzazione in forza dei quali autorizza la veicolazione del nome o del marchio dello sponsor, in cambio di un determinato corrispettivo in denaro o della gestione o riqualificazione delle aree verdi e della manutenzione degli arredi e/o della gestione di servizi di sistemazione a verde o di arredo urbano, a sua cura e spese, direttamente o indirettamente, conformemente al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

3. Allo sponsor è consentita l'installazione nelle aree verdi oggetto del contratto di una o più targhe informative o altre forme di pubblicità a basso impatto visivo, realizzate e collocate nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell’apposito Avviso e del Codice della Strada e previa presentazione di un progetto di riqualificazione della stessa, approvato dall'Ente.

4. Le aree oggetto di sponsorizzazione mantengono destinazione e funzione ad uso pubblico, in base alle disposizioni dei vigenti strumenti urbanistici. In ogni caso va garantita la conservazione dei valori ambientali ed ecologici delle aree verdi, escludendo sostituzioni di ambienti prativi naturali con prati artificiali sintetici ed evitando sostituzioni di alberature/siepi autoctone e/o naturalizzate con altre specie.
5. In relazione ad aree verdi non di pregio di estensione non superiore a mq. 2000 e al verde stradale, al fine di agevolare il coinvolgimento dei soggetti privati, l'Ufficio competente può inserire, in avvisi pubblici e/o bandi per la sponsorizzazione anche in forme semplificate.

Articolo 11.
Interventi occasionali

1. I cittadini – singoli o in gruppo – e le associazioni che desiderano contribuire al decoro e alla tutela dei beni comuni possono offrire la loro disponibilità a svolgere gratuitamente attività occasionali di manutenzione, pulizia e riqualificazione del verde urbano e degli arredi inseriti nei parchi e giardini pubblici, anche in collaborazione con gli operatori pubblici.
2. L'autorizzazione allo svolgimento di tali attività è richiesta almeno 21 (ventuno) giorni prima della data in cui s'intende effettuare l'intervento all'Ufficio competente indicato sul sito istituzionale. La richiesta deve contenere le generalità o gli estremi identificativi del richiedente, i relativi recapiti telefonici nonché la descrizione degli interventi per i quali si richiede l'autorizzazione. Il diniego dell'autorizzazione o l'autorizzazione con prescrizioni sono comunicati all'interessato entro 14 (quattordici) giorni dalla richiesta. Nel caso in cui gli interventi sono di pulizia e non di sfalcio, l'autorizzazione è richiesta almeno 10 (dieci) giorni prima e l'Amministrazione comunica ai richiedenti la risposta entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta.
3. Per le attività svolte l'esecutore di cui al comma 1 non ha diritto ad alcun corrispettivo, ristoro o rimborso spese da parte dell'Amministrazione comunale ed è direttamente responsabile delle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti di terzi per la loro esecuzione, sollevando l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità in ordine agli interventi eseguiti; né ha diritto alla realizzazione di qualsivoglia forma di pubblicità diretta e/o indiretta, fatta eccezione per quella concordata nell'autorizzazione e per la durata dell'intervento.
4. Il Comune vigila sull'esecuzione delle attività di intervento, anche in funzione del rilascio al medesimo soggetto di successive eventuali autorizzazioni.
5. L'Amministrazione fornisce adeguata copertura assicurativa per le attività occasionali promosse da cittadini singoli e in gruppo.

CAPITOLO 2 - PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E TUTELA DEL VERDE, CRITERI DI INTERVENTO

TITOLO I - Norme di carattere generale

Articolo 12.

Catasto del verde e censimento del patrimonio

1. Il Comune dispone di un catasto del verde pubblico e realizza il Censimento geo-referenziato e open-source del patrimonio verde (alberi e arbusti), in attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020. Al fine di garantire adeguata tutela degli alberi monumentali il censimento si allinea a quanto stabilito dall'art. 7 della L. n. 10/2013 e dal relativo Decreto attuativo del 23 ottobre 2014. Quanto alla possibile istituzione del catasto del verde privato, il comune invierà apposito modello predisposto ai privati ai fini della autocertificazione del proprio verde.

2. Il Censimento del Verde, tramite l'utilizzo di sistemi di geo-localizzazione (GIS e GPS) e l'apposizione di un codice numerico o alfanumerico, identifica il soggetto verde rilevato con evidenza dei seguenti parametri:

a) riferimenti topografici;

b) tassonomia (generi e specie indicati con il nome scientifico e quello volgare);

c) caratteristiche biometriche (dati dimensionali);

d) condizioni vegetative e strutturali;

e) stato fitosanitario;

f) valore storico, ambientale e paesaggistico;

g) descrizione sintetica del contesto ambientale in cui vegeta il soggetto censito.

3. I dati inseriti all'interno del Censimento del verde devono contenere i dati della mappatura degli habitat di interesse comunitario ai fini conservazionistici nell'ambito del territorio di riferimento.

4. La sezione del Catasto relativa alle aree verdi, pubblicato sul sito istituzionale, indica, distinte per area/quartiere i seguenti dati minimi:

a) codice dell'area;

b) toponomastica aggiornata;

c) indirizzo (via/piazza, numero civico);

d) dati catastali (foglio e particella);

e) codice matricolare;

f) estremi degli atti relativi ad adozioni, patti di collaborazione, convenzioni, concessioni e sintetica descrizione dei relativi impegni assunti;

g) tipologia di verde e superficie in metri quadri;

h) presenza di fontane o fontanelle;

i) presenza di aree ludiche, fitness-sportive o playground;
j) arredi (panchine, cestini, fioriere, gazebo, tavoli etc.);
k) presenza di edifici o manufatti;
l) presenza di recinzioni e cancelli;
m) presenza di aree cani;
n) dati relativi alle alberature di prima, seconda e terza grandezza presenti;
o) impianti di irrigazione.
5. Per le alberature di proprietà del Comune o da essa gestite il Catasto contiene le indicazioni di cui all'Allegato 1, Scheda B (Censimento del verde – Livello 2) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020.

Articolo 13.
Piano di tutela, sviluppo e valorizzazione del Verde

1. Il Piano del Verde è uno strumento specifico integrativo del P.U.G. per la definizione del sistema verde, deliberato dal Comune con funzione di pianificazione, tutela e controllo per il mantenimento e la formazione delle reti del verde urbano ed agricolo, e che si esprime su qualità, quantità, composizione e sulle caratteristiche vegetazionali di queste.
2. Tale strumento ha il compito di determinare un programma organico pluriennale di interventi per lo sviluppo quantitativo e qualitativo del Verde Urbano, oltre che per la sua manutenzione e gestione e per il monitoraggio ambientale di quanto viene realizzato, in relazione alle esigenze ecologiche e del paesaggio della specifica area urbana. La sua redazione presuppone l'utilizzo della classificazione dei sistemi paesaggistici, dei dati del censimento delle aree verdi e delle specie vegetali, raccolti nel Catasto del verde ai sensi della L. 10/2013, nonché la gestione di specifici monitoraggi ambientali circa gli effetti, i miglioramenti e/o le criticità che si determinano nella dinamica ecologica.
3. Nei programmi manutentivi e nelle nuove realizzazioni, il Comune pone particolare attenzione alla continuità della Rete ecologica, all'integrità, alla tutela ed alla valorizzazione del sistema del verde urbano, contribuendo al risparmio e al recupero idrico effettuando interventi continuativi di manutenzione degli impianti idrici di innaffiamento e di alimentazione delle fontane storiche delle aree verdi e favorendo, altresì, la raccolta ed il riuso delle acque meteoriche e la promozione di tecnologie atte ad evitare la dispersione della risorsa idrica.
4. Gli impianti di irrigazione realizzati nelle aree a verde devono, ove possibile, utilizzare acque di raccolta piovana o di recupero dalle fontanelle pubbliche.

TITOLO II - IL SISTEMA ARBOREO

Articolo 14.

Classi di grandezza, area di pertinenza degli alberi e zona di protezione radicale

1. La classe di grandezza delle alberature è definita in base alla dimensione che l'albero può raggiungere a maturità e nel suo optimum vegetativo (TABELLA 1).

TABELLA 1 - Classi di grandezza

Classe di grandezza	Altezza max delle piante a maturità in contesti urbani (m)	A titolo esemplificativo, l'elenco degli individui arborei riferiti alle classi di grandezza relative alle condizioni di sviluppo ottimale in assenza di forti fattori limitanti
1°	> 18	Cedrus spp (cedro specie plurima; *Pinus pinea* (pino domestico); *Platanus x occidentalis* (platano ibrido); *Populus* spp (pioppo specie plurima); *Tilia* spp (tiglio specie plurima); *Phoenix* spp (palma)
2°	12-18	*Quercus ilex* (leccio); Acer campestre (acero campestre); *Fraxinus ornus* (orniello); *Ostrya carpinifolia* (carpino nero); *Celtis australis* (bagolaro)
3°	< 12	*Cercis siliquastrum* (albero di Giuda); *Sorbus domestica* (sorbo domestico); *Malus* spp (melo specie plurima); *Prunus* spp (prugnolo specie plurima); *Crataegus* spp (biancospino specie plurima); *Citrus* spp (agrumi)

2. L'APA (Area di Pertinenza dell'Albero) è la zona di rispetto della pianta individuata sulla base dello sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, ed è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero e il raggio pari al diametro del fusto (Df) in cm, misurato a 1,3 m da terra, moltiplicato per 12 (Immagine 1 e TABELLA 2).

IMMAGINE 1 - RAGGIO APA

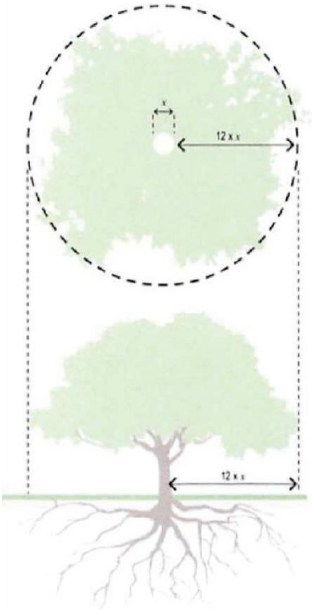

TABELLA 2 Raggio APA

Diametro del fusto (cm)	Raggio APA (m)
10	2
20	2,4
30	3,6
40	4,8
50	6,0
75	9,0
100	12

3. Il raggio dell'APA non può essere inferiore a 2 m e superiore a 15 m, salvo i casi in cui è richiesta la protezione della chioma.

4. Il raggio dell'APA per le Palme, altre monocotiledoni e *Cycadiaceae* è pari ad un metro in più oltre la proiezione della chioma.

5. Nel caso di nuovi impianti e con piante giovani, l'APA può essere valutata in modo speditivo secondo i criteri di cui alla TABELLA 3:

TABELLA 3 Raggio APA

Classe di grandezza	Altezza delle piante a maturità (m)	Raggio APA (m)
Individui arborei monumentali o di pregio		Proiezione a terra della chioma
1°	> 18	>6
2°	12-18	4-6
3°	< 12	2-4

6. Fermo restando quanto previsto all'art. 16 per le alberature stradali, negli impianti pubblici l'APA può essere interessata dalla posa in opera di pavimentazioni leggere superficiali permeabili, previa autorizzazione dell'Ufficio competente corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, secondo quanto indicato nelle TABELLE 4 e 5, salvo che ciò non sia tecnicamente possibile, nel qual caso si valuteranno soluzioni alternative e mirate.

TABELLA 4 - Interventi progettuali nel tessuto urbano consolidato

Classe di grandezza	Altezza delle Piante a maturità (m)	Ampiezza terreno nudo minimo: impianti esistenti (m^2)	Ampiezza terreno nudo minimo: nuovi impianti m^2)
Individui arborei monumentali o di pregio		10	
1°	> 18	6	8
2°	12-18	3	5
3°	<12	1,5	2

TABELLA 5 - Interventi progettuali nelle aree di nuova urbanizzazione

Classe di grandezza degli Individui arborei	Altezza delle Piante a maturità (m)	Ampiezza terreno nudo minimo (m^2)
Individui arborei monumentali o di Pregio		20
1°	> 18	10
2°	12-18	6
3°	<12	2

7. La zona di protezione radicale dell'albero (ZPR) è un'area fisica ben delineata alla base della pianta, una zona di rispetto atta a tutelare l'apparato radicale che conferisce stabilità strutturale all'albero e ne garantisce la vitalità. È determinata in centimetri misurando il diametro basale del fusto immediatamente sopra i cordoni radicali (Db) e usando la TABELLA 6.

TABELLA 6 Raggio ZPR

Diametro basale del fusto (cm)	Raggio ZPR (m)
25	1,8
50	2,5
75	2,9
100	3,3
125	3,6
150	3,9

8. La ZPR di alberi di pregio o monumentali, di notevole interesse pubblico classificati di prima grandezza, deve essere definita dal Comune.

9. All'interno della ZPR e nel rispetto delle distanze indicate dal Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel sottosuolo, sottosuolo e soprassuolo è vietato eseguire interventi che implichino la recisione degli apparati radicali. Nel caso di interventi da effettuare all'interno della ZPR per opere di pubblica utilità, il soggetto esecutore nomina un tecnico abilitato che sovraintenda ai lavori, che stabilisca le eventuali misure da adottare a salvaguardia degli alberi e della loro futura stabilità, rediga al riguardo una relazione dettagliata sottoposta alla preventiva approvazione dell'Ufficio competente ed una relazione a fine lavori.

10. Le ZPR insistenti in aree pubbliche non possono essere interessate da nuovi manufatti edilizi.

11. Ai fini del presente Regolamento, per nuovo impianto si intende quello non effettuato in sostituzione di piante eliminate.

Articolo 15.
Nuovi impianti, ripristini, sostituzioni e trapianti - principi generali

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'incremento del patrimonio vegetale, sia pubblico che privato, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti. Nella scelta delle specie da impiantare devono essere privilegiate le specie locali, così da rafforzare il carattere identitario del luogo, garantire un giusto equilibrio nella competizione tra specie, favorire la biodiversità e assicurare un popolamento arboreo e arbustivo sano (Allegato 3).

2. La scelta del materiale vivaistico da impiegare nelle nuove piantagioni deve rispondere a standard di qualità elevata. Il materiale da utilizzare deve essere privo di difetti, alterazioni, lesioni, esente da fitopatie e attacchi parassitari al fine di offrire la massima garanzia di attecchimento e ideali

condizioni di sviluppo. Le piante dovranno essere messe a dimora a regola d'arte, con buche o trincee di piantagione adeguatamente dimensionate, da effettuarsi nei periodi climatici favorevoli (Allegato 4).

3. Nelle aree pubbliche devono essere rispettati almeno i seguenti criteri:

a) per interventi di rinaturalizzazione è consentita solo la messa a dimora di alberi e arbusti di specie autoctone. Tali interventi riguardano rimboschimenti, o creazione di nuclei arborati e arbustivi, necessari a migliorare, simulare e ricostruire l'ecosistema naturale originale;

b) la messa a dimora dovrà essere eseguita esclusivamente sotto la supervisione di personale tecnico abilitato secondo le migliori tecniche agronomiche:

- se necessario provvedere all'irrigazione abbondante e profonda della pianta;
- nel caso di piantagione di individui arborei o arbustivi giovani che devono essere mantenuti almeno per i primi due anni, a garanzia di attecchimento, va prevista l'infissione almeno di tre pali tutori a costituire un castelletto di protezione con barre trasversali, nell'ambito della ZPR, ma nel rispetto della zolla radicale. I pali devono essere di qualità, come definito dai Capitolati Speciali, essere in legno di castagno decorticato e devono essere esenti da fratture o segni di cattivo stato; devono inoltre essere opportunamente dimensionati in rapporto alla pianta da sostenere in modo da poter essere infissi nel terreno per almeno 100 cm. Il sistema di ancoraggio della pianta al palo deve essere realizzato sulle barre trasversali e mediante cinghia in pelle o gomma a sezione piatta e passante intorno al fusto al di sotto dell'impalcatura, previo strato interposto di tessuto non tessuto o iuta in modo da evitare strozzature o tagli della stessa;

c) la scelta delle alberature tiene conto dei seguenti elementi di valutazione:

- l'analisi del contesto storico, archeologico, architettonico, paesaggistico;
- la presenza di infrastrutture, reti aeree e interferenze con i sotto-servizi;
- la topografia, le caratteristiche pedoclimatiche del sito e del substrato di coltivazione;
- la resistenza ai diversi inquinanti atmosferici, la capacità di ridurre il rumore, la quantità di polveri sottili, la resistenza alle malattie e la rusticità;
- la resilienza;
- le reti ecologiche esistenti nel territorio, per integrare ed aumentare le connessioni con gli ecosistemi urbani ed extraurbani;
- le piante autoctone o naturalizzate nell'area dell'Agro di Trani;
- i sesti di impianto in base all'habitat e alle caratteristiche degli edifici circostanti;
- l'analisi della situazione fitopatologica e statica dell'alberata;
- l'entomofauna.

4. La programmazione e il monitoraggio dei nuovi impianti e degli interventi di ripristino e sostituzione rientrano nel Piano del Verde, di cui al precedente art. 13, tenuto conto dell'analisi dei dati offerti dal Censimento del Verde e del Sistema Informativo del Verde (Sistema informatico con

cartografia georeferenziata delle diverse tipologie di verde presenti sul territorio al quale è collegato un database del censimento).

5. Nel caso in cui gli alberi si trovino in una posizione incompatibile con la realizzazione di un'opera pubblica l'Ufficio rilascia parere obbligatorio e vincolante sulla opportunità del loro trapianto anche in base al loro valore ornamentale e culturale, impartendo le necessarie prescrizioni conformi alle migliori tecniche agronomiche al fine di garantire l'attecchimento e il vigore dei soggetti trapiantati. Tale valore deve essere in ogni caso determinato ai fini dell'eventuale compensazione. In zone dove è necessario un diradamento della popolazione arborea, si privilegia il riutilizzo degli individui sovrannumerari per afforestare aree scarsamente alberate.

Prima di ricorrere al trapianto di soggetti arborei adulti, si valutano le possibili alternative e si definiscono compiutamente le modalità tecniche per l'effettuazione di grandi trapianti, attuate e verificate nel tempo dall'Ufficio.

Articolo 16.
Alberature stradali

1. Il Comune promuove la realizzazione di nuovi viali alberati, la cura e il ripristino di quelli esistenti per l'importante funzione ecologica che rivestono nell'ambito della Rete ecologica della città, per il contributo fornito all'aumento della biodiversità e alla riduzione dell'inquinamento acustico e dell'aria, per finalità di riqualificazione paesaggistica e per gli effetti sul microclima cittadino.

2. Una corretta e razionale progettazione delle nuove alberature stradali deve porsi come obiettivo primario la creazione delle condizioni di partenza ottimali per gli alberi da mettere a dimora, creando un substrato di impianto idoneo per profondità (volume) e struttura, allo scopo di consentire una corretta crescita in rapporto alle caratteristiche botaniche della specie e alle condizioni climatiche locali.

3. I viali alberati, anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi unitari e come tali devono essere considerati non soltanto dal punto di vista progettuale ma anche nella loro successiva gestione.

4. Il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale alberato deve considerare la presenza di eventuali sottoservizi e la loro salvaguardia.

5. Per ogni progetto di cui al comma 4 sono oggetto di analisi:

a) caratteristiche generali delle alberature (es. orientamento del filare, sesto d'impianto, età fisiologica, valenza botanica, ecologica, paesaggistica e storica);

b) caratteristiche della specie (es. portamento, idoneità pedoclimatica, allergenicità, velocità di crescita);

c) caratteristiche del sito di radicazione (es. presenza di manufatti alla base, di danni alla pavimentazione, di sottoservizi, di danni da autoveicoli);

d) problematiche specifiche delle alberature (es. problematiche morfologiche/strutturali, fisiopatie, vigore vegetativo, indice di mortalità, incidenza fallanze, valutazione di stabilità);

e) vincoli urbani (es. interferenze con edifici, linee aeree, sistema viario);

f) esigenze manutentive (tipologie di gestione, vincoli operativi, frequenza degli interventi, fabbisogni);

g) dati storici;

h) presenza di semafori o di segnaletica stradale o illuminazione.

6. La messa a dimora di alberi nei viali va effettuata privilegiando l'impianto sul lato sud nelle strade con orientamento est-ovest per consentire un maggiore ombreggiamento.

7. La scelta della soluzione d'impianto delle alberature per filari sui viali deve essere basata su criteri paesaggistici, conferendo identità al luogo in conformità ai caratteri storici e identitari.

8. Occorre, inoltre, favorire la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio al fine di ottenere una maggiore stabilità biologica, con minore incidenza di malattie e parassiti, nonché conferire una pregevole varietà paesaggistica.

9. La disciplina relativa alle alberature contenuta nel presente Regolamento si applica anche nel caso di realizzazione di nuove alberature in banchina stradale comprese quelle su cui insistono fermate di trasporto pubblico, aree di sosta dei pedoni e/o di nuove piste ciclabili ferme restando le norme sulla circolazione stradale e sull'accessibilità dei disabili.

10. Nelle strade pubbliche o aperte al pubblico, i nuovi impianti posti ai lati delle carreggiate debbono garantire la sicurezza della circolazione viaria, soprattutto nei tratti di ridotta visibilità quali curve e dossi. Fatta eccezione per le rotatorie, per le quali è possibile la piantagione di specie arboree compatibili con le esigenze di sicurezza stradale, non possono essere piantati alberi alle seguenti distanze minime dai crocevia (TABELLA 7):

TABELLA 7 – DISTANZE MINIME DAI CROCEVIA

Classe di grandezza	Altezza delle piante a maturità (m)	Distanza minima dai crocevia (m)
1°	> 18	8
2°	12 – 18	6
3°	< 12	5

11. Le piante di prima e seconda grandezza devono essere "impalcate" di norma ad almeno 3,5 m dal colletto ove la conformazione e le dimensioni della pianta lo consentano.

12. I nuovi impianti devono rispettare indicativamente i seguenti sesti lineari minimi (TABELLA 8):

TABELLA 8 – DISTANZA TRA LE PIANTE

Classe di grandezza	Altezza delle piante a maturità (m)	Distanze tra le piante (m)
1°	> 18	10-12
2°	12 – 18	7-8
3°	< 12	5-6
Alberi a portamento colonnare		4-5

13. I nuovi impianti nel tessuto urbano consolidato e nelle aree di nuova urbanizzazione devono rispettare di norma le seguenti distanze minime dagli edifici (TABELLA 9):

TABELLA 9 – DISTANZE DAGLI EDIFICI

Classe di grandezza	Altezza delle piante a maturità (m)	Distanze del centro del tronco dagli edifici (m)
1°	> 18	3,6
2°	12 – 18	2,8
3°	< 12	2,2

14. Gli individui arborei di nuovo impianto devono essere posti di norma alle seguenti distanze minime dalle superfici stradali adibite alla circolazione veicolare, in modo da salvaguardare la salute dell'albero in conformità con le NTA del P.U.G. e del Codice della Strada. Qualora sia tecnicamente possibile, devono essere rispettate le seguenti distanze (TABELLA 10):

TABELLA 10 – DISTANZE DAI CIGLI

Classe di grandezza	Altezza delle piante a maturità (m)	Distanza minima del centro del tronco dal ciglio (cm)
1°	> 18	120
2°	12 – 18	100
3°	< 12	50

15. Gli impianti arborei posizionati all'interno di aree adibite alla sosta di veicoli devono essere appositamente protetti con strutture idonee a salvaguardarne l'integrità.

16. Il posizionamento di individui arborei di nuovo impianto lungo la superficie destinata al transito di pedoni deve in ogni caso garantire una superficie calpestabile pari ad almeno 150 cm. Per aumentare questa superficie il progettista può ricorrere all'utilizzo di idonee griglie.

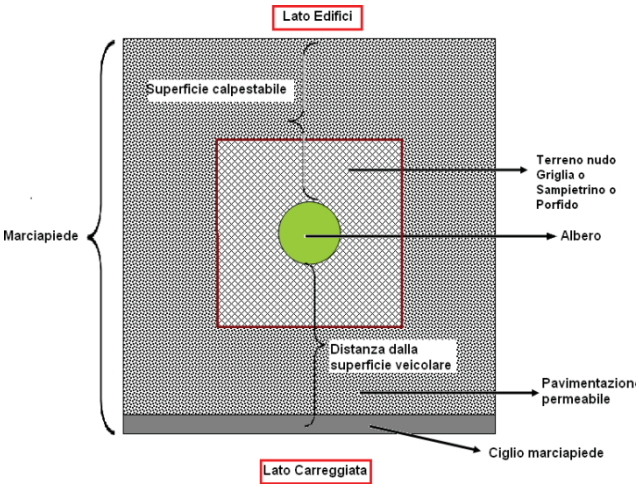

17. Nei nuovi impianti, la scelta della tipologia di alberata da utilizzare deve tener conto, indicativamente, della seguente articolazione, in funzione della larghezza del marciapiede esistente o di progetto e tenendo conto della distanza di messa a dimora dai confini o dalle edificazioni già indicata al comma 13 del presente articolo (TABELLA 11).

TABELLA 11 – CLASSE DI GRANDEZZA IN FUNZIONE DELLA LARGHEZZA DEL MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede (m)	Classe di grandezza
≥ 3	3ª
≥ 4	2ª, 3ª
≥ 5	1ª, 2ª, 3ª

18. Al fine di agevolare e guidare lo sviluppo delle radici nei nuovi impianti stradali o nelle piazze, di ridurre le possibili interferenze dell'apparato radicale con manufatti esistenti e da realizzare e di favorire la longevità degli alberi, si devono adottare specifiche tecniche quali, ad esempio le vie preferenziali per le radici (root paths), le trincee di suolo (soil trenches), le volte con suolo (soil vaults), le pavimentazioni sospese su celle (soil cells), suoli strutturali (structural soil).

19. Le tecniche agronomiche e di arboricoltura urbana più aggiornate devono essere applicate nella preparazione del substrato, nelle fertilizzazioni, nelle irrigazioni, negli ancoraggi e tutoraggi, nelle pavimentazioni ed essere specificate negli elaborati progettuali.

20. Quando i nuovi impianti di alberature sono effettuati a livello del piano stradale, è obbligatoria l'installazione di dissuasori con caratteristiche tali da garantire la protezione e il benessere della pianta.

21. Nelle zone già urbanizzate nelle quali sia insufficiente la dotazione di verde verticale, l'Amministrazione può derogare alle disposizioni del presente articolo, dell'art. 17 e 18, individuando le soluzioni adeguate, anche con il coinvolgimento dei cittadini, al fine di potenziare il verde urbano.
22. Il ripristino di alberate esistenti e di alberate che rivestono importanza per il loro valore paesaggistico, naturalistico e culturale per la città è effettuato in ogni caso con nuovi individui arborei della stessa specie di quelli sostituiti, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento.
23. Per le alberature stradali, le disposizioni di cui all'art. 17 si applicano esclusivamente alle aree destinate al transito dei pedoni, ove tecnicamente possibile e non alla sede stradale. Il Comune di Trani adeguerà progressivamente alle disposizioni del presente comma le pavimentazioni già esistenti delle predette aree.
24. In tutti i casi in cui l'impianto debba essere effettuato a distanza non ottimale dagli edifici (es. impianti in sostituzione, insufficienza di verde verticale nell'area) debbono essere privilegiate alberature a portamento colonnare o con chioma assurgente.

Articolo 17.
Distanze minime di impianto in aree verdi

1. Nella realizzazione dei nuovi spazi verdi, le nuove alberature devono essere disposte osservando le distanze indicate nella Tab. 8 dell'art. 16.
2. Le siepi arbustive, se mantenute ad una altezza massima di 150 cm, possono essere piantate ad una distanza minima dal confine di 50 cm.
3. Le siepi arborescenti devono essere piantate ad una distanza minima dal confine di 100 cm e raggiungere un'altezza massima di 300 cm.
4. Nelle zone già urbanizzate in cui la presenza di verde è gravemente insufficiente si applica il comma 21 del precedente articolo 16.
5. Nell'impianto di alberature in prossimità di linee elettriche e di telecomunicazione o in presenza di linee ferroviarie deve essere rispettata la normativa di settore.
6. Le distanze minime dagli impianti sotterranei (fognature, sottoservizi) sono fissate in funzione della classe di grandezza delle alberature:

TABELLA 12 – DISTANZE DALLE CONDUTTURE

Classe di grandezza	Altezza delle piante a maturità (m)	Distanze dalle condutture (m)
1°	> 18	4
2°	12 – 18	3
3°	<12	2

TITOLO III - Giardini, parchi e aree a verde

Articolo 18.
Criteri per la realizzazione di giardini, parchi e aree a verde

1. L'Amministrazione comunale promuove la realizzazione e la riqualificazione di aree a verde e il riconoscimento di aree naturali e umide di neoformazione, sia pubbliche che private, in coerenza con i dati del censimento del verde, in piena compatibilità con l'ambiente per l'implementazione della Rete Ecologica e delle infrastrutture verdi, secondo il PAESC e il Patto dei Sindaci.
2. In conformità con i criteri minimi ambientali indicati nell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020, la realizzazione e la riqualificazione di tutte le aree a verde, sia pubbliche che private, site nel territorio di Trani devono essere di idoneo standard qualitativo, in piena compatibilità con l'ambiente, con le indicazioni fornite dalla normativa paesaggistica e urbanistica sovraordinata con il P.P.T.R. (Piano Paesistico Territoriale Regionale) per i vari sistemi ed ambiti di paesaggio, con contesto geomorfologico e storico-urbanistico di riferimento, con le vocazioni d'uso che caratterizzano i siti, nonché con i fattori agronomici, ecologici, botanici, di biodiversità animale e vegetale.
3. Nel progettare gli interventi, l'Amministrazione si attiene a quanto previsto dalle NTA del P.U.G. vigente e contribuisce alla valorizzazione e allo sviluppo di un sistema di connessione, trama verde del patrimonio esistente. Le nuove realizzazioni sono progettate tenendo conto della necessaria differenziazione della successiva gestione, dei vincoli presenti sul territorio e di un'approfondita analisi spaziale eseguita nell'ambito del Sistema Informativo del Verde. Nei progetti pubblici è fatto comunque obbligo di tener conto delle preesistenze arboree significative.
4. La progettazione del verde deve garantire la migliore riuscita in termini ecologici, funzionali e paesaggistici, ottimizzando i costi di impianto e di manutenzione. A tal fine, ove possibile, garantisce e cura la vegetazione spontanea anche nelle forme del prato fiorito, integrandola nelle nuove progettazioni. È vietato l'utilizzo di tappeti erbosi artificiali sintetici.
5. I progetti sul verde pubblico debbono essere sempre corredati dal piano manutentivo dell'opera con relative voci di spesa, essere sostenibili e limitare al massimo l'uso di energia e delle risorse idriche. Il progetto deve indicare le soluzioni adottate a tale scopo e quantificarne i consumi e i costi di gestione.
6. Qualora aree private siano destinate a verde pubblico, gli obblighi a carico del privato devono essere stabiliti da apposito atto contenente il piano manutentivo dell'area da pubblicare sul sito istituzionale, nell'apposita sezione dedicata al verde privato. Il progetto e il piano manutentivo sono sommariamente descritti in appositi cartelli affissi in prossimità degli accessi all'area.
7. Ogni intervento che incide su preesistenti alberature o aree a verde deve indicare opportune opere di mitigazione che assicurino un bilancio ambientale in attivo, appositamente documentato con parametri qualitativi e quantitativi.

8. Nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi devono essere privilegiate le specie arboree e arbustive autoctone e/o naturalizzate, nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti (Allegati 3 e 4).

9. La scelta delle specie vegetali, per la realizzazione di nuovi impianti, deve essere orientata dalle esigenze ecologiche dettate dai piani territoriali e dal paesaggio urbano di riferimento, nonché dai benefici conseguenti in termini di resistenza ad agenti inquinanti, a malattie, di riduzione del rumore e di rusticità.

10. La scelta delle specie vegetali, alberi, arbusti, siepi, tappezzanti e tappeti erbosi, deve essere motivata in una dettagliata relazione tecnica di progetto con riferimento agli standard di selvicoltura ed ecologia urbana, nonché di arboricoltura anche al fine di limitare al massimo l'uso di energia e acqua provenienti da reti o da fonti esterne e favorire i successivi interventi di gestione e manutenzione, ovvero limitare eventuali possibili future interferenze con opere e strutture attigue.

11. Nella scelta delle specie, salvo diverse indicazioni progettuali motivate da scelte paesaggistiche o da vincoli strutturali, devono essere rispettate, di massima, le seguenti proporzioni:

a) il 50 per cento di alberi di prima grandezza; il 30 per cento di seconda; il 20 per cento di terza. Di questi:

- almeno il 45 per cento di specie autoctone;
- non più del 40 per cento di specie naturalizzate nel territorio;
- non più del 15 per cento di specie alloctone ecologicamente compatibili;

b) dimensione dei fusti: il 50 per cento con circonferenza di 20/30 cm ed il 50 per cento con circonferenza di 14/18 cm;

c) un congruo numero di arbusti o sistemi arbustivi ed erbacei.

12. Tutto il materiale vivaistico messo a dimora e gli alberi utilizzati per la realizzazione di nuovi impianti devono risultare di prima scelta e devono essere privi di lesioni, di fisiopatie e/o fitopatie in atto. Gli alberi devono essere caratterizzati da un corretto allevamento in campo, supportato e completato da un adeguato numero di trapianti (minimo 3, di cui l'ultimo effettuato non oltre tre anni prima) nonché da un'ottima zollatura finale, accertata in vivaio e verificata sul cantiere d'impianto.

13. I principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie per la realizzazione di nuovi impianti sono: l’adattabilità ecologica; le condizioni pedoclimatiche; la resistenza ai parassiti; la tolleranza verso gli agenti inquinanti; la solidità dei tessuti meccanici; l’assenza di organi vegetali voluminosi, pesanti e imbrattanti; sono invece fattori limitanti l’elevata capacità pollonifera e allergenicità dei pollini e/o composti volatili prodotti.

Articolo 19.
Progettazione e autorizzazione di nuove aree verdi nell’ambito di interventi urbanistici

1. La progettazione del verde pubblico, sia di iniziativa pubblica che privata, nell'ambito di interventi urbanistici esecutivi, ovvero di interventi edilizi diretti, limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere conforme ai criteri indicati nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020, Allegato 1, lettera D), alle prescrizioni del presente Regolamento e del P.U.G. vigente. La conformità alle norme contenute nel presente Regolamento deve essere espressamente indicata nella relazione tecnica inserita nel progetto.

2. Per i progetti su aree pubbliche o su aree private a destinazione pubblica che prevedono gli interventi di categoria urbanistico-edilizia di Recupero Edilizio, Nuova Costruzione e Trasformazione Urbanistica sul territorio comunale, con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria, il Comune deve:

a) avviare processi partecipati (alla luce della Convenzione Europea del Paesaggio) anche ai fini della successiva gestione secondo quanto stabilito dal Regolamento di partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbana;

b) autorizzare, in conformità al presente Regolamento, gli interventi sulle aree a verde e sulle alberature presenti (abbattimenti – spostamenti – reimpianti, nuovi impianti).

3. Oltre che nel rispetto dei criteri di cui all’art. 18 del presente Regolamento, le nuove realizzazioni devono essere progettate tenendo conto degli elaborati di P.U.G. sulla Rete Ecologica e considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, affinché costituiscano elementi integrati della rete di spazi verdi e non un complesso isolato non collegato al contesto ambientale urbano. Il verde di progetto deve quindi essere in continuità con le eventuali aree verdi contigue (parchi e giardini, impianti sportivi, aree scolastiche, aree agricole e naturali) al fine di realizzare un sistema polivalente di collegamento (corridoi ecologici e direttrici di permeabilità) tra ambienti urbani, ambienti naturali e ambienti agricoli. Le nuove realizzazioni devono inoltre conformarsi al criterio dell'inserimento paesaggistico e ambientale, rispettando i principi previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale esistenti.

4. L’analisi paesaggistica, l'analisi ambientale (condizioni pedoclimatiche) e l'analisi dell'utenza (scopi e funzioni della realizzazione) devono essere preliminarmente effettuate dal richiedente al fine di valutare le potenzialità del sito e lo schema di piantagione e il relativo piano di manutenzione di durata minima triennale corredato in fase esecutiva dell’atto d’obbligo.

5. Per i progetti concernenti parchi e giardini pubblici o alberate, esistenti o da realizzare, all'interno del gruppo di progettazione e della direzione lavori deve essere inserita una figura professionale qualificata competente in materia.

6. La progettazione deve mirare alla migliore riuscita funzionale ed estetica dei sistemi di vegetazione ottimizzando costi di impianto e di manutenzione. Per raggiungere tale obiettivo occorre privilegiare specie vegetali autoctone e naturalizzate, resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di manutenzione, valutare opportunamente distanze e sesti di impianto, limitare il consumo della risorsa idrica e più in generale, adottare soluzioni consone all'ambiente, al paesaggio circostante ed alle risorse economiche mediamente disponibili per la manutenzione.
7. La realizzazione o il rifacimento di giardini privati in cui risultino presenti alberature di pregio o monumentali debbono essere autorizzati dal competente Ufficio, previa presentazione di un adeguato progetto da parte di un professionista abilitato con comprovata qualificazione professionale nel settore. Al fine di contenere il rischio di inquinamento genetico e diffusione di malattie del patrimonio vegetale cittadino, chiunque intenda introdurre individui arborei in giardini di dimensioni superiori a 500 mq è tenuto a richiedere all'Ufficio indicazioni circa le specie arboree la cui coltivazione è da evitare o escludere anche in considerazione di quanto riportato all'Allegato 3.

Articolo 20.
Verde architettonico

1. In applicazione dell'art. 6, comma 1, lettere a) b) c) e d) della Legge n. 10/2013, la città di Trani riconosce come contributo di speciale importanza al verde urbano l'inverdimento verticale e pensile delle aree edificate e degli edifici in particolare (Verde Architettonico) ed il loro mantenimento.
2. Ferma restando la normativa vigente e il Regolamento edilizio vigente, nell'ambito del presente Regolamento sono stabiliti gli aspetti tecnici, strutturali e botanici caratterizzanti il Verde Architettonico e gli interventi base idonei a fornire un contributo significativo al Verde Urbano:
a) per gli interventi di realizzazione di Verde Architettonico, trattandosi di Verde di Pertinenza, si applicano le disposizioni e i criteri dettati per i giardini e i parchi di cui ai precedenti articoli 18 e 19;
b) gli interventi di realizzazione di Verde Verticale e di Coperture verdi devono essere caratterizzati tipologicamente e tecnicamente dagli elementi di cui all'Allegato 5;
3. Il verde architettonico non contribuisce agli standard urbanistici del verde pubblico.

Articolo 21.
Aree ludiche e sportive in aree pubbliche

1. La realizzazione di un'area ludica è finalizzata alla creazione di ambienti diversificati, intrinsecamente sicuri, ricchi di elementi naturali da esplorare, in grado di soddisfare la molteplicità dei tipi di gioco sia dei bimbi che dei ragazzi dove la vegetazione ricopre un ruolo fondamentale di stimolo al gioco e all'apprendimento all'aria aperta.

2. Sono definite attrezzature per aree ludiche tutte quelle strutture fisse, per uso individuale o collettivo da parte di bambini, quali, ad esempio, scivoli, altalene, giostre e dondoli, installate in aree esterne o interne, aperte al pubblico.
3. Tutte le attrezzature di gioco e le pavimentazioni di sicurezza debbono essere dotate delle certificazioni di cui alle norme UNI EN in attuazione delle direttive europee.
4. Il Comune favorisce inoltre l'attività sportiva all'aria aperta, intesa come mezzo di formazione e sviluppo psico-fisico della personalità umana anche attraverso l'installazione, in armonia con l'ambiente, di impianti e attrezzature sportive non invasive a fruizione libera, nella modalità di percorsi attrezzati. Tali aree sono adeguatamente indicate con apposita segnaletica.
5. Le aree ludiche destinate a bambini e ragazzi devono essere adeguatamente accessibili e distribuite sul territorio della città, contenere giochi inclusivi, ove possibile essere recintate, dotate di una fontanella e di una vegetazione conforme ai criteri indicati nel comma 3 del successivo art. 22 - Verde scolastico.
6. Non sono sottoposte alla disciplina relativa alle aree ludiche le aree sportive attrezzate, anche se presenti all'interno degli spazi scolastici (ad esempio campi di basket, tennis, pallavolo, calcetto). Tali aree sono dotate di apposita segnaletica. Sono parimenti esclusi i luna-park, le fiere e le strutture temporanee e i parchi gioco di tipo avventuroso.
7. In merito all'installazione di attrezzature ludiche o sportive sulle aree di propria competenza, l'Ufficio esprime parere obbligatorio vincolante.

Articolo 22.
Verde scolastico

1. Negli spazi pertinenti agli asili nido, alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie e secondarie, il giardino deve essere realizzato predisponendo un progetto che tenga conto dei seguenti obiettivi:
a) qualificazione e organizzazione degli spazi non edificati annessi ai plessi scolastici secondo criteri paesaggistici, tenendo conto del contesto di riferimento (sistema idro e geomorfologico, sistema della vegetazione, sistema storico architettonico identitario, ecc.);
b) miglioramento della qualità ambientale nella scuola;
c) aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta formativa;
d) condivisione delle problematiche di gestione ambientale del territorio;
e) accessibilità, adattabilità e visitabilità che ne permetta la totale fruizione e inclusività.
2. La progettazione, sottoposta a parere vincolante dell'Ufficio, richiede l'attivazione di un processo partecipato esteso alle rappresentanze scolastiche e, ove possibile, definizione, dimensionamento e distribuzione delle seguenti aree, a seconda dell'estensione dell'area giardino esterna:
a) spazio attrezzato con rastrelliere per la sosta di biciclette;
b) area accessibile ai mezzi dedicati al soccorso e alla manutenzione;

c) zona pedonale all’aperto dedicata all’accoglienza;

d) spazio attività all’aperto attrezzato in base alla fascia di età con:

- aree destinate alle attività didattiche (orto, serra, collezioni botaniche, bancali ombreggiati, zona umida, ecc.);
- aree destinate alle attività motorie e/o sportive all’aperto;
- area ricreativa e di sosta per gli alunni;
- zona d’ombra per aula all’aperto;
- aree per spettacoli, incontri, manifestazioni, ecc.

3. La progettazione, anche ai fini di una corretta scelta della tipologia di vegetazione, deve:

a) assicurare che le aree verdi rimangano permeabili alla pioggia;

b) valutare l’effetto paesaggistico previsto (aiuole fiorite, graticci con rampicanti, siepi, bordure, alberature, pergole, ecc.) e privilegiare la realizzazione di siepi e barriere verdi che costituiscano un filtro contro l’inquinamento;

c) limitare le specie arboree sempreverdi che riducono l’illuminazione naturale e sono più soggette alle conseguenze delle avversità meteorologiche invernali;

d) privilegiare le specie di seconda e terza grandezza per garantire una più facile manutenzione e una maggiore sicurezza;

e) evitare l’uso di specie con caratteristiche tossiche, allergeniche, acuminate, o suscettibili di infestazione da “processionaria” o altri fitopatogeni;

f) prevedere una gestione fitosanitaria del verde con il metodo biologico, come definito dalla normativa dell’Unione Europea e da standard internazionali riconosciuti;

g) assicurare la compatibilità con le caratteristiche pedoclimatiche dell’area e la disponibilità di acqua per l’irrigazione;

h) prevedere l’uso di tecniche e di metodologie di impianto e di manutenzione a basso impatto, ambientale ed economico;

i) prevedere, ove possibile, l’uso di energie rinnovabili per il funzionamento degli apparati di servizio (compostaggio dei residui vegetali provenienti dalla manutenzione del giardino, pannelli fotovoltaici, recupero delle acque meteoriche).

Articolo 23.
Aree per cani

1. Nella progettazione delle aree verdi deve essere considerata, ove le dimensioni, l'ubicazione e la natura dell'area verde lo consentano, l’esigenza di sgambatura dei cani mediante la predisposizione di aree dedicate che siano di facile e sicura raggiungibilità. Tali aree devono essere dotate di apposita cartellonistica indicante le regole di utilizzo, delimitazione con adeguata recinzione e cancello, opportune attrezzature per l’abbeveramento.

2. L’area cani deve avere un’ampiezza minima di 400 mq. La stessa deve essere adeguatamente separata dalle aree ludiche e distante almeno 50 m dalle stesse, dalle abitazioni e dalle scuole; deve inoltre essere istituita nel rispetto delle regole imposte per la salvaguardia dei beni archeologici ed architettonici. L’Amministrazione garantisce la manutenzione vegetazionale dell’area anche mediante periodiche sanificazioni.

3. Le aree di cui al comma 1 debbono:

a) essere inserite nel contesto morfologico e vegetazionale;

b) essere delimitate con bordure di macchia arbustiva, alberi e siepi;

c) garantire un adeguato ombreggiamento;

d) essere dotate di alberi non sensibili alle deiezioni canine e non appartenenti a specie invasive, pungenti, velenose o soggette ad attacchi parassitari pericolosi;

e) essere dotate di protezioni dei colletti degli alberi dalle deiezioni;

f) ove possibile, essere progettate in modo che le aree per cani di piccola e grande taglia siano distinte tra loro.

4. Le aree già esistenti sono progressivamente riqualificate nell’osservanza delle norme del presente articolo, ove tecnicamente possibile.

5. Le modalità di fruizione delle aree cani sono indicate all’art. 53 del presente Regolamento.

6. Le aree di che trattasi potranno essere affidate, per la gestione e manutenzione, ad Associazioni di Volontariato da individuarsi con apposito avviso pubblico.

Articolo 24.
Dotazione di verde per aree parcheggio e per le aree carburanti

1. La dotazione a verde per le aree di parcheggio rientra tra gli interventi di ambientazione di infrastrutture, indicati dalle NTA del P.U.G. vigente. La dotazione a verde relativa alle aree degli impianti di carburante deve essere conforme al Regolamento degli impianti stradali di rifornimento energetico vigente.

2. Le aree a parcheggio e per impianto carburanti devono essere oggetto di specifico progetto che, a cura di un tecnico abilitato, preveda una quota della superficie da destinare a verde e alberature.

3. Le aree destinate a parcheggio sia a raso che interrato, devono essere di norma individuate in spazi già pavimentati. Quando ciò non risulti possibile deve essere tutelata l’originaria dotazione di terreni a verde e, per i parcheggi a raso, anche la dotazione di terreni permeabili.

4. Tra i criteri da osservare nella progettazione delle nuove aree va considerato che:

a) per ogni pianta deve essere garantita una superficie libera protetta con terra, prato o tappezzanti adeguate; inoltre, l’area di parcheggio deve essere realizzata in pavimentazione permeabile e drenante;

b) le alberature devono essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta;

c) la superficie libera e il fusto delle piante devono essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti, privilegiando la realizzazione di aiuole continue e non di aiuole singole.

5. In sede di collaudo, il Comune verifica che i nuovi impianti di alberature su aree pubbliche o su aree private destinate a pubblico, rispettino, oltreché il progetto approvato, le disposizioni di cui al presente Regolamento e per le opere difformi intima al soggetto esecutore di procedere alle modifiche necessarie.

6. Nella scelta progettuale occorre privilegiare alberi con chioma ampia, folta e ombrosa, assenza di frutti voluminosi e pesanti, scarsa attitudine alle infestazioni da insetti che producono deiezioni zuccherine, rusticità e solidità dei tessuti meccanici. Sono escluse specie che rilasciano sostanze o frutti vischiosi o imbrattanti.

7. Gli eventuali spostamenti di alberature devono essere realizzati secondo le tecniche più accreditate dall'arboricoltura urbana con macchina trapiantatrice o sistema a piattaforma rigida, in funzione della grandezza delle piante da trapiantare, e solo quando non è possibile modificare il progetto dell'opera tutelando le preesistenze arboree.

8. La superficie a verde deve essere posta preferibilmente in rilievo rispetto al piano di calpestio e il colletto degli individui arborei protetto dagli urti mediante appositi dissuasori.

9. In caso di realizzazione di parcheggio o ristrutturazione a parcheggio di aree ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde deve essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento.

10. I nuovi parcheggi interrati non possono essere realizzati sotto parchi, giardini e aree naturali di pregio e al di sotto degli alberi monumentali o di notevole interesse pubblico o di pregio. La progettazione della superficie esterna dei parcheggi interrati deve prevedere:

a) la realizzazione di aree verdi, qualora il contesto storico-architettonico lo consenta;

b) che il profilo del suolo, allestito in base alle buone pratiche di progettazione di aree verdi pensili, sia di profondità adeguata alla struttura delle specie vegetali previste: per piccoli arbusti non meno di 50 cm di terreno, per piccoli alberi non meno di 1 m, per alberi di seconda e prima grandezza non meno di 2 m, nel rispetto di quanto previsto dalla norma UNI11235/2015;

c) per i suoli di altezza minima pari ad un metro, la presenza di almeno 30 per cento di specie arboree sul totale delle specie impiantate.

11. I parcheggi a piano stradale, le cui coperture non siano utilizzate quali terrazzi abitabili o "attrezzati" con impianti di energia rinnovabile, devono essere preferibilmente ricoperti a verde, come previsto dalla lettera c), comma 1, art. 6 della L. 14 gennaio 2013 n. 10, ovvero, laddove non sia tecnicamente possibile, attraverso l'estensione orizzontale dell'inverdimento verticale attuato ai sensi della lettera d), comma 1, art. 6 della L. 14 gennaio 2013 n. 10 o dell'inverdimento delle recinzioni.

12. Le griglie ed i pozzi di aerazione dei parcheggi interrati devono essere posti alla massima distanza dalle aree attrezzate per la pubblica fruizione. I manufatti di servizio devono essere appositamente schermati con la vegetazione.

TITOLO IV - Tutela e interventi

Articolo 25.
Alberi di pregio, di notevole interesse pubblico e monumentali

1. Il Comune di Trani promuove la conservazione delle alberature di pregio paesaggistico, naturalistico, storico e culturale individuate nel proprio territorio secondo le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e della L.R. in materia. Gli alberi, di proprietà sia pubblica che privata, individuati come meritevoli di speciale tutela dal presente Regolamento si suddividono in:
- alberi monumentali tutelati ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10;
- alberi dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni;
- alberi di pregio individuati per mezzo di censimenti effettuati dal Comune che non hanno i requisiti di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e del Decreto interministeriale del 23 ottobre 2014, attuativo della legge, ma che rivestono importanza per il loro valore paesaggistico, naturalistico, storico e culturale per la città di Trani.

2. Il censimento degli alberi monumentali ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 è realizzato sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni, provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, ecc. (Allegato 8).

3. La segnalazione finalizzata all'iscrizione in elenco di un albero ritenuto rispondente ai criteri di monumentalità può essere effettuata da chiunque attraverso la compilazione di un'apposita scheda di segnalazione corredata da foto e da ogni documentazione ritenuta utile. Essa deve essere inviata al Comune presso l'ufficio del Verde che provvede alla verifica del rispetto dei criteri per l'attribuzione del carattere di monumentalità all'individuo arboreo segnalato.

4. Ogni albero proposto dai competenti Uffici come monumentale è inserito in apposito elenco approvato con deliberazione della Giunta Comunale ed inviato alla Regione Puglia - secondo quanto previsto dal D.M. del 23 ottobre 2014.

5. Dell'inserimento dell'albero nell'elenco nazionale degli alberi monumentali, è data pubblicità a norma dell'art. 8 del citato decreto.

6. L'Amministrazione conserva, aggiorna e pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco degli alberi dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettera a), 138, 139 e 140 del D.lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.

7. Gli individui non aventi i requisiti di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 10, ma ritenuti di pregio dagli Uffici competenti, con appositi specifici e successivi atti deliberativi della Giunta Comunale, sono inseriti nell'Elenco degli alberi di pregio tenuto dal Comune.

8. L’Amministrazione valuta con cadenza almeno annuale, tramite apposita Commissione tecnica i cui componenti interni all’Amministrazione sono nominati dal Dirigente dell’Ufficio competente, tutte le proposte di inserimento negli elenchi suddetti degli alberi segnalati anche da soggetti estranei all’Amministrazione.
9. L’abbattimento, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale degli esemplari monumentali o di notevole interesse pubblico nonché degli alberi di pregio di proprietà pubblica, sono consentiti nei limiti e con le modalità previsti dall’art. 9 del D.M. del 23 ottobre 2014 e dalle successive Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali approvate con Decreto dipartimentale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 marzo 2020 n. 1104.
10. I proprietari di alberi di pregio e monumentali o dichiarati di notevole interesse pubblico devono adottare tutti gli accorgimenti utili a proteggere gli alberi da eventuali agenti nocivi, eliminando le cause di danno alla vitalità degli stessi secondo le Linee guida dettate per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
11. Fatte salve le localizzazioni degli impianti pubblicitari già previste, è vietata l’installazione di impianti pubblicitari in prossimità di alberature monumentali o di notevole interesse pubblico o di pregio o che abbiano dimensioni tali da ostacolarne o limitarne la visibilità.
12. Periodicamente l’Ufficio del Verde comunica alla struttura amministrativa comunale competente per affissioni e pubblicità, il censimento aggiornato degli alberi monumentali, di notevole interesse pubblico o di pregio.

Articolo 26.
Tutela delle alberature e salvaguardia delle siepi e macchie arbustive

1. Tutti gli alberi singoli, in gruppi o in filari, ubicati nel territorio comunale sono di interesse ambientale e paesaggistico e come tali sono oggetto di tutela.
2. Soggiacciono alle stesse forme di tutela di cui al presente Regolamento, anche gli arbusti di particolare pregio, popolamenti omogenei isolati e le nuove piantagioni poste a dimora in sostituzione di alberature abbattute, quest’ultime, a prescindere dalla misura della circonferenza del rispettivo tronco. Sono escluse da tutela, di cui al comma precedente, le specie alloctone invasive, come ad esempio la robinia, l’ailanto e altri popolamenti omogenei isolati, qualora ne sia verificato lo sviluppo infestante sul territorio. I proprietari delle alberature, degli arbusti e delle siepi di cui ai commi precedenti, hanno il dovere di custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. e sono pertanto tenuti a garantirne la capacità vegetativa e la stabilità.
3. Nell’ambito territoriale di applicazione del presente Regolamento, è vietato abbattere gli alberi di cui ai precedenti commi, in assenza di apposita autorizzazione preventiva rilasciata, secondo la procedura di cui all’art. 37 e dettagliata nell’All. 9 del presente Regolamento, dall’Ufficio competente.

4. L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici e per gli interventi effettuati dai Consorzi di bonifica ed altri Enti volti a garantire il regolare deflusso delle acque fluviali e degli scoli, è consentita solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie virulente). Per siepi di particolare pregio, l'Amministrazione potrà definire interventi complementari e di riqualificazione, volti alla salvaguardia dell'aspetto storico o paesaggistico e al miglioramento ecologico delle caratteristiche tipiche della specie.
5. In caso di estirpazione è obbligatoria la sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate, ovvero, l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare la stessa massa vegetale eventualmente anche in luoghi adiacenti.
6. L'Amministrazione favorisce l'uso di specie erbacee spontanee e dei fiori selvatici (wildflowers) al fine di promuovere la biodiversità e sostenibilità ambientali. La tutela delle specie erbacee spontanee ha anche il vantaggio, da un punto di vista ecologico e paesaggistico, di ricucire con elementi di continuità il paesaggio naturale e quello antropizzato.
7. Relativamente all'uso di erbicidi si rinvia alle disposizioni di cui alla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, al Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 di attuazione della citata Direttiva, al Decreto interministeriale 22 gennaio 2014, (Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari), al Decreto interministeriale 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii.

Articolo 27.
Interventi per la tutela del verde e del suolo in zone soggette ad erosione

1. Il Comune di Trani agevola e sostiene opere ed interventi finalizzati al consolidamento dei suoli declivi mediante messa a dimora di alberature e/o arbusti, la semina di erbacee, la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica (quali ad esempio viminate, fascinate, gradinate, palizzate) e di idonei sistemi di regimazione delle acque di superficie.
2. Nelle aree verdi l'impermeabilizzazione dei suoli declivi e l'installazione di ogni struttura in grado di aumentare il ruscellamento delle acque di superficie sono limitate ai casi di stretta necessità che deve essere specificamente indicata nel provvedimento amministrativo che le autorizza.
3. Le aree impermeabilizzate di ogni proprietà non devono superare i limiti imposti dalle NTA di P.U.G. vigente e comunque preferibilmente non superiore al 30 per cento della superficie totale. Tutti gli interventi di pavimentazione devono garantire il drenaggio delle acque superficiali alle falde sottostanti.

Articolo 28.
Interventi di cura del verde e manutenzione degli arredi urbani

1. In applicazione dei criteri ambientali minimi contenuti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020, Allegato 1, lettera E) il Comune garantisce la continuità nella manutenzione di tutte le aree verdi al fine di assicurarne la migliore fruibilità e la cura delle specie vegetali impiantate o di natura spontanea, nel rispetto della biodiversità.
2. La cura del verde è programmata annualmente al fine di garantire continuità di gestione.
3. La cura ordinaria del verde viene effettuata con frequenza variabile in funzione della tipologia di vegetazione interessata. Le lavorazioni essenziali sono:
a) lo sfalcio dell'erba e la potatura di siepi, arbusti, cespugli; il diserbo, meccanico o biologico senza l'uso di sostanze chimiche di sintesi, quando non strettamente necessario;
b) il taglio e la triturazione della vegetazione spontanea di banchine e fossati adiacenti a strade;
c) l'asportazione delle foglie dai tappeti erbosi se opportuno ai fini della manutenzione e del decoro dell'area;
d) la scerbatura in aiuole fiorite e a ridosso degli individui arbustivi e arborei;
e) il monitoraggio e gli interventi manutentivi finalizzati alla conservazione del patrimonio arboreo e atti a garantire la fruibilità in sicurezza delle aree e del suolo pubblico;
f) l'abbattimento di piante malate o morte o pericolose per l'incolumità pubblica;
g) la messa a dimora di nuovi individui arborei;
h) il monitoraggio sulla presenza di parassiti e agenti patogeni e l'adozione delle opportune azioni di contrasto con particolare riguardo alle norme di lotta obbligatoria in campo fitosanitario.
4. Rientra nell'ordinarietà degli interventi sul verde la manutenzione periodica degli arredi di cui all'art. 50 del presente Regolamento.
5. La manutenzione straordinaria si attua, in caso di situazioni degradate o a seguito di eventi e calamità particolari, attraverso l'elaborazione di progetti per la riqualificazione, specifici e dettagliati, che giustifichino l'intervento.
6. Nell'ambito della programmazione della gestione del verde, il Comune attua gli interventi ordinari e straordinari di cura del verde e manutenzione degli arredi:
a) mediante gli addetti dell'Ufficio del Verde ovvero con procedura ad evidenza pubblica da espletarsi in conformità alla disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici;
b) nei casi e nelle forme previsti dagli art. 7-11 del presente Regolamento, con il coinvolgimento dei cittadini, tramite forme di partecipazione attiva e affidamento a cittadini, associazioni, consorzi di cittadini residenti o loro cooperative, comitati di quartiere.
7. Durante l'esecuzione di servizi o di lavori, affidati con procedura ad evidenza pubblica, che interessino il patrimonio verde pubblico orizzontale e verticale, il Direttore dell'esecuzione del contratto e/o il Direttore dei lavori garantiscono l'osservanza del Codice dei contratti pubblici e del

presente Regolamento e riferiscono all'Ufficio competente sulle eventuali contestazioni al soggetto esecutore e la conseguente applicazione di penalità e/o sanzioni.

8. Al fine di tutelare il paesaggio urbano e il decoro, ogni proprietario, possessore o detentore di strade o luoghi aperti al pubblico o esposti alla vista del pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio deve provvedere alla loro sistemazione, cura e manutenzione.

9. Al fine di garantire la pulizia dei luoghi ed evitare incendi estivi, i proprietari e/o i detentori di aree non edificate di qualsiasi natura ed estensione, debbono provvedere alla loro cura e manutenzione, comprensiva di taglio ed asporto di erba e piante infestanti, alla rimozione di eventuali rifiuti abbandonati e alla realizzazione delle potature necessarie, anche delle siepi poste sul confine. Tutte le manutenzioni del verde posto sui confini delle proprietà private devono tener conto del contesto vegetazionale e dell'arredo urbano limitrofi. Il proprietario o l'avente diritto è tenuto a mantenere il verde insistente sulla propria area in modo tale da non invadere i marciapiedi e le strade pubbliche o aperte al pubblico, in conformità a quanto previsto dall'art. 896 del Codice civile.

10. Fatte salve le localizzazioni degli impianti pubblicitari già previste e fermo quanto stabilito nel vigente Regolamento Comunale recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche Affissioni, gli impianti pubblicitari devono essere collocati al di fuori del verde di arredo stradale e delle aree verdi.

Articolo 29.
Interventi programmati e urgenti su aree a verde e alberate

1. Nel caso di necessità e urgenza, derivante da rischio per la pubblica incolumità, gli interventi effettuati dal personale tecnico del Comune e/o dal Corpo dei Vigili del Fuoco nei limiti delle rispettive competenze, non sono sottoposti alle procedure sugli abbattimenti di cui al successivo art. 37.

2. Nel caso di necessità e urgenza derivanti da rischio per la pubblica incolumità, gli interventi effettuati dai privati su alberature di proprietà rientranti nell'elenco di cui all'art. 37 del presente Regolamento, e fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, devono essere comunicati dai proprietari o dagli aventi diritto al competente Ufficio nell'imminenza dell'intervento o durante la sua realizzazione. Entro 48 ore, inoltre, il proprietario o l'avente diritto trasmette all'Ufficio una sintetica relazione su quanto accaduto, accompagnata da documentazione fotografica fitostatica e fitosanitaria, redatta da un tecnico abilitato attestante la necessità dell'intervento compiuto. Il suddetto Ufficio, emesso il provvedimento di presa d'atto può avviare le verifiche in ordine alla reale sussistenza dell'addotto stato di pericolo.

3. Il proprietario e con lui, in solido, l'avente diritto, è tenuto, ove l'Amministrazione accerti la non sussistenza di ragioni ostative, all'impianto di specie arboree o arbustive che garantisca la parità di bilancio del verde insistente nella propria area.

4. Nel caso di interventi di necessità e urgenza relativi agli alberi di cui all'art. 37 del presente Regolamento si applicano le norme nazionali e regionali vigenti.

Articolo 30.
Potature

1. Gli alberi collocati in contesti naturali, parchi o giardini, avendo a disposizione lo spazio che ne garantisce lo sviluppo naturale, non necessitano, di norma, di potatura.
2. Gli alberi inseriti in ambiente urbano vanno, invece, potati al fine di ottenere lo sviluppo e la crescita migliore in rapporto ai vincoli dati dalle costruzioni e infrastrutture circostanti.
3. Nelle aree urbane la potatura ha i seguenti obiettivi: rimuovere le porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, ciclabile e pedonale, che siano eccessivamente ravvicinate a edifici ed infrastrutture o che interferiscano con gli impianti elettrici e semaforici già esistenti e con la segnaletica stradale; riequilibrare e ridurre il rischio derivante da individui arborei che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentino danni alla struttura epigea determinata da agenti patogeni.
4. Le potature devono essere eseguite a regola d'arte, secondo le più corrette ed aggiornate tecniche arboricolturali e in relazione alle specifiche esigenze del caso; devono essere realizzate nel periodo di stasi vegetativa o nel periodo di maggiore idoneità tecnico-vegetativa proprio di ciascuna specie, tenendo conto sia del microclima della zona d'impianto sia di specifici aspetti fitopatologici e nel rispetto della nidificazione dell'avifauna, escludendo di norma il periodo che va da aprile a luglio, fatti salvi gli interventi urgenti dettati da ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica. Nei mesi di marzo e agosto, escludendo condizioni di accertata pericolosità delle piante, la potatura non può essere effettuata su alberi in cui siano presenti nidi di uccelli o tane abitate da piccoli mammiferi o che siano utilizzati come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio.
5. Per la potatura occorre tener presente i seguenti aspetti (Allegato 7):
a) la riduzione della superficie fogliare si traduce in una minore disponibilità di nutrienti per le radici e le altre parti dell'albero;
b) la potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma prive di attività vegetativa o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente necessarie, escludendo interventi che alterino in maniera sostanziale la struttura della pianta, ne compromettano la crescita e ne pregiudichino la sopravvivenza. La pratica della capitozzatura è vietata;
c) gli interventi di potatura motivati da pericolo per la pubblica incolumità possono essere effettuati anche in deroga a quanto stabilito al comma 4 del presente articolo, su disposizione dell'Ufficio competente.

6. Gli interventi di potatura degli alberi appartenenti al Comune o da essa gestiti, nel rispetto dei cicli biologici, dovranno essere programmati e pianificati dall'Ufficio preposto, salvo ragioni di urgenza.
7. I programmi di potatura dovranno essere effettuati tenendo conto dei seguenti elementi:
a) sviluppo della pianta;
b) stato e tipologia di allevamento;
c) riduzione del rischio;
d) ultimo anno di potatura;
e) stato fitopatologico e fitostatico.

Articolo 31.
Interventi sulle alberature inerenti o contestuali a opere edilizie

1. Tutti gli interventi aventi ad oggetto alberature presenti o da porre a dimora nelle aree ove si intendano realizzare opere edilizie, devono essere previsti nel progetto ed assentiti nell'ambito della successiva segnalazione di inizio lavori o permesso di costruire. A questo scopo gli elaborati di progetto devono prevedere, per gli aspetti di interesse vegetazionale, una specifica sezione redatta da tecnico abilitato contenente: planimetria della vegetazione esistente, planimetria della vegetazione da eliminare o spostare e della vegetazione da porre in essere eventualmente anche a compensazione ambientale; relazione tecnica riguardante gli specifici interventi da eseguire sulla vegetazione; valutazione sommaria dei costi degli interventi e della manutenzione; documentazione fotografica dello stato *ante operam*.
2. Gli eventuali spostamenti di alberature debbono essere realizzati secondo le tecniche più largamente in uso nell'ambito dell'arboricoltura moderna, ovvero in funzione della grandezza delle piante:
a) tramite zollatura tradizionale;
b) per mezzo di macchina trapiantatrice;
c) con sistema a piattaforma rigida.
3. Tutti gli interventi di cui al presente articolo devono rispettare gli indici di densità arborea (DA), arbustiva (DAR) e di permeabilità (IP) previsti per le varie zone della città dalle norme tecniche di attuazione del vigente P.U.G. nonché le indicazioni fornite nel P.P.T.R. adottato per i vari sistemi ed ambiti di paesaggio.
4. In ogni intervento edilizio sottoposto a permesso di costruire è fatto obbligo, previa elaborazione di specifico progetto, di destinare alla sistemazione a verde in piena terra, ove possibile con alberi di medio o alto fusto, una porzione non inferiore al 20 per cento del terreno libero da costruzioni emergenti oltre 1,50 m, al fine di garantire la continuità ecologica e percettiva del paesaggio con riferimento alla Rete ecologica e alla normativa vigente. Qualora tale percentuale non possa essere raggiunta per fondate e comprovate motivazioni, ferma restando una quota minima inderogabile pari al 10 per cento, si devono adottare soluzioni compensative consistenti nella realizzazione di facciate

verdi o di maggiori superfici di verde pensile oltre le quantità minime stabilite dalle norme di P.U.G., o consistenti in interventi sullo spazio pubblico concordati con gli Uffici competenti. Le superfici compensative devono essere almeno pari al doppio delle superfici in piena terra non realizzate. È obbligatoria, inoltre, da parte di chi realizza gli interventi, la gestione della sistemazione a verde per almeno tre anni dalla fine dei lavori. La ditta esecutrice dei lavori edili, in fase di emissione dei titoli idonei all'agibilità, è obbligata a depositare documentazione comprovante la programmazione degli interventi manutentivi nei 3 (*tre*) anni successivi.

5. Le nuove realizzazioni non devono alterare mai la ZPR (Zona di Protezione Radicale), così come definita nell'art. 14 del presente Regolamento, dimensionata sulla scorta della grandezza delle preesistenti alberature; inoltre, non possono incidere complessivamente più del 50 per cento sull'APA (Area di Pertinenza dell'Albero). Tali realizzazioni devono altresì evitare il danneggiamento degli apparati radicali, l'alterazione del piano di campagna, la costipazione dei suoli, nonché garantire la permeabilità dei suoli stessi, anche nell'ottica della salvaguardia di idonei standard di tenuta idrogeologica.

6. I nuovi impianti arborei devono rispettare i sesti d'impianto e le distanze definite nel presente Regolamento.

7. Nell'ipotesi di realizzazione di intervento edilizio che preveda un'area verde destinata al pubblico utilizzo deve essere allegata al progetto una planimetria di transito dei sottoservizi che la attraversano per verificarne l'eventuale interferenza con gli apparati radicali delle alberature presenti.

Articolo 32.
Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere o per allestimenti temporanei

1. Nelle aree di cantiere, nel rispetto delle fasce di cui all'Allegato 10, è fatto obbligo, ai sensi del vigente Regolamento scavi, di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.

2. Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate quali APA (Area di pertinenza dell'Albero) ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento:

a) il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica;

b) l'impermeabilizzazione del terreno circostante la pianta, entro un'area di diametro pari ad almeno 4 (quattro) volte il diametro del fusto;

c) provocare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;

d) l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;

e) l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;

f) il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali (Allegato 10);
g) la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
h) l'utilizzo di mezzi con cingoli metallici nella ZPR.
3. Tutti gli alberi e arbusti presenti nell'ambito del cantiere devono essere protetti da recinzioni solide estese alle superfici di pertinenza per evitare danni agli apparati radicali.
4. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intero popolamento arboreo interessato, i singoli soggetti arborei e arbustivi devono essere protetti mediante tavole di legno alte almeno 2 m da terra, disposte in verticale attorno al tronco, garantendo comunque l'irrigazione della pianta e la rimozione di ogni polvere nociva alla salute della pianta stessa; tale protezione deve essere completata con l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto.
5. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto o eliminati con idonee potature (vedi Allegato 7).
6. Al termine dei lavori tutti i dispositivi messi in opera per la protezione delle piante devono essere prontamente rimossi.
7. La colmatura degli scavi effettuati in prossimità di alberature deve essere effettuata con apporto di terreno agrario e seguita da accurato assestamento e livellamento del terreno, per ripristinare il livello originario. La quota finale del terreno deve essere verificata dopo almeno tre bagnature ed eventuali relative ricariche.
8. Il transito di mezzi pesanti (oltre 35 q) all'interno dell'Area di Pertinenza dell'Albero (APA) è consentito solo allorché non sia possibile utilizzare altro percorso (Allegato 10).

Articolo 33.
Norme per la tutela delle alberature durante scavi stradali

1. Tutti gli interventi che, in prossimità degli alberi, possono provocare danni meccanici devono essere eseguiti adottando ogni accorgimento necessario ad evitare danneggiamenti, immediati o futuri, della zona di protezione radicale. La manomissione in prossimità delle radici va eseguita preferibilmente con tecnica manuale, oppure ad aria o con mini-escavatori a risucchio.
2. Gli interventi devono essere pianificati e comunicati preventivamente all'Ufficio competente almeno 7 (sette) giorni prima dell'intervento a cura dei soggetti attuatori di cui al Regolamento scavi. La comunicazione deve indicare le date e le aree interessate dagli interventi e la loro ubicazione, contenere una relazione completa dello stato dei luoghi, profondità di scavo, descrizione dell'intervento, metodologia dell'intervento, planimetria che documenti lo stato dei luoghi *ante* e *post operam*, profondità di scavo, descrizione dell'intervento, metodologia dell'intervento. Ove l'intervento coinvolga l'area di protezione di alberature stradali di prima e seconda grandezza, così

come definita all'art. 14 del presente Regolamento, l'Ufficio rilascia parere obbligatorio contenente eventuali prescrizioni. Ove per motivi di urgenza il termine di 7 (sette) giorni non può essere rispettato la comunicazione è effettuata comunque nell'imminenza o durante l'esecuzione dell'intervento.

3. In tutti i lavori di scavo che interessano zone alberate è obbligatoria la presenza di un tecnico abilitato che sovraintenda i lavori.

4. Il tecnico di cui al comma 3, nel caso di tagli a radici primarie, stabilirà l'idonea profilassi e valuterà la stabilità dell'albero predisponendo gli interventi fitosanitari più opportuni, redigendo un'apposita relazione tecnica, fitosanitaria e fitostatica, da inviare per via telematica alla Struttura preposta del Comune immediatamente e comunque non oltre 2 (due) giorni lavorativi dall'evento occorso.

5. Ogni richiesta di deroga alle distanze di rispetto presentata dal Soggetto esecutore dei lavori al competente Ufficio dell'Amministrazione, deve necessariamente essere accompagnata da una relazione tecnica fitosanitaria, prodotta e validata da un professionista abilitato, attestante il carattere non pregiudizievole per la stabilità e la vitalità delle alberature degli interventi programmati. Lo stesso professionista dovrà vigilare sull'esecuzione dei lavori e all'esito di questi rilasciare apposita dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni previste nella relazione tecnica fitosanitaria.

6. Ad esclusione degli impianti di irrigazione e di illuminazione pubblica a servizio delle aree a verde, all'interno delle medesime aree è di norma esclusa l'installazione di reti tecnologiche, impianti o strutture sotterranee. Qualora ciò risulti assolutamente necessario, gli impianti debbono essere racchiusi, o almeno coperti da manufatti specifici che li proteggano da eventuali danni e ne denuncino la presenza in caso di successivi scavi e ove possibile individuabili mediante apposito rilevatore elettronico.

7. A fronte di interventi non autorizzati eseguiti a distanza non regolamentare, la ditta esecutrice assume immediata e diretta responsabilità della messa in sicurezza dell'alberatura o della sua sostituzione, su disposizione del competente Ufficio.

8. L'Amministrazione si riserva di eseguire i controlli e le verifiche necessarie al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e la tutela del patrimonio vegetale. Qualora emergano difformità di carattere tecnico nell'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione dispone i conseguenti interventi correttivi. Nei casi in cui la difformità sia grave e non possa essere sanata o nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni correttive, l'Amministrazione dispone la sospensione dei lavori contestando immediatamente l'accaduto al soggetto esecutore dei lavori. A tal fine l'Amministrazione si avvale delle figure tecniche idonee.

9. Le opere di dotazione di impianti tecnici (irrigazione, drenaggio e illuminazione) e passaggio di reti tecnologiche che ricadono all'interno delle aree verdi, devono essere documentate e inserite all'interno di una planimetria. La valutazione da parte della Direzione Lavori della buona esecuzione dei lavori per la posa in opera degli impianti deve avvenire in una prima fase a scavi ancora aperti (verifica funzionale) e poi dopo un adeguato periodo di assestamento del terreno di re-interro (verifica del

ripristino dello stato dei luoghi). Le ditte esecutrici devono ripristinare le condizioni ambientali dell'area a verde a seguito di eventuali interventi di manutenzione o riparazione.
10. Con riferimento agli scavi eseguiti per sondaggi geognostici, archeologici o interventi di bonifica dei siti inquinati e per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si osservano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 14 e del relativo Regolamento scavi e ss.mm.ii.

Articolo 34.
Interventi e rinnovi sulle alberate

1. Gli alberi dei viali necessitano di periodiche potature, eseguite a regola d'arte, per ridurre il rischio di caduta di rami e l'eventuale interferenza con le altre strutture che si trovano nell'intorno (linee tranviarie, fabbricati, linee elettriche ed illuminazione) e per eliminare rami secchi o malformati, per equilibrare il peso della parte epigea alla capacità di ancoraggio e tenuta della stabilità verticale nel caso di mutilazione dell'apparato radicale e, infine, per contenere le chiome entro limiti spaziali che riducano il rischio di rottura di branche e rami o di schianto dell'individuo arboreo.
2. Le alberate urbane devono essere potate con turni ottimali in funzione della specie, dell'età e delle condizioni fitosanitarie al fine di evitare la resezione di grossi rami e favorire una migliore compartimentazione delle superfici di taglio, limitando l'ingresso di parassiti fungini responsabili della carie del legno.
3. L'Amministrazione con gli Uffici preposti valutano la possibilità di mantenere, all'interno di progetti di rinnovo complessivo, singoli individui arborei che presentino, diversamente dal gruppo o filare in cui sono inseriti, comprovati elementi di sicurezza, di vitalità e di stabilità, in modo da mantenere il più possibile come memoria collettiva testimonianze viventi del patrimonio arboreo storico cittadino. A tal fine, gli Uffici preposti provvedono all'individuazione di misure preventive e limitative degli interventi di qualsiasi tipo nelle immediate vicinanze del soggetto in questione, al fine di evitare danni allo stesso dovuti a cantieri, salvo quanto necessario per la tutela e l'incolumità della cittadinanza.
4. Il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, salvo interventi d'urgenza, avviene previa programmazione pluriennale al fine di verificare scientificamente il raggiungimento di fine ciclo vita delle piante in questione e il progressivo aumento dei rischi di schianto per i soggetti interessati.
5. Prima di procedere al rinnovo di un'alberata o parte di essa in area pubblica, ovvero quando l'intervento riguarda alberi monumentali, di notevole interesse pubblico o di pregio, l'Amministrazione attua un'adeguata attività di informazione sul sito istituzionale del Comune affinché i cittadini comprendano motivazioni e scopi dell'intervento e attiva un confronto preventivo con la Consulta dell'Ambiente, salvi i casi di somma urgenza in cui l'intervento è comunicato alla

Consulta senza ritardo. Qualora gli interventi di cui al presente comma abbiano ad oggetto verde privato, il Comune pubblica sul sito istituzionale il provvedimento di autorizzazione.

6. Nel caso in cui si evidenzi l'inevitabilità della sostituzione di un'intera alberata, l'intervento deve essere svolto rispettando la procedura seguente:

a) analisi del contesto dal punto di vista percettivo, microclimatico e storico/paesaggistico del sito;

b) analisi della situazione fitopatologica e statica dell'alberata;

c) definizione del cronoprogramma di sostituzione in funzione dei parametri precedenti, valutando il mantenimento dei soggetti di pregio di notevole interesse pubblico o monumentali che possono rappresentare una memoria storica del sito;

d) pianificazione dell'intervento in rapporto al contesto urbano per ridefinire l'utilizzo degli spazi disponibili restituendo ai soggetti arborei lo spazio necessario alla loro crescita;

e) programmazione dell'acquisto dei nuovi soggetti arborei che all'impianto dovranno avere circonferenza di 20/30 cm ed altezza non inferiore a 4 m per le specie di prima e seconda grandezza;

f) verifica della possibilità di utilizzo di soggetti arborei giovani ubicati in altre aree verdi con sesto di impianto da diradare, utilizzando la tecnica dei grandi trapianti meccanizzati;

g) valutazione dell'opportunità di realizzare l'intervento in modo scalare nel tempo, interessando ogni volta tratte del filare non superiori al 25-30 per cento del numero complessivo qualora i soggetti presenti siano superiori alle 100 (cento) unità.

7. Laddove possibile, le sostituzioni, le compensazioni in nuovi impianti ed il rinnovo delle alberate devono avvenire dando la preferenza ad alberi di prima grandezza, nella stessa area o in aree limitrofe.

Articolo 35.
Verde spondale, fasce fluviali e salvaguardia degli specchi d'acqua

1. La tutela del verde spondale e delle fasce fluviali viene attuata in accordo con il Testo Unico sulle opere idrauliche del 25 luglio 1904, n. 523 oltre che alle prescrizioni dell'Autorità di Bacino competente, della Regione Puglia e di altri Enti competenti in materia idraulica. Sono salvaguardati gli specchi d'acqua naturali ed artificiali, nonché la vegetazione riparia.

2. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle fasce e sponde fluviali di competenza e gli interventi di realizzazione di nuovi parchi ed aree verdi lungo i fiumi o lame devono essere improntati al rispetto della vegetazione e della fauna autoctone presenti, graduando intensità e tempistiche d'intervento in funzione delle loro caratteristiche ecologiche specifiche.

3. È vietato effettuare il diserbo lungo le sponde dei fossi, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, mediante l'uso del fuoco e il diserbo chimico.

4. Sono vietati tutti gli interventi che compromettono la stabilità delle sponde dei corsi d'acqua quali, a titolo esemplificativo, tagli di alberi e arbusti, gli atti di sradicamento e bruciamento dei ceppi. È

vietato tombare fossi e corsi d’acqua facenti parte del sistema principale d’irrigazione o di scolo, ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico sanitari.

Articolo 36.
Difesa Fitosanitaria

1. Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato, sia in ambito pubblico che privato, con prodotti fitosanitari ed avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti, devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora. I trattamenti chimici devono essere eseguiti in base ai principi della lotta integrata, in conformità al D.lgs. n. 150 del 14 agosto 2012 e ss.mm.ii.
2. Per la lotta contro gli agenti fitopatogeni devono essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a ridurre le condizioni di stress per le piante e a garantire loro ottimali condizioni vegetative attraverso:
a) la scelta di individui sani e specie resistenti agli attacchi degli agenti patogeni e parassitari più comunemente diffusi;
b) l'adozione di misure che preservino le piante da possibili danneggiamenti;
c) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento;
e) la conformità degli interventi di potatura a quanto stabilito dall'art. 30 del presente Regolamento.
3. Tutti gli interventi di natura fitosanitaria in area pubblica devono essere obbligatoriamente preceduti da avviso visibile alla cittadinanza almeno 48 ore prima dell'intervento sia diurno che notturno, mediante cartelli e/o mezzi d'informazione locali. Nel caso di parchi o ville, laddove necessario, viene disposta la chiusura temporanea. È fatto obbligo ai responsabili degli interventi il rispetto del tempo di rientro. Nel caso si ritenga necessario intervenire con atomizzatori su viali alberati e parchi, è fatto obbligo di intervento nelle ore notturne.
4. È obbligatoria l'adozione di misure di protezione degli operatori e degli utenti.
5. Gli interventi fitosanitari sulle alberature ad alto fusto in area privata e le cause per le quali si interviene, devono essere comunicati preventivamente all'Ufficio.
6. Durante le fioriture è vietato ricorrere a trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api stesse sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee.
7. Tutti i trattamenti fitosanitari sia in ambito pubblico che privato dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia (Allegato 12).

Articolo 37.
Interventi sul verde pubblico oggetto di speciale salvaguardia

1. Salva l'applicazione di specifiche sanzioni previste dalla legge e da regolamenti vigenti, è vietato qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che danneggi o deturpi il patrimonio vegetale e gli arredi

all'interno di tutte le aree verdi pubbliche. È considerato deturpamento ogni attività che, direttamente o indirettamente, comprometta l'integrità statica e/o vegetativa e/o il regolare sviluppo del patrimonio verde oggetto del presente Regolamento.

2. Sono oggetto di speciale salvaguardia gli alberi tutelati dalla normativa nazionale, regionale e locale ed in particolare gli alberi già dichiarati monumentali o di pregio di cui alla L. n. 10/2013, gli alberi dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D.lgs. 42/2004 e quelli candidati ad essere inseriti negli elenchi di cui alla citata normativa e ai sensi dell'art. 25 del presente Regolamento.

3. Relativamente alle alberature o agli individui arborei di cui al comma 2 di proprietà del Comune o da essa gestiti, gli interventi consistenti in:

a) potatura della chioma;

b) modifica dell'apparato radicale;

c) posa in opera di consolidamento o sistemi di ancoraggio;

d) installazione di sistemi parafulmine;

e) posa in opera di steccati e recinzioni, realizzazione di percorsi o pavimenti areati, realizzazione di manufatti, modifiche del terreno o del regime idraulico all'interno dell'area di protezione dell'albero (APA);

f) diradamento di alberi limitrofi all'albero monumentale;

g) abbattimento;

devono essere oggetto di specifico provvedimento motivato dell'Ufficio competente.

4. L'abbattimento, a cui deve seguire la necessaria compensazione, può essere disposto solo nei seguenti casi:

a) morte o condizioni di deperimento irreversibile dell'albero;

b) stretta necessità. Si ha stretta necessità quando gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire concreto e attuale pericolo per l'incolumità delle persone o delle cose;

c) straordinarietà. La straordinarietà ricorre quando:

- gli alberi o gli arbusti che presentino gravi problemi di carattere fitosanitario (Allegato 12), non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetiche consone al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza, oppure se necessario eliminare le piante infette per evitare la diffusione del contagio;
- gli alberi o gli arbusti presentino scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del ciclo biologico;
- gli alberi o gli arbusti provochino comprovati danni o problematiche a strutture, opere e/o impianti tecnologici esistenti, sia pubbliche, sia private, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta secondo le pratiche della moderna arboricoltura e a salvaguardia della stabilità;
- gli alberi o gli arbusti presentino un evidente stentato sviluppo vegetativo cui non può essere posto rimedio;

- l’abbattimento sia ordinato da provvedimento dell’autorità giudiziaria, da allegare all’istanza;

- in particolare, per le piante non di pregio e prive di rilevanza paesaggistica:
    - gli alberi o gli arbusti siano oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di un'area verde che comporti il miglioramento ambientale dell'area stessa;
    - gli alberi o gli arbusti che impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie, fatte salve le norme del vigente P.U.G.

Articolo 38.
Sostituzioni e compensazioni a seguito di abbattimenti

1. Nell'ipotesi di abbattimento delle alberature verificatasi ai sensi delle precedenti disposizioni la sostituzione delle piante abbattute deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:
a) vanno impiegate piante scelte tra le specie più adatte al contesto territoriale ed ambientale in cui si interviene (cfr. Allegati 3-4), considerando, per le distanze di impianto, il potenziale di sviluppo della specie e le possibili interferenze. I reimpianti devono essere preferibilmente scelti fra le specie arboree e arbustive autoctone appartenenti alla fascia fitoclimatica dell'area a cui appartiene il territorio del Comune di Trani o alloctone e naturalizzate aventi esigenze ecologiche e climatiche compatibili con la fascia individuata, in base alle caratteristiche ambientali del luogo ed alle indicazioni fornite nel P.P.T.R. adottato per i vari sistemi ed ambiti di paesaggio e alla Carta delle serie di vegetazione del territorio comunale. Il competente Ufficio vaglia, se debitamente e progettualmente motivate, richieste di piantagione di piante autoctone e naturalizzate o alloctone tipiche di altre fasce fitoclimatiche;
b) nel caso di alberature private, la specie e le dimensioni delle piante da utilizzare in sostituzione degli abbattimenti sono indicate nell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio competente preposto alla gestione del verde, previo esame di progetto di rinnovo, in ragione del valore biologico della pianta abbattuta, ovvero nel provvedimento di presa d'atto in caso di abbattimento d'urgenza in funzione del contesto urbano e paesaggistico di riferimento;
c) la qualità degli individui arborei e arbustivi da utilizzare in sostituzione degli abbattimenti deve essere di prima scelta vivaistica.
2. Gli alberi abbattuti debbono essere sostituiti entro un anno dall'abbattimento. Qualora la sostituzione non sia tecnicamente possibile, si procede ad idonea compensazione nel rispetto di quanto disposto al comma 1. Nel caso non sia prevista la sostituzione della specie arborea nello stesso sito, dovrà essere previsto il riempimento della riquadratura con l'utilizzo di materiale idoneo a rendere la superficie uniforme e complanare con la pavimentazione circostante. Qualora si tratti di albero di valore ecologico e paesaggistico, la compensazione deve avvenire con albero della stessa specie.

CAPITOLO 3 - PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Articolo 39.
Parchi, ville e giardini storici

1. Secondo i principi sanciti dall'art. 9 della Costituzione e della Carta dei giardini storici ICOMOS-IFLA, (Carta di Firenze - 1982), in conformità alle leggi per la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione e con l'ulteriore tutela accordata ai Parchi Storici dall'art. 10, comma 4, lettera f) ed all'art. 136, comma 1, lettera b) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riconosce che le ville, i parchi e i giardini di interesse artistico o storico:

a) sono patrimonio di interesse pubblico e fanno parte del paesaggio e del patrimonio culturale, storico ed artistico della Nazione;

b) sono beni paesaggistici, culturali e ambientali di primaria importanza, atti a soddisfare esigenze intellettuali, culturali, estetiche, educative, ricreative e di salute pubblica;

c) sono preziosi ecosistemi caratterizzati da elevata biodiversità;

d) sono un luogo di incontro, socialità e crescita culturale per le persone di tutte le generazioni.

2. Il Comune tutela le ville, i parchi e i giardini storici di proprietà o da essa gestiti, sotto i profili paesaggistici, ecosistemici ed ambientali, nonché di sicurezza e salubrità pubblica, in sinergia e storica integrazione con le collezioni museali e librarie e con le realtà didattico-culturali ospitate nei compendi immobiliari, ovvero nelle antiche edificazioni e strutture architettoniche presenti.

Articolo 40.
Interventi a carattere gestionale

1. Gli interventi a carattere gestionale, in capo all'Ufficio competente alla gestione del verde, nei parchi storici sono finalizzati alla conservazione delle loro originarie caratteristiche.

2. La gestione e la cura devono rispettare l'assetto originale del luogo, essere oggetto di pianificazione ad opera di un professionista abilitato e rispondere alle esigenze e caratteristiche specifiche delle singole aree e delle specie vegetali ivi presenti ed eseguite sotto la vigilanza dei tecnici specializzati individuati dai direttori responsabili.

3. La salvaguardia e la conservazione dei parchi storici è attuata anche mediante la sostituzione di alberi e arbusti effettuata nel rispetto dell'identità propria del parco. Gli abbattimenti dovranno essere previsti nei mesi che consentano una tempestiva sostituzione, salvo interventi per la riduzione del rischio.

4. Per la salvaguardia della biodiversità specifica di ogni parco, l'Ufficio può disporre la chiusura di porzioni dello stesso, rendendole accessibili solo per attività didattiche e scientifiche autorizzate.

5. Per la salvaguardia di particolari specie vegetali o animali l'Ufficio può interdire il transito anche temporaneo in limitate porzioni del parco.
6. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono comunicati alla cittadinanza, tramite apposite bacheche o cartelli informativi.

Articolo 41.
Interventi per il restauro dei giardini, delle ville e dei parchi storici

1. Il restauro di giardini, ville e parchi storici si qualifica attraverso un progetto redatto da un professionista abilitato e seguito dalla direzione lavori, fondato sui seguenti elementi:
- il rilievo dello stato del giardino, territoriale e urbanistico; della distribuzione dei vegetali con la carta delle stratificazioni di impianto; delle architetture, delle infrastrutture, degli elementi d'acqua, di quelli decorativi e di arredo, degli impianti tecnici. Ove opportuno occorrerà un rilievo con DGPS (Differential Global Positioning System), Geo-Scanner e Laser scanner;
- la ricerca storica e iconografica dell'impianto del giardino (elementi vegetali, architettonici, decorati e di arredo) con l'analisi del sito; l'analisi climatologica e idrogeologica; l'analisi geologica, idrogeografica e idrogeologica; l'analisi chimico-fisica del terreno; l'analisi delle acque; le analisi fitosanitarie; l'analisi del degrado da agenti biologici; l'analisi del sistema idrico: risorse, approvvigionamento, deflusso; l'analisi delle tracce di modalità d'uso;
- i saggi archeologici del giardino, ovvero un'indagine complementare alla ricerca d'archivio utile a chiarire la stratificazione storica ed elaborare un'interpretazione degli interventi passati attraverso: saggi archeobotanici (xilotassonomici, carpologici, palinologici); saggi stratigrafici geologici e saggi stratigrafici archeologici.
2. La redazione del progetto di restauro da parte del professionista deve rispettare l'autenticità e l'integrità dei giardini storici secondo le Linee guida individuate dal "Documento di Nara" del 1994. Il progetto, nella scelta dei materiali da utilizzare, tiene conto della qualità e della provenienza dei materiali che saranno utilizzati ed in particolare dei legnami, delle specie vegetali, dei metalli e delle malte. I rilevamenti, le ricerche, le analisi, i saggi, devono essere effettuati da tecnici abilitati nei singoli settori.

Articolo 42.
Chiusura e apertura dei parchi storici

1. I parchi, le ville, i giardini storici pubblici ed i complessi immobiliari in essi presenti sono aperti al pubblico secondo orari e modalità stabiliti dal Comune e indicati agli ingressi. L'Amministrazione provvede a garantirne l'apertura e la chiusura tramite personale interno o affidamento a terzi.

2. Le variazioni agli orari di apertura e chiusura, di accesso o la chiusura temporanea per calamità o per esigenze di pubblica sicurezza sono disposte esclusivamente dall'Amministrazione.
3. I parchi storici possono essere chiusi parzialmente e/o integralmente al pubblico:
a) in caso di condizioni meteorologiche avverse, secondo le modalità dettate dagli organi competenti;
b) in occasione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di riqualificazione o restauro secondo le indicazioni degli Uffici preposti allo svolgimento dei lavori. In questo caso, le motivazioni della chiusura devono essere segnalate attraverso un'adeguata cartellonistica riportante le informazioni sugli interventi in corso, e sulla loro prevedibile durata;
c) nel caso di eventi e manifestazioni autorizzate;
d) per esigenze di servizio, di ordine pubblico, sanitarie e di sicurezza.
4. La gestione e la custodia delle chiavi dei cancelli dei parchi storici è assegnata al personale dell'Ufficio responsabile del parco storico, che può fornirne copia ai soggetti autorizzati nonché, se necessario, agli organismi impegnati nelle attività di Protezione Civile e di tutela della pubblica incolumità e pubblica sicurezza. I nominativi dei possessori delle chiavi devono essere conoscibili e depositati presso l'Ufficio del Dirigente dell'Ufficio competente alla gestione del verde e aggiornati tempestivamente.

Articolo 43.
Utilizzo dei tappeti erbosi

1. L'uso intensivo dei tappeti erbosi, tenuto conto delle condizioni climatiche e della ridotta estensione di superfici non idonee a sopportare la concentrazione di un numero eccessivo di persone, può produrre un effetto fortemente negativo sul loro stato di conservazione e sui relativi costi di manutenzione.
2. L'Ufficio, al fine di garantire la conservazione dei tappeti erbosi e di contenerne i costi di manutenzione, con apposito provvedimento disciplina l'uso dei medesimi distinguendo:
a) tappeti erbosi "non accessibili": sempre inaccessibili al pubblico e sono individuati da apposita segnaletica;
b) tappeti erbosi ad "uso limitato": accessibili per attività non usuranti;
c) tappeti erbosi "a rotazione": temporaneamente non accessibili al pubblico per periodi sufficienti a garantirne la rigenerazione, la riformazione ex-novo ed il mantenimento degli equilibri entomo-faunistici. Il divieto di accesso è segnalato mediante apposita cartellonistica.
3. È facoltà dell'Amministrazione recintare i tappeti erbosi con elementi facilmente rimovibili aventi caratteristiche che ne garantiscano l'armonico inserimento nello specifico contesto ambientale.

Articolo 44.
Fruizione dei parchi e giardini storici

1. Il comportamento dei frequentatori deve essere consapevole e rispettoso del valore storico, culturale, ambientale, paesaggistico e architettonico dei luoghi. I frequentatori dei parchi storici devono assumere comportamenti adeguati in funzione del mantenimento in buono stato degli elementi vegetali, architettonici e di arredo, della pulizia delle aree e del benessere degli animali.
2. All'interno dei parchi storici il visitatore deve rispettare le aree dedicate al riposo, al gioco e ai servizi di carattere culturale e ricreativo.
3. È fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità dei fruitori dei parchi storici.
4. Al fine di salvaguardare dal degrado il patrimonio artistico, architettonico e naturalistico dei parchi storici, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 57 del presente Regolamento, è vietato inoltre:
a) causare danni al patrimonio architettonico monumentale/artistico anche con scritte e graffiti, agli edifici, alle strutture all'interno dei parchi e dei giardini storici, alle recinzioni e ai cancelli di ingresso;
b) utilizzare strumenti di softair games (giochi di guerra);
c) utilizzare le aree interne ai parchi storici per l'atterraggio di deltaplani e/o parapendio, ad eccezione dei casi di urgenza e necessità;
d) effettuare la distribuzione di volantini e di qualsiasi altro materiale di facile dispersione nell'ambiente;
e) utilizzare strutture gonfiabili e, salvo quanto previsto agli artt. 48 e 50 del presente Regolamento, generatori di corrente;
f) svolgere attività di sfruttamento della villa non autorizzate.
5. Nelle ville, parchi e giardini storici, alcune aree particolarmente delicate possono essere interdette all'accesso di ogni mezzo con la sola esclusione di tricicli per bambini.

Articolo 45.
Attività consentite: principi generali

1. Le attività promovibili all'interno dei parchi storici, ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni, devono rispettare le norme dettate dal presente Regolamento ed in particolare:
a) essere rispettose del carattere storico dei parchi sotto il profilo paesaggistico, ambientale e culturale;
b) soddisfare l'esigenza dei cittadini di fruire di spazi verdi di elevata qualità paesaggistica, culturale e ambientale e a garantire la più ampia frequentazione possibile in tutte le fasce orarie da parte di cittadini di tutte le età;
c) essere organizzate in modo da garantire il controllo dell'accesso e di sorveglianza durante gli eventi;
d) essere compatibili con la programmazione delle attività di manutenzione e con la conservazione del complesso paesistico;
e) svolgersi, per quanto possibile, su aree pavimentate e/o su camminamenti esistenti.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 46 le attività sono distinte in:

a) compatibili, quando sono coerenti con il valore culturale dei parchi, non pregiudicano la loro conservazione né rischiano di arrecare danni;
b) compatibili con prescrizioni, ovvero ammesse a determinate condizioni;
c) incompatibili, quindi non ammesse in nessun caso.
3. La compatibilità di usi ed attività è valutata:
a) in funzione della frequenza quotidiana, settimanale, mensile, annua o occasionale;
b) in rapporto alla necessità di utilizzare particolari attrezzature;
c) in ragione degli impatti sui luoghi, anche in termini di sostenibilità, di usura degli stessi e di ricadute manutentive e gestionali.

Articolo 46.
Autorizzazioni

1. Coloro che hanno interesse a svolgere attività temporanee diverse dall'ordinaria fruizione all'interno dei parchi, ville storiche e aree soggette a vincolo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, devono presentare agli Uffici competenti, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'evento, la richiesta di autorizzazione nella quale dovranno essere precisati i seguenti elementi:
a) l'iniziativa proposta, la modalità di svolgimento, gli elaborati grafici degli spazi e strutture previste, l'indicazione della destinazione d'uso e durata dell'attività;
b) impiego di apparecchiature e mezzi;
c) nominativi degli organizzatori e dei responsabili.
2. È facoltà dell'Amministrazione rilasciare l'autorizzazione di cui al comma 1 anche in caso di inosservanza del termine di presentazione.

Articolo 47.
Attività didattiche e attività di studio a carattere scientifico

1. L'attività di ricerca scientifica, didattica, di studio effettuata dalle Università o da Istituti di alta formazione artistica, Enti, Scuole o privati cittadini è accolta positivamente e incoraggiata nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.
2. Laboratori didattici, ambientali, botanici e paesaggistici, sono in ogni caso sottoposti ad autorizzazione dell'Ufficio responsabile del parco storico.
3. Gli interessati devono inoltrare all'Ufficio competente alla gestione del verde la richiesta di autorizzazione almeno 30 (trenta) giorni prima specificando la finalità dell'attività che si intende svolgere con l'indicazione dei seguenti elementi:
a) finalità dell'attività, aree interessate, durata della ricerca o dell'attività didattica;

b) eventuali prelievi di materiale vivente o non vivente;
c) impiego di apparecchiature e mezzi;
d) nominativi delle persone interessate nel lavoro di ricerca o di attività didattica;
e) impegno a consegnare all'Amministrazione copia del lavoro svolto mediante tesi, pubblicazione scientifica o altro, con riconoscimento del diritto dell'Amministrazione ad utilizzare il relativo materiale per i propri fini a carattere divulgativo, promozionale ed educativo-didattico.
4. Nelle pubblicazioni derivanti dall'attività svolta deve essere fatto espresso riferimento alla collaborazione prestata dall'Amministrazione.
5. È facoltà dell'Amministrazione rilasciare l'autorizzazione di cui al comma 3 anche in caso di inosservanza del termine di presentazione.

Articolo 48.
Affissioni

1. Fatte salve le affissioni autorizzate o effettuate direttamente dagli Uffici preposti, nei parchi e giardini storici è vietato affiggere cartelli, manifesti e materiali di qualsiasi genere, all'interno e all'esterno degli stessi, sui cancelli d'ingresso, sulle recinzioni, sui muri esterni degli edifici e nei parcheggi di pertinenza.
2. Le comunicazioni relative ad attività consentite possono essere affisse in apposite bacheche per tutta la durata delle attività e nei trenta giorni antecedenti.
3. In caso di affissione abusiva di cartelli nei luoghi indicati nel comma 1 gli organi e i soggetti preposti procedono ai sensi della normativa vigente.

CAPITOLO 4 - FRUIZIONE DI PARCHI, DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI

Articolo 49.
Accesso e fruizione

1. Le aree verdi pubbliche sono fruite liberamente da tutti salvo limitazioni prescritte dalla vigente normativa e/o dall'Amministrazione per esigenze di tutela delle medesime nonché di sicurezza e pubblica incolumità. Non sono ammesse limitazioni alla fruibilità a particolari categorie di utenti o con riferimento a loro qualità o stati (ad es.: residenza comunale e/o municipale, cittadinanza, ecc.).
2. Le aree verdi, nel rispetto della legge e dei regolamenti, sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività ludiche e sociali, fisico-motorie, per il riposo, lo studio e l'osservazione della natura. Tali attività non devono arrecare disturbo ad altri frequentatori né cagionare danni o mettere a rischio la conservazione e l'integrità dell'ambiente naturale, la flora e la fauna, nonché i manufatti e le infrastrutture ivi presenti.
3. La fruizione delle aree verdi da parte dei cittadini accompagnati dagli animali domestici deve essere compatibile con il decoro, il rispetto della sicurezza e la sensibilità degli altri fruitori.
4. I parchi, le ville, i giardini e in generale tutte le aree verdi urbane non recintate, sono aperte al pubblico senza limitazioni di orario.
5. Per le aree verdi urbane recintate è prevista l'apertura e la chiusura dei cancelli d'ingresso negli orari stabiliti.
6. L'Amministrazione si riserva la possibilità di realizzare, all'interno delle aree adibite a verde pubblico, circoscritte aree ad accesso limitato alla collettività all'uopo appositamente segnalate e/o recintate, con lo scopo di preservarne l'integrità ambientale e la biodiversità nonché per comprovate ragioni di sicurezza urbana e incolumità pubblica. L'accesso a tali aree sarà consentito agli addetti alla manutenzione del verde e ai cittadini, ove possibile, previa organizzazione di apposite visite guidate a scopo didattico.
7. Relativamente alla gestione degli immobili che insistono su parchi, giardini ed aree verdi l'Ufficio, entro il 31 marzo di ogni anno predispone il piano degli interventi manutentivi occorrenti per la salvaguardia e fruibilità degli immobili di propria competenza, accompagnato da una stima di massima dei lavori minimi eventualmente necessari allo scopo. Il piano è pubblicato nei 15 (quindici) giorni successivi.
8. Qualora il bene risulti inutilizzato, nei 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma precedente, chiunque può presentare, mediante posta elettronica certificata, proposte relative alla sua possibile utilizzazione. Qualora si tratti di uso non occasionale del bene, gli atti di disposizione sono adottati a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica, secondo la normativa vigente. Entro il 30 settembre di ogni anno l'Ufficio pubblica sul sito istituzionale il piano di gestione

degli immobili di competenza. Tutti gli atti di disposizione relativi agli immobili di competenza sono consultabili anche attraverso un apposito collegamento ipertestuale inserito nel catasto del verde.

Articolo 50.
Arredi delle aree verdi

1. Sono da considerarsi dotazione di parchi, giardini pubblici ed aree verdi tutti gli arredi e le attrezzature esistenti all'interno dell'area quali:
a) attrezzature dedicate al gioco dei bambini e allo sport;
b) sedute e tavoli;
c) cestini per rifiuti;
d) colonnine S.O.S. e impianti di illuminazione;
e) servizi igienici come da normativa;
f) fontane e fontanelle;
g) recinzioni;
h) sistemi di controllo e vigilanza;
i) ogni elemento ritenuto qualificante e utile a favorire la presenza della fauna selvatica come cassette nido o mangiatoie.
2. La segnaletica stradale è posizionata in modo da non comportare danni alle alberature esistenti e alle aree verdi in genere.

Articolo 51.
Giochi e attività sportive

1. Le attività ludiche, sportive o amatoriali, sono consentite purché non arrechino disturbo o pericolo per sé o per gli altri ovvero causino danni alla vegetazione, agli animali, alle infrastrutture, agli immobili e agli elementi storico-monumentali inseriti all'interno delle aree verdi.
2. Nei parchi e nei giardini è consentito l'accesso alle biciclette, condotte a velocità moderata, come da segnaletica, esclusivamente su viali, strade e percorsi ciclabili con l'obbligo di dare precedenza ai pedoni, escludendo il transito sulle aree a verde. In caso di particolare affollamento le biciclette vanno condotte a mano.
3. L'uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi avviene sotto la sorveglianza delle persone che vi sono tenute a norma del Codice civile e sotto la loro responsabilità nonché nel rispetto delle specifiche prescrizioni indicate in apposita cartellonistica. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte. Le persone che hanno la custodia del minore hanno comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore.

4. È compito del cittadino segnalare all'Amministrazione la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivarne la manutenzione e/o la sostituzione. L'Amministrazione provvede senza ritardo.

Articolo 52.
Eventi e manifestazioni sulle aree pubbliche destinate a verde

1. All'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche è consentito lo svolgimento di manifestazioni compatibili con gli scopi e le funzioni degli stessi, a carattere ambientale, culturale e/o sportivo, purché consentano la fruizione pubblica delle aree e non abbiano impatto ambientale rilevante sul paesaggio complessivo, la vegetazione e le attrezzature. Ai fini della salvaguardia delle piante e dell'ambiente si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del presente Regolamento relative ai cantieri e alle strutture temporanee.
2. Gli eventi e le manifestazioni di cui al comma precedente, da tenersi in parchi, giardini, anche storici, aree verdi devono essere preventivamente autorizzati dalle Strutture amministrative competenti per materia (es: Cultura e Sport) e in ogni caso dall'Ufficio consegnatario dell'area.
3. Gli organizzatori depositano richiesta di autorizzazione alle Strutture di cui al comma 2, allegando relazione dettagliata, planimetria dello stato di fatto, progetto e piano di ripristino dei luoghi, documentazione fotografica dell'area destinata al progetto, descrizione dell'evento e delle installazioni previste, illustrandone la fattibilità. Alla richiesta di autorizzazione deve essere altresì allegata la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di non essere incorso nei due anni precedenti nelle violazioni di cui al successivo comma 9 del presente articolo.
4. L'organizzatore dell'evento e l'utilizzatore dell'area agiscono con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno all'ambiente, alla vegetazione, agli immobili e arredi presenti; sono obbligati, rispondendo in solido, alla pulizia dello spazio occupato e al ripristino delle aree a proprie spese in conformità al presente Regolamento e alle prescrizioni dettate dall'Ufficio tecnico competente.
5. Le operazioni di cui al comma 4 devono concludersi entro il termine perentorio stabilito nel provvedimento di autorizzazione e, in assenza, entro le 48 ore successive alla fine dell'evento.
6. A garanzia degli obblighi suddetti il richiedente dovrà presentare polizza fidejussoria per un importo stabilito dall'Ufficio competente ai sensi del comma 2 in funzione della tipologia e dimensione della manifestazione.
7. Fatto salvo l'assolvimento degli adempimenti di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione, nel rilasciare l'autorizzazione, valuta gli obiettivi di qualità inseriti nella scheda allegata al progetto ed in particolare:
a) la tutela e/o valorizzazione del verde nello specifico contesto;
b) la qualità acustica;

c) l’ottimale gestione dei rifiuti;
d) il risparmio energetico;
e) la previsione di informazioni ai fruitori a sostegno dell’adozione di comportamenti responsabili.
8. Lo svolgimento di grandi manifestazioni dovrà essere programmato in modo da limitare l’impatto negativo sull’ambiente esistente e salvaguardare la singola area anche attraverso la limitazione per ogni anno del numero di iniziative.
9. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 10 costituisce impedimento per due anni al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2.
10. La cantierizzazione e le installazioni previste non devono di norma interferire con l’APA (Area di Pertinenza dell’Albero), così come definita nell’art. 14 e devono rispettare le prescrizioni di cui all’art. 32 e all’Allegato 10.
10. L'autorizzazione rilasciata dal Comune è pubblicata sul sito istituzionale alla pagina degli eventi.

Articolo 53.
Accesso ai cani

1. In tutte le aree verdi pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, ville e parchi storici, salve le restrizioni indicate con apposita segnaletica, è consentito solo ed esclusivamente l'accesso ai cani iscritti all’anagrafe canina, muniti di guinzaglio e accompagnati dal proprietario o dal custode con museruola al seguito. Il proprietario o il detentore è tenuto a adottare tutte le misure idonee ad evitare molestie agli utenti e danni alle strutture, ivi compreso lo scavo di buche nel terreno, nonché a tutelare l'incolumità delle persone e degli animali.
2. In tutte le aree, di cui all’art. 23 del presente Regolamento, i cani possono correre liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, ad eccezione dei cani di media e grossa taglia che devono obbligatoriamente sempre portare museruola. Il proprietario o detentore provvede ad ogni passaggio alla apertura e chiusura dei cancelli.
3. I frequentatori provvedono alla tutela igienica, al decoro ed alla pulizia dell’area, mediante la raccolta delle deiezioni canine e di qualunque altro rifiuto prodotto ed al loro corretto smaltimento secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani. È fatto obbligo, a chiunque conduca il cane avere, con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse. (Ordinanza Min. Salute 6 agosto 2013 e ss.mm.ii. e proroghe).
4. Gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dai parchi, giardini pubblici e aree verdi dei cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.
5. Per ogni altra regolamentazione sono da applicarsi le norme del Regolamento per l’accesso, l’uso e la gestione delle aree di sgambatura per i cani, già approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 54.
Accesso di veicoli a motore

1. In tutti i giardini, parchi pubblici e ville storiche, è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore. È fatta eccezione per i veicoli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente su aree e tragitti predeterminati, nel rispetto della vegetazione, della fauna e degli utenti nei limiti rispettivamente indicati:

a) moto-carrozzelle o mezzi per il trasporto collettivo di disabili;

b) mezzi di soccorso;

c) mezzi della Polizia locale e delle autorità di pubblica sicurezza;

d) mezzi della struttura municipale competente per la manutenzione;

e) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area o di coloro che siano titolari di una servitù di passaggio muniti di permesso di transito e/o sosta rilasciato dall'Ufficio del Comune;

f) mezzi necessari allo svolgimento di lavori o servizi da parte di soggetti estranei all'Amministrazione o di altre strutture amministrative muniti di apposito permesso di transito rilasciato dall'Ufficio del Comune;

g) mezzi per le attività di commercio, mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento carico/scarico merci, in possesso delle prescritte autorizzazioni, muniti di permesso di transito rilasciato dall'Ufficio del Comune limitatamente al tempo necessario per le operazioni e/o nelle fasce orarie stabilite nel provvedimento autorizzatorio;

h) veicoli addetti al trasporto di beni destinati alle attività di musei, biblioteche, scuole e attività culturali in genere, ospitate negli edifici del compendio immobiliare delle aree verdi muniti di permesso di transito e previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio del Comune;

i) veicoli addetti al trasporto necessario per svolgere le attività espositive, didattiche, teatrali, concertistiche, convegnistiche, gastronomiche, previste all'interno di musei, biblioteche, scuole e di altri edifici del patrimonio immobiliare dei giardini e parchi storici muniti di permesso di transito e previa autorizzazione rilasciati dall'Ufficio del Comune.

2. Per i mezzi indicati nel comma 1, lett. e), f), g), h) e i) il permesso di transito e/o sosta deve essere esposto in modo visibile e indicare la data di scadenza, eventuali fasce orarie per l'accesso e l'area verde interessata.

3. Il provvedimento di autorizzazione all'accesso impartisce le prescrizioni necessarie a tutelare l'incolumità delle persone e a prevenire danni alla vegetazione, agli edifici e ai manufatti presenti nel parco, alla fauna e agli animali da compagnia. Ove necessario, può essere prescritto l'impiego di uno o più movieri.

4. L'autorizzazione deve essere conservata a bordo del mezzo ed essere esibita su richiesta degli organi competenti al controllo.

5. Tutti i mezzi devono procedere a passo d'uomo ossia con una velocità max di 10 km/h.

Articolo 55.
Attività commerciali

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 8 dell'art. 49, le attività commerciali all'interno delle aree a verde dei parchi, dei giardini pubblici e dei loro compendi immobiliari possono essere autorizzate, limitatamente all'interno degli edifici dell'Amministrazione, se di specifico interesse di questa, esclusivamente se compatibili con la salvaguardia e la conservazione degli stessi e previa presentazione di adeguata polizza assicurativa a garanzia dei danni all'ambiente, alla vegetazione, agli immobili ed agli arredi presenti nell'area verde in cui è collocata l'attività e dei danni provocati a terzi.

Articolo 56.
Installazione di strutture temporanee, chioschi e dehors

1. L'autorizzazione alla installazione di strutture temporanee, chioschi e dehors collocati all'interno di parchi, giardini e aree verdi è rilasciata dall'Ufficio del Comune competente.
2. La predetta installazione, fermo restando quanto previsto nelle prescrizioni tecniche di cui all'Allegato 13, non deve comportare in alcun modo danni o nocumenti ad aree verdi, siepi e alberate.
3. Il Comune può affidare, su richiesta, ai titolari delle attività commerciali di cui al comma 1, la cura degli alberi o delle alberate collocate in prossimità delle stesse.
4. Nel caso di attività fisse (es. bar, chioschi) presenti all'interno degli spazi verdi pubblici, il titolare dell'attività dovrà farsi garante del decoro e della pulizia dell'area circostante per quanto riconducibile alla propria attività. Il comportamento gravemente negligente del predetto soggetto può costituire causa della revoca dei relativi titoli autorizzatori.

Articolo 57.
Comportamenti vietati e utilizzi impropri degli spazi verdi

1. Nelle aree verdi pubbliche è vietato:
a) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
b) fumare nelle aree destinate al gioco dei bambini;
c) abbandonare al suolo mozziconi di prodotti da fumo;
d) abbandonare i rifiuti di qualsiasi genere;
e) compromettere la vitalità del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo e l'impermeabilizzazione del suolo;
f) effettuare scavi non autorizzati;

g) il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
h) il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
i) danneggiare e imbrattare la segnaletica, i giochi o gli elementi di arredo;
j) sradicare, raccogliere e/o asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
k) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
l) calpestare le aiuole, i siti erbosi se vietato con apposita cartellonistica, sostare con i veicoli fuori dalle aree dedicate, poggiare materiali o strutture di cui alla lettera f), comma 2, art. 32 del presente Regolamento sull'area di rispetto delle alberature;
m) abbandonare, catturare, molestare o ferire o uccidere intenzionalmente animali, nonché sottrarre o danneggiare uova e nidi;
n) qualsiasi comportamento che possa compromettere la sicurezza e il benessere e lo svago degli altri fruitori;
o) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite e comunque entrare nelle aree interdette al pubblico e come tali segnalate;
p) circolare con veicoli a motore non autorizzati;
q) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione comunale o nutrire quelli presenti, o realizzare ricoveri per gli stessi, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
r) il pascolo non autorizzato di animali;
s) accendere fuochi, detenere e/o utilizzare petardi, fuochi d'artificio, lanterne e prodotti simili, fornelli a gas e elettrici per qualsiasi uso;
t) produrre rumori molesti;
u) soddisfare le proprie esigenze fisiologiche al di fuori delle apposite strutture igieniche;
v) effettuare iniziative o eventi, esercitare forme di commercio e di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione;
w) pescare nei laghi e laghetti, abbandonare qualsiasi cosa o animale (pesci, anfibi o rettili), immergersi o lavarsi o immergere o lavare animali o cose nelle vasche delle fontane e negli specchi d'acqua, laghi, laghetti e zone umide;
x) collocare tavoli, tende, strutture mobili e materiali invasivi sui tappeti erbosi;
y) campeggiare o pernottare;
z) praticare sport il cui svolgimento comporti l'uso di mezzi pericolosi e contundenti quali il tiro con l'arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang.
2. Nelle aree a verde pubblico del territorio comunale sono vietati inoltre i seguenti utilizzi impropri:
a) affiggere sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;

b) appendere o agganciare agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere mediante l'uso di supporti che possano arrecarvi danno;

c) mettere a dimora e/o spostare piante senza autorizzazione dell'Ufficio del Comune;

d) collocare e/o realizzare barbecue al di fuori delle aree appositamente predisposte e segnalate;

e) svolgere qualsiasi attività commerciale, di pubblico intrattenimento o manifestazione senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

3. Non è consentito, a tutela della propria incolumità, sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate.

CAPITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 58.
Controlli

1. Le funzioni di prevenzione e di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono affidate:
a) al Corpo di Polizia Locale del Comune di Trani;
b) a tutti gli altri organi di vigilanza secondo le competenze attribuite agli stessi dalla normativa di settore;
c) ad altri soggetti eventualmente autorizzati ai sensi della normativa vigente.
2. Allo scopo di incentivare e sostenere la partecipazione attiva, promuovere la responsabilità consapevole, l'attenzione e la sensibilità della cittadinanza sui temi oggetto del presente Regolamento, l'Amministrazione comunale può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità e con i limiti previsti dal quadro normativo vigente. L'Amministrazione organizza i servizi di vigilanza e controllo nelle aree verdi anche con agenti della Polizia Locale a piedi o muniti di bicicletta.

Articolo 59.
Sanzioni amministrative

1. Il procedimento sanzionatorio è regolato dalle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 con ss.mm.ii. e dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. La somma per cui è ammesso pagamento in misura ridotta è determinata per ciascuna violazione con separata Deliberazione della Giunta Comunale adottata ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Il Comune istituisce ed aggiorna costantemente sul sito istituzionale una Tabella riassuntiva delle sanzioni amministrative relative al presente Regolamento.

Articolo 60.
Ripristini e risarcimenti

1. Fatta salva la ricorrenza di norme che autonomamente contengono speciali discipline per l'esecuzione di sanzioni accessorie e misure ripristinatorie volte a proteggere l'interesse pubblico, al fine di impedire che le azioni e le omissioni che hanno costituito l'illecito, oggetto di accertamento ai

sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689, possano determinare una ingiusta modificazione o lesione del preesistente assetto dello stato dei luoghi e delle cose, l'Amministrazione provvede all'adozione di adeguati provvedimenti di "autotutela esecutiva", disponendo per la consequenziale esecuzione coattiva, con mezzi propri e riconduzione delle spese a carico dell'autore dell'illecito. Si osservano le disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

2. Il trasgressore, e con lui l'eventuale responsabile in solido, è tenuto alla rimozione dell'abuso e al ripristino dello stato dei luoghi. Se il ripristino è eseguito immediatamente, ne viene dato atto nel verbale di accertamento di violazione; in caso di inottemperanza, l'Ufficio o Comando dal quale dipende l'agente accertatore provvede ad attivare gli organi competenti per l'esecuzione d'ufficio. Le relative spese sono poste a carico del trasgressore e recuperate, a cura del competente Ufficio, anche in forma coattiva ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. Il responsabile dei danni ad impianti tecnologici, arredi, fioriture, aree verdi o alberature derivanti dall'esecuzione di scavi, di interventi di altra natura o da atti vandalici, è obbligato a risarcire il danno che, con riferimento al patrimonio verde, comprende quello di natura biologica e ornamentale determinato in base ai parametri e i criteri di cui all'Allegato 11.

4. I lavori di ripristino sono definiti dall'Amministrazione al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere. Tali lavori sono coordinati dai competenti Uffici comunali.

5. L'importo dei lavori di ripristino, in caso di inerzia del trasgressore, è addebitato allo stesso e all'eventuale responsabile in solido e computato applicando, ove possibile, il prezziario ufficiale.

Articolo 61.
Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai progetti, lavori, servizi o opere per i quali l'Amministrazione procede con affidamento esterno relativamente ai quali, al momento della sua entrata in vigore, sia già stato nominato il responsabile unico del procedimento. Entro 6 (sei) mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento, in funzione dell'attuazione delle disposizioni in esso contenute, l'Ufficio o Settore del Verde Urbano procede alle eventuali necessarie modifiche della propria struttura organizzativa.

2. Entro 3 (tre) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento è istituito un Tavolo coordinato dall'Ufficio/Settore del Verde Urbano avente il compito di analisi e riordino delle competenze sulle aree verdi tra le strutture amministrative del Comune, con particolare riferimento al verde stradale e alle aree verdi di pertinenza degli edifici di edilizia residenziale pubblica appartenenti al Comune. Nelle more del riordino complessivo delle competenze ad opera del Tavolo, le istanze indicate al Capitolo 1, Titolo III "Coinvolgimento del cittadino" artt. 7-11 del presente Regolamento sono rivolte alla struttura amministrativa consegnataria dell'area il quale risponde entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta e fornisce il supporto tecnico per la durata dell'attività di cui al presente comma.

3. È interesse dell'Amministrazione procedere a una valutazione periodica del raggiungimento delle finalità del presente Regolamento e della stima dei costi e degli effetti prodotti sulle attività dei cittadini, delle imprese nonché sul funzionamento dell'Amministrazione. A tal fine potrà essere attivato un sistema di monitoraggio anche attraverso il coinvolgimento di Istituzioni pubbliche, Associazioni che svolgono attività di ricerca in materia ambientale.

4. Entro 1 (uno) anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento l'Ufficio competente redige una relazione sullo stato di attuazione del Regolamento e sulla opportunità di modifiche ed integrazioni. Le osservazioni e proposte al riguardo sono raccolte dallo stesso Ufficio col coinvolgimento di tutte le strutture comunali interessate.

5. L'Ufficio competente può adottare disciplinari di dettaglio in relazione a singoli parchi o aree verdi in conformità alle norme contenute nel presente Regolamento.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.

7. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, quale parte integrante e sostanziale della deliberazione che ne dispone l'approvazione.

ALLEGATO N. 1

Elenco delle principali normative di riferimento:

- Articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana;
- Articolo 41 della Costituzione della Repubblica italiana;
- Convenzione Europea del Paesaggio Firenze 20 ottobre 2000;
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 - “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Testo unico Enti Locali e s.m.i.;
- Legge 14 gennaio 2013, n. 10 - “Norme per lo sviluppo degli spazi urbani” e s.m.i.;
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 23 ottobre 2014 “Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento” e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 – “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” (Circolare n. 42/2017 DG-ABAP applicativa del D.P.R. n. 31 del 2017) e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – “Norme in Materia Ambientale” e s.m.i;
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 – “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e s.m.i.;
- Legge 29 gennaio 1992, n. 113 – “Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica” e s.m.i.;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 – “Modifiche al sistema penale” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – “Nuovo codice della strada” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 – “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” e s.m.i.;
- Carta di Firenze sul giardino storico ICOMOS-IFLA, organo dell’UNESCO, del 1981;
- Linee Guida UNI/PDR 8/2014 per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi;
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 212 – “Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli” e s.m.i.;
- Decreto Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo 2020 – “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde” e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Decisione della Commissione, del 10 dicembre 2004 2004/842/CE, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi;
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 1° dicembre 2005 – “Disciplina della commercializzazione di sementi di varietà, per le quali è stata presentata domanda d'iscrizione ai registri nazionali (deroga di cui all'articolo 37, comma 2, della Legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dell'articolo 3-bis, comma 2, della Legge 20 aprile 1976, n. 195). Attuazione della decisione 2004/842/CE, della Commissione, del 1° dicembre 2004”;
- Direttiva europea 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;

- Regolamento 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
- Direttiva 2009/128 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai finidel l’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Legge Regione Puglia n. 3 del 25 febbraio 2010 – “Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali”, con il relativo Regolamento regionale di attuazione n. 7 del 18 aprile 2005 e s.m.i.;
- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) della Regione Puglia, adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della Legge regionale sul paesaggio n. 24/98 e s.m.i.;
- Statuto del Comune di Trani approvato dall’Assemblea Comunale con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;
- Regolamento di Polizia Urbana di Trani e ss.mm.ii.

ALLEGATO N. 2

Carta dei giardini storici detta "Carta di Firenze" emanata dal Comitato Internazionale dei Giardini Storici il 21 maggio 1981

Definizioni e obiettivi

Art. 1 - Un giardino storico è una composizione architettonica e vegetale che dal punto di vista storico o artistico presenta un interesse pubblico. Come tale è considerato come un monumento.

Art. 2 - Il giardino storico è una composizione di architettura il cui materiale è principalmente vegetale, dunque vivente e come tale deteriorabile e rinnovabile. Il suo aspetto risulta così da un perpetuo equilibrio, nell'andamento ciclico delle stagioni, fra lo sviluppo e il deperimento della natura e la volontà d'arte e d'artificio che tende a conservarne perennemente lo stato.

Art. 3 - Come monumento il giardino storico deve essere salvaguardato secondo lo spirito della Carta di Venezia. Tuttavia, in quanto monumento vivente, la sua salvaguardia richiede delle regole specifiche che formano l'oggetto della presente Carta.

Art. 4 - Sono rilevanti nella composizione architettonica del giardino storico:

- la sua pianta ed i differenti profili del terreno;
- le sue masse vegetali: le loro essenze, i loro volumi, il loro gioco di colori, le loro spaziature, le loro altezze rispettive;
- i suoi elementi costruiti o decorativi;
- le acque in movimento o stagnanti, riflesso del cielo.

Art. 5 - Espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, luogo di piacere, adatto alla meditazione o al sogno, il giardino acquista così il senso cosmico di un'immagine idealizzata del mondo, un "paradiso" nel senso etimologico del termine, ma che è testimonianza di una cultura, di uno stile, di un'epoca, eventualmente dell'originalità di un creatore.

Art. 6 - La denominazione di giardino storico si applica sia a giardini modesti, che a parchi ordinati o paesistici.

Art. 7 - Che sia legato o no ad un edificio, di cui è allora il complemento inseparabile, il giardino storico non può essere separato dal suo intorno ambientale urbano o rurale, artificiale o naturale.

Art. 8 - Un sito storico è un paesaggio definito, evocatore di un fatto memorabile, luogo di un avvenimento storico maggiore, origine di un mito illustre o di una battaglia epica, soggetto di un celebre dipinto, etc.

Art. 9 - La salvaguardia dei giardini storici esige che essi siano identificati ed inventariati. Essa impone interventi differenziati quali la manutenzione, la conservazione, il restauro. Si può eventualmente raccomandare il ripristino. L'autenticità di un giardino storico concerne sia il disegno e il volume delle sue parti che la sua decorazione o la scelta degli elementi vegetali o minerali che lo costituiscono.

Manutenzione, conservazione, restauro, ripristino

Art. 10 - Ogni operazione di manutenzione, conservazione, restauro o ripristino di un giardino storico o di una delle sue parti deve tenere conto simultaneamente di tutti i suoi elementi. Separandoli le operazioni altererebbero il legame che li unisce.

Manutenzione e conservazione

Art. 11 - La manutenzione dei giardini storici è un'operazione fondamentale e necessariamente continua. Essendo la materia vegetale il materiale principale, l'opera sarà mantenuta nel suo stato solo con alcune sostituzioni puntuali e, a lungo termine, con rinnovamenti ciclici (tagli completi e reimpianto di elementi già formati).

Art. 12 - La scelta delle specie di alberi, di arbusti, di piante, di fiori da sostituire periodicamente deve tenere conto degli usi stabiliti e riconosciuti per le varie zone botaniche e culturali, in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originali.

Art. 13 - Gli elementi di architettura, di scultura, di decorazione fissi o mobili che sono parte integrante del giardino storico non devono essere rimossi o spostati se non nella misura necessaria per la loro conservazione o il loro restauro. La sostituzione o il restauro di elementi in pericolo devono essere condotti secondo i principi della Carta di Venezia, e dovrà essere indicate la data di tutte le sostituzioni.

Art. 14 - Il giardino storico dovrà essere conservato in un intorno ambientale appropriato. Ogni modificazione dell'ambiente fisico che possa essere dannosa per l'equilibrio ecologico deve essere proscritta. Queste misure riguardano l'insieme delle infrastrutture sia interne che esterne (canalizzazioni, sistemi di irrigazione, strade, parcheggi, sistemi di custodia, di coltivazione, etc.).

Restauro e ripristino

Art. 15 - Ogni restauro e a maggior ragione ogni ripristino di un giardino storico dovrà essere intrapreso solo dopo uno studio approfondito che vada dallo scavo alla raccolta di tutta la documentazione concernente il giardino e i giardini analoghi, in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento. Prima di ogni intervento esecutivo lo studio dovrà concludersi con un progetto che sarà sottoposto ad un esame e ad una valutazione collegiale.

Art. 16 - L'intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione. Come principio non si potrà privilegiare un'epoca a spese di un'altra a meno che il degrado o il deperimento di alcune parti possano eccezionalmente essere l'occasione per un ripristino fondato su vestigia o su documenti irrecusabili. Potranno essere più in particolare oggetto di un eventuale ripristino le parti del giardino più vicine ad un edificio, al fine di farne risaltare la coerenza.

Art. 17 - Quando un giardino è totalmente scomparso o si possiedono solo degli elementi congetturali sui suoi stati successivi, non si potrà allora intraprendere un ripristino valido dell'idea del giardino storico. L'opera che si ispirerà in questo caso a forme tradizionali, sul sito di un giardino antico, o dove un giardino non era probabilmente mai esistito, avrà allora caratteri dell'evoluzione o della creazione o escludendo totalmente la qualifica di giardino storico.

Utilizzazione

Art. 18 - Anche se il giardino storico è destinato ad essere visto e percorso, è chiaro che il suo accesso deve essere regolamentato in funzione della sua estensione e della sua fragilità, in modo da preservare la sua sostanza e il suo messaggio culturale.

Art. 19 - Per natura e per vocazione, il giardino storico è un luogo tranquillo che favorisce il contatto, il silenzio e l'ascolto della natura. Questo approccio quotidiano deve essere in opposizione con l'uso eccezionale del giardino storico come luogo di feste. Conviene allora definire le condizioni di visita dei giardini storici cosicché la festa, accolta eccezionalmente, possa esaltare lo spettacolo del giardino e non snaturarlo o degradarlo.

Art. 20 - Se, nella vita quotidiana, i giardini possono tollerare lo svolgersi di giochi tranquilli, conviene comunque creare, parallelamente ai giardini storici, alcuni terreni appropriati ai giochi vivaci e violenti e agli sport, così da rispondere ad una domanda sociale senza nuocere alla conservazione dei giardini e dei siti storici.

Art. 21 - La pratica della manutenzione e della conservazione, i cui tempi sono imposti dalle stagioni, o i brevi interventi che concorrono a restituire l'autenticità, devono sempre avere la priorità rispetto alle necessità di utilizzazione. L'organizzazione di ogni visita ad un giardino storico deve essere sottoposta a regole di convenienza adatte a mantenerne lo spirito.

Art. 22 - Se un giardino è chiuso da mura, non bisogna eliminarle senza considerare tutte le conseguenze dannose per la modificazione dell'ambiente e per la sua salvaguardia che potrebbero risultarne.

Protezione legale e amministrativa

Art. 23 - È compito delle autorità responsabili prendere, su consiglio degli esperti, le disposizioni legali e amministrative atte a identificare, inventariare e proteggere i giardini storici. La loro salvaguardia deve essere inserita nei piani di occupazione dei suoli e nei documenti di pianificazione e di sistemazione del territorio. È ugualmente compito delle autorità competenti prendere, su consiglio degli esperti competenti, le disposizioni finanziarie per favorire la conservazione, il restauro ed eventualmente il ripristino dei giardini storici.

Art. 24 - Il giardino storico è uno degli elementi del patrimonio la cui sopravvivenza, a causa della sua natura, richiede cure continue da parte di persone qualificate. È bene dunque che studi appropriati assicurino la formazione di queste persone, sia che si tratti di storici, di architetti, di architetti del paesaggio, di giardinieri, di botanici. Si dovrà altresì vigilare la produzione regolare di quelle piante che dovranno essere contenute nella composizione dei giardini storici.

Art. 25 - L'interesse verso i giardini storici dovrà essere stimolato con tutte quelle azioni adatte a valorizzare questo patrimonio ed a farlo conoscere e apprezzare: la promozione della ricerca scientifica, gli scambi internazionali e la diffusione delle informazioni, la pubblicazione e l'informazione di base, lo stimolo all'apertura controllata dei giardini al pubblico, la sensibilizzazione al rispetto della natura e del patrimonio storico da parte dei mass-media. I giardini storici più importanti saranno proposti perché figurino nella Lista del Patrimonio Mondiale.

ALLEGATO N. 3

Scelta delle specie

Gli interventi sul verde urbano si ispirano a diversi modelli di sistemazione, che possono essere ad es. aree boscate, fasce verdi e alberate stradali, giardini, parchi urbani, aiuole. A seconda delle finalità e delle caratteristiche del sito prescelto è possibile adottare linee progettuali che prevedano la scelta delle specie più idonee e il sesto d'impianto adeguato.
La scelta delle specie è cruciale per la buona riuscita dei progetti di sistemazione a verde, in quanto dalle caratteristiche ecologiche delle stesse dipende l'efficacia degli interventi. Infatti, una scelta errata può comportare il non raggiungimento degli obiettivi iniziali, la non riuscita dell'intervento e costi elevati di gestione e manutenzione. È pertanto fondamentale considerare innanzitutto le finalità dell'area, le caratteristiche ecologiche del sito, l'indirizzo progettuale.
In generale quasi tutte le specie vegetali possono essere impiegate per il verde urbano, ma occorre privilegiare le specie autoctone nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti. Solo in alcuni casi (ad esempio per le alberate o per specifiche esigenze ornamentali e/o decorative) è ipotizzabile l'utilizzo di specie esotiche (non invasive).
La scelta delle specie deve tenere conto dei seguenti criteri fondamentali:
- fattori climatici (temperatura, precipitazioni, ventosità, insolazione);
- fattori edafici (tessitura, struttura, ph, umidità, salinità del terreno);
- agenti inquinanti atmosferici (anidride solforosa, fluoruri, ozono, smog etc.);
- fattori inquinanti da servizi tecnologici del sottosuolo (fughe di gas, eccessi termici, etc.);
- radiazione luminosa disponibile;
- spazio disponibile (per vicinanza ad edifici e strutture, problemi legati alla viabilità, presenza di servizi tecnologici aerei e del sottosuolo);
- inserimento paesaggistico, storico e archeologico;
- fattori fitosanitari.

Devono essere considerati inoltre i seguenti aspetti:
- la velocità di accrescimento;
- lo sviluppo dell'apparato radicale per gli interventi in prossimità delle strade, in quanto le radici non devono danneggiare il sedime stradale;
- il portamento e le dimensioni della specie allo stadio adulto (altezza, forma della chioma, etc.), la persistenza delle foglie (caducifoglie vs sempreverdi), caratteristica quest'ultima di particolare interesse in relazione alla mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico;
- caratteristiche di fioritura e fruttificazione ed eventuali elementi indesiderati (ad esempio le spine, la presenza di resine);
- la robustezza del legno e la propensione alla rottura;
- la resistenza ad agenti inquinanti, soprattutto in ambito strettamente urbano;
- la resistenza ad agenti patogeni e fitoparassiti;
- la tossicità (delle foglie, dei frutti, della linfa), da valutare sia in funzione della sicurezza dei cittadini (ad esempio se la nuova area sarà molto fruita dai bambini) sia in relazione alla biodiversità animale;
- l'allergenicità dei pollini;
- la frequenza di manutenzione (ad esempio specie con particolari necessità di risorse idriche), che influenza i costi di gestione;
- longevità, in particolare in ambiente urbano dove i fattori di stress possono aumentare il tasso di mortalità degli individui.

Indipendentemente dalla funzione che la nuova area alberata dovrà avere, gli aspetti primari da considerare sono comunque la dimensione e la forma della chioma.
In generale nella progettazione è opportuno privilegiare una mescolanza di specie di varie dimensioni: ciò consente una maggior stabilità e resistenza della comunità vegetale che si viene a realizzare, oltre ad essere esteticamente più gradevole ed a contribuire a creare un habitat più vario per la fauna.
Una mescolanza di specie può inoltre aumentare la multifunzionalità dell'intervento in quanto specie diverse possono assolvere con diversa efficacia alle varie funzioni (mitigazione inquinamento, stoccaggio CO_2, favorire la biodiversità, etc.). Anche nel caso di alberate stradali, può essere utile progettare filari plurispecifici, sebbene in generale vengano spesso realizzate alberate monospecifiche, soprattutto in ambito urbano (sia per ragioni estetiche che di manutenzione).
Per un utilizzo razionale delle specie è anche fondamentale un'adeguata conoscenza del tipo di suolo locale e delle sue condizioni idrologiche. In particolare, si deve dare prioritaria importanza all'acidità, all'umidità (soprattutto se stagionale o permanente) e alla porosità.

A Trani è opportuno considerare anche l'esistenza di alcuni fattori limitanti, come le elevate temperature estive con stress idrico, ed un periodo di riposo vegetativo più breve rispetto a quello delle regioni dell'Italia settentrionale o montane. Pertanto, è necessario avere maggiori accorgimenti nella scelta delle specie e nel loro reperimento realizzando idonee analisi floristiche e vegetazionali in relazione ai gradienti esistenti.
Riveste una grande importanza nella riqualificazione delle aree urbane anche l'impianto di alberi da frutta appartenenti a cultivar locali rare o in via di estinzione e ai cloni di patriarchi arborei. Oltre al valore estetico, questi interventi favoriscono anche processi di conservazione del germoplasma e delle risorse genetiche.
Di seguito si riportano alcuni principi generali da considerare nella scelta delle specie affinché l'intervento sia finalizzato al sequestro di carbonio, alla mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico, all'incremento della biodiversità. Verranno inoltre fornite indicazioni sulle specie che possono causare problemi di allergia e il cui utilizzo deve essere quindi attentamente valutato.

Criteri per la scelta di specie idonee al sequestro di carbonio

Per massimizzare la fissazione di carbonio vanno adottati i seguenti criteri:
- privilegiare specie a rapido accrescimento e longeve;
- privilegiare specie che a maturità raggiungono grandi dimensioni;
- privilegiare specie che siano resistenti alle malattie e, in ambito urbano, agli stress legati all'inquinamento. In ogni caso è importante mantenere la copertura arborea sostituendo prontamente gli individui morti;
- privilegiare specie in grado di riprodursi, e quindi di rinnovare in modo economico la formazione costituita o di espandersi autonomamente in aree limitrofe all'impianto;
- privilegiare specie pioniere a rapida crescita in ambiti di antrosuoli ricchi in detrito o comunque di suoli sottili;
- scegliere specie diverse, ma con uguali esigenze di gestione (irrigazione, potature, fertilizzazioni, etc.). In particolare, privilegiare le specie con ridotte esigenze di manutenzione e che richiedono minimi interventi di potatura;
- preservare il carbonio sequestrato nel suolo riducendo i disturbi a carico delle radici: la quantità di carbonio stoccato nel suolo è infatti superiore a quella presente nella vegetazione;
- realizzare gli interventi su superficie per quanto possibile ampia, così da poter mettere a dimora un maggior numero di piante.
Alcune specie da utilizzate per massimizzare il ruolo di sequestro della CO2 sono:
- pioppi (solo specie compatibili con il territorio), grazie al rapido accrescimento. Tuttavia, possono non essere adatti in ambiente urbano, sia in quanto fonte di allergie sia perché potenzialmente soggetti a crolli. Infine, necessitano di un cospicuo apporto idrico, per cui ne è consigliato un utilizzo in aree ripariali;
- salice bianco (*Salix alba*), specie a crescita rapida idonea per impianti in prossimità di corsi d'acqua. Può però causare allergie;
- ontano nero (*Alnus glutinosa*), richiede costante umidità, consigliabile l'utilizzo lungo i corsi d'acqua, ha una buona resistenza all'inquinamento;
- tigli (*Tilia cordata, Tilia platyphyllos, Tilia x vulgaris*), specie generalmente di grandi dimensioni e longeve. Soprattutto il tiglio nostrano (*Tilia platyphyllos*) è ampiamente utilizzato nelle alberate stradali, in quanto oltre ad essere esteticamente gradevole, ha fiori molto profumati;
- aceri (*Acer campestre, Acer monspessulanus*) risultano più rustici ed adattabili alle condizioni locali, nonché per interventi in condizioni pioniere e degradate;
- cipresso di Lawson (*Chamaecyparis lawsoniana*), specie introdotta dagli Stati Uniti, molto impiegata per forestazioni sperimentali, tollerante all'inquinamento e adatta a trattenere le polveri;
- *Ginkgo biloba*, unica specie ancora sopravvissuta della famiglia *Ginkgoaceae*, originaria della Cina, molto resistente agli inquinanti atmosferici;
- carrubo (*Ceratonia siliqua*), una specie prelevalentemente dioica. Per le sue caratteristiche si possono avere su un carrubo contemporaneamente fiori, frutta e foglie;
- *Shantong* ibrido blu (albero della felicità), che può avere effetti benefici sulla qualità della vita;
- fra gli arbusti, il biancospino (*Crataegus monogyna*), in quanto oltre ad avere un accrescimento abbastanza rapido, è una specie resistente che richiede poca manutenzione. Tuttavia, bisogna tenere in considerazione che è un arbusto dotato di spine e che può essere veicolo di propagazione del colpo di fuoco batterico (causato dall'*Erwinia amylovora*), infezione che colpisce le Rosacee (compresi vari alberi da frutto). Il suo uso va quindi limitato se in prossimità di frutteti.

Criteri per la scelta di specie indicate per la mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico

Gli interventi urbani di sistemazione a verde mirati all'abbattimento degli inquinanti atmosferici e acustici richiedono una scelta accurata della specie o dell'associazione migliore di specie, in funzione delle loro

caratteristiche autoecologiche, oltre che di quelle ambientali quali fitoclima, esposizione, disponibilità idrica e altre specie vegetali presenti.
In relazione all'inquinamento acustico, l'efficienza di controllo del rumore si differenzia fra le varie specie in base ai caratteri fenologici, in particolare: caratteristiche del fogliame (persistenza sulla pianta, spessore della lamina fogliare, presenza di peli e cere, dimensioni della pagina fogliare, densità e forma della chioma, etc.), portamento dell'individuo, orientamento delle foglie o fillotassi e densità della chioma. Tra le specie idonee alla funzione di schermatura del rumore si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il leccio (*Quercus ilex*) in quanto sempreverde, con foglie spesse, chioma densa e portamento compatto, e l'alloro (*Laurus nobilis*), nella sua forma sia arborea che arbustiva, per forma e persistenza del fogliame.
Anche in riferimento all'abbattimento dell'inquinamento atmosferico, alcune specie presentano peculiarità che le rendono più efficaci rispetto ad altre. Una di queste è rappresentata dalle caratteristiche morfo- anatomiche delle foglie: superficie fogliare, dimensione e forma delle foglie e della chioma, densità e morfologia degli stomi, spessore e struttura della cuticola, persistenza, etc.
Inoltre, in relazione alle polveri sottili, la maggiore/minore capacità di cattura risulta legata alla rugosità della superficie fogliare e alla presenza di rivestimenti cerosi, di peli e altre strutture epicuticolari della foglia. Gli studi condotti dimostrano come mediamente gli alberi siano più efficienti nella cattura delle polveri rispetto agli arbusti, vista la loro maggiore superficie fogliare disponibile e la struttura della chioma più articolata e complessa.
Come già ricordato in relazione alla cattura della CO2 è fondamentale, per la buona riuscita dell'intervento, che le specie siano innanzitutto ecologicamente compatibili con l'ambiente che caratterizza il sito di impianto; tra queste verranno poi individuate quelle con caratteristiche più adatte all'intercettazione e/o all'assorbimento degli inquinanti e alla mitigazione del rumore. Nello specifico occorre seguire alcune raccomandazioni, in particolare:
- prediligere sempre specie vegetali autoctone e ben adattate al clima e all'ambiente in oggetto; privilegiare specie arboree con chiome ampie e alte, meglio se caratterizzate da un fitto sistema di ramificazione;
- privilegiare specie longeve, così da garantire per tempi lunghi l'efficacia della barriera verde, oppure varietà che siano resistenti alle malattie e all'inquinamento atmosferico delle città, in quanto sovente gli individui sono situati in prossimità di strade e quindi esposti a stress legati all'inquinamento che possono rendere le piante potenzialmente più suscettibili ad infezioni e parassitosi;
- scegliere specie con ridotte esigenze di manutenzione, così da ridurre i costi di gestione e di intervento;
- favorire, per quanto possibile, specie sempreverdi, mantenendo comunque una certa varietà delle specie per non incorrere in problemi dovuti a sistemi a verde monospecifici, più vulnerabili e critici;
- preferire specie con foglie provviste di tricomi, cere, resine e con superfici rugose, di forma irregolare. Le chiome con foglie numerose e di piccole dimensioni sono generalmente più efficienti nell'intercettazione degli inquinanti atmosferici;
- un altro aspetto da valutare, specialmente in ambiente urbano (soprattutto nei siti localizzati vicino a fonti d'inquinamento, come strade con intenso traffico veicolare) è la caratteristica, che possiedono alcune specie, di emettere Composti Organici Volatili (COV), i quali, specialmente in presenza di alte concentrazioni di ossidi di azoto (NOx), possono indurre un aumento di concentrazione dell'ozono troposferico e dei cosiddetti SOA (aerosol organici secondari). È necessario, pertanto, privilegiare specie basse emettitrici di COV quali, ad esempio, aceri, biancospino e tigli;
- in prossimità di manufatti (strade, edifici, etc.), privilegiare le specie meno soggette a crolli e cedimenti nella struttura e con apparato radicale non superficiale, che possano quindi garantire un maggiore grado di stabilità e sicurezza ambientale e per i cittadini;
- nella realizzazione di fasce verdi occorre valutare la direzione e l'intensità dei venti prevalenti, al fine di massimizzare l'efficacia dell'intervento di forestazione;
- nella forestazione è importante che gli individui siano collocati in maniera appropriata, in funzione dell'obiettivo che si vuole raggiungere. Ad esempio, per il contenimento dei livelli acustici è auspicabile che le piante siano disposte in modo continuo e ordinato. Per quanto riguarda l'abbattimento degli inquinanti aerodispersi, numerosi studi sull'argomento hanno evidenziato l'importanza di mantenere dei flussi di aria all'interno delle barriere verdi, al fine di aumentare le turbolenze e migliorare le interazioni delle masse d'aria inquinate con le superfici vegetali;
- nella scelta dell'impianto occorre valutare le dimensioni che le diverse specie (arboree e arbustive) assumeranno a maturità. Per eseguire un intervento che sia pienamente funzionale alla mitigazione dell'inquinamento acustico e atmosferico già dai primi anni dopo l'impianto, sarebbe opportuno adottare sesti d'impianto non definitivi da sostituire successivamente, ma tale scelta comporta ulteriori costi aggiuntivi, essendo necessari alcuni interventi nel corso del tempo, come diradamenti e nuovi impianti. Pertanto, già in fase di progettazione è necessario valutare se adottare subito il sesto definitivo, considerando tuttavia che la piena funzionalità verrà raggiunta dopo un certo periodo di tempo, o se creare una fascia che sia da subito pienamente funzionale, costituita da individui già sviluppati, ma con costi notevolmente più elevati per la successiva esecuzione degli interventi sopra indicati.

Alcune specie sono quindi maggiormente indicate per questi interventi, poiché le loro caratteristiche morfo-funzionali le rendono più efficienti nell'abbattere gli inquinanti atmosferici e il rumore, tra queste:
- gli aceri i quali sono particolarmente resistenti agli inquinanti atmosferici, oltre ad essere efficienti per la realizzazione di barriere fonoassorbenti e per azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici quali i rimboschimenti finalizzati al sequestro della CO2 atmosferica;
- alcune specie di querce (*Quercus ilex, Quercus pubescens*), che rappresentano alberi longevi, di grandi dimensioni e con chiome generalmente dense e caratterizzati da tratti autoecologici diversificati che li rendono adatti a differenti ambienti e climi. Per la funzione fonoassorbente possono essere utilizzati il cerro, la roverella e il leccio, come già ricordato. Tuttavia, l'utilizzo di alcune querce va valutata con attenzione in base alla qualità dell'aria del sito, in quanto queste possono emettere elevate quantità di COV: è il caso del leccio, il cui utilizzo dovrebbe essere limitato ad aree lontane da fonti di precursori di inquinanti, in quanto potrebbe tendere a favorire la formazione di inquinanti di genesi secondaria come l'ozono. In ambiente periurbano è possibile utilizzare anche la sughera (*Quercus suber*), meno adatta all'ambiente prettamente metropolitano;
- gli olmi (*Ulmus minor*), alberi longevi, alti e con chioma densa e ampia, idonei dunque per la mitigazione dell'inquinamento sia acustico che atmosferico. Entrambe le specie vengono utilizzate come alberi ornamentali nel verde urbano;
- i tigli (*Tilia cordata, Tilia platyphyllos, Tilia x vulgaris*), che oltre ad essere generalmente di grandi dimensioni e longevi, hanno dense chiome, adatte dunque sia alla mitigazione dell'inquinamento atmosferico che acustico. A Trani crescono bene anche se non sono indigene e si prestano soprattutto alla realizzazione di alberature stradali ed aree tampone. Inoltre, sovente le loro foglie presentano delle secrezioni viscose che possono aumentare l'efficienza di ritenuta del particolato sospeso in atmosfera sulle foglie stesse;
- il bagolaro (*Celtis australis*), specie longeva, di grandi dimensioni e con chioma ampia, molto diffusa per le alberature e nelle aree verdi urbane, grazie alla sua adattabilità e resistenza all'inquinamento e alla sua folta e larga chioma che genera ombra;
- varie conifere, per le motivazioni suddette (individui sempreverdi, maggiore superficie fogliare, etc.). Nell'ambiente mediterraneo, specie del genere *Pinus* (ad esempio il pino domestico *P. pinea*, anche se può causare allergie, tale specie richiede particolari condizioni ed accorgimenti qualora l'impianto venga collocato in prossimità della sede stradale, al fine di evitare il fenomeno dell'affioramento delle radici), specie del genere *Cupressus* (come il cipresso *Cupressus sempervirens*), specie del genere *Cedrus* (come il cedro dell'Atlante *Cedrus atlantica*, specie ornamentale, ma di origine esotica). Le conifere sono molto efficienti nel mitigare l'inquinamento atmosferico ed acustico grazie alla loro chioma complessa e folta.
- fra gli arbusti più diffusi il viburno (*Viburnum tinus*), il lentisco (*Pistacia lentiscus*) e altre specie arbustive della fascia costiera mediterranea, specie sempreverdi, risultano appropriati sia per la funzione fonoassorbente che per l'abbattimento degli inquinanti aerodispersi, anche grazie al loro portamento che li rende adatti alla realizzazione di fasce verdi.

Criteri per la scelta di specie per incrementare la biodiversità animale

Ogni specie animale ha precise esigenze ecologiche, per cui non esistono specie più idonee di altre per incrementare la biodiversità. Tuttavia, è possibile fornire alcuni criteri generali che consentano di effettuare interventi di sistemazione a verde che possano contribuire all'incremento della biodiversità. Nel dettaglio:
- privilegiare una mescolanza di specie (evitando interventi di forestazione monospecifici) e di varie dimensioni: ciò contribuisce a creare un habitat più vario per la fauna e consente una maggiore stabilità e resistenza della comunità vegetale (e una maggiore biodiversità vegetale). La stratificazione delle foreste naturali può essere riprodotta utilizzando adeguate specie arbustive (ad esempio *Cytisus* sp., *Crataegus* sp., *Ligustrum vulgare*). Anche nel caso di alberate stradali la progettazione di filari plurispecifici può essere funzionale per la fauna. La varietà di specie può facilitare anche la colonizzazione da parte di organismi del suolo (batteri, funghi, invertebrati), essenziali per mantenere nel tempo i nuovi impianti;
- privilegiare una varietà di sesti d'impianto. In natura, infatti, la disposizione degli alberi e degli arbusti non è "regolare"; pertanto, impiantare i nuovi individui in maniera quanto più varia consente di creare un habitat più vicino a condizioni di naturalità;
- privilegiare le specie autoctone, così da contribuire ad incrementare anche la biodiversità vegetale;
- selezionare anche specie con fiori e frutti. La presenza di fiori contribuisce ad incrementare l'entomofauna, che a sua volta rappresenta una risorsa trofica per le specie di insettivori (uccelli, mammiferi, rettili). Alberi con fiori hanno inoltre una funzione estetica. Anche i frutti (bacche, drupe, pomi) rappresentano una risorsa trofica per numerose specie, soprattutto di uccelli. L'uso di alberi che producono frutti caduchi e/o coni è tuttavia sconsigliato nei casi in cui la loro caduta possa rappresentare un rischio per la sicurezza, come ad esempio in prossimità delle strade. In ambito urbano interessanti interventi di alto valore conservazionistico e di tutela della

varietà genetica sono rappresentati dai giardini della biodiversità agricola, in cui vengono riprodotti e conservati esemplari di alberi da frutta appartenenti a cultivar locali rare o in via di estinzione;
- privilegiare le specie con chiome folte e ramificate, che possono rappresentare habitat idonei alla nidificazione. Anche la presenza di cavità, soprattutto alla base del tronco, è utile alla fauna, che può usarle come rifugio;
- per incrementare la biodiversità, un altro intervento da poter progettare unitamente alla forestazione è la creazione di un'area umida che, diversificando ulteriormente l'ambiente, fornisce altri habitat idonei alla fauna (anfibi, uccelli acquatici, etc.), soprattutto in aree di grandi dimensioni;
- infine, si possono utilizzare gli spazi disponibili per preservare cloni e cultivar di alberi da frutta tipici della zona o, comunque, adattati alla condizione stazionale (parchi della biodiversità agricola).
Alcune specie da poter utilizzare per incrementare la biodiversità animale sono:
- bagolaro (*Celtis australis*), che ha una chioma ampia e produce dei piccoli frutti eduli, dal sapore dolciastro, risorsa trofica per vari uccelli;
- alloro (*Laurus nobilis*), specie sempreverde che si può trovare sia allo stato arboreo che arbustivo. Oltre a poter essere utilizzata quale rifugio dalla fauna, è una specie idonea alla mitigazione dell'inquinamento acustico e atmosferico;
- varie specie della famiglia delle *Rosaceae*, che comprende sia arbusti che alberi da frutto, quindi adatti per fornire risorse trofiche (fiori e frutti) e rifugio alla fauna. Tra le specie si citano, ad esempio, il melo selvatico (*Malus sylvestris*), il ciliegio (*Prunus avium*) e il ciliegio canino (*Prunus mahaleb*), il sorbo comune (*Sorbus domestica*) e, fra gli arbusti, il biancospino (*Crataegus monogyna*), il prugnolo (*Prunus spinosa*), il lauroceraso (*Prunus laurocerasus*). Una specie appartenente ad altra famiglia (*Caprifoliaceae*) con qualità simili è il Sambuco nero (*Sambucus nigra*). Tali specie sono tuttavia soggette all'infezione colpo di fuoco batterico (causato dall'*Erwinia amylovora*), per cui è opportuno che le *Rosaceae* vengano utilizzate in associazione ad altre specie, non suscettibili a tale infezione, al fine di evitare il rischio di fallimento dell'intervento di forestazione;
- oleastro (*Olea europeae*), forma spontanea dell'olivo, specie longeva e rustica, adatta a condizioni termofile ed eliofile;
- i pioppi ospitano una ricca entomofauna;
- le *Fabaceae* arbustive (*Spartium junceum, Cytisus* spp.) e le labiate legnose (*Teucrium fruticans*) sono favorevoli all'approvvigionamento alimentare da parte degli Apoidei e di altri artropodi.
Infine, recentemente, accanto all'utilizzo di specie frutticole si sta diffondendo anche quello di specie aromatiche (lavanda, timo, peperoncino, etc), soprattutto per costituire siepi ornamentali o di delimitazione (ad esempio di aree verdi urbane, di aree cani, etc.).
Queste specie, per quanto non arboree, arricchiscono ulteriormente l'ambiente e possono quindi contribuire all'incremento della biodiversità locale.
Ai fini di favorire la biodiversità è naturalmente opportuno che a livello di programmazione si tenda, per quanto possibile, alla realizzazione di vere e proprie reti ecologiche urbane utilizzando, ad esempio, la riqualificazione delle sponde dei corsi d'acque e la mitigazione della rete infrastrutturale.
Ci sono specie idonee ad essere utilizzate per interventi di sistemazione a verde nel territorio, con caratteristiche ecologiche, delle esigenze di suolo, dei vantaggi in termini ambientali. Nel dettaglio sono considerate le seguenti categorie di alcune specie utilizzabili per interventi nel territorio comunale:
- specie arboree autoctone caducifoglie;
- specie arboree autoctone sempreverdi;
- specie arboree caducifoglie non spontanee nell'orizzonte mediterraneo;
- specie arboree sempreverdi alloctone e naturalizzate;
- specie arbustive autoctone.

Elenco (non esaustivo) di generi e/o specie arboree/arbustive idonee per la città di Trani suddivise in base alle dimensioni:

Alberi di alto/medio fusto	**Alberi di medio/basso fusto**
Brachychiton spp.	*Acacia spp.*
Catalpa spp.	*Acer campestre*
Cedrus atlantica	*Acer monspessulanum*
Cedrus deodara	*Arbutus unedo*
Cedrus libanii	*Bauhinia purpurea*
Celtis australis	*Carpinus spp.*
Cupressocyparis leylandii	*Ceratonia siliqua*
Cupressus sempervirens	*Cercis siliquastrum*
Eucalyptus spp.	*Cinnamomum camphora*
Ginkgo biloba	*Citrus x aurantium*
Melia azedarach	*Ficus spp. (*es. *australis, elastica)*
Morus alba	*Fraxinus ornus*
Paulownia spp.	*Grevillea robusta*
Phytolacca spp.	*Laurus spp. (*es. *nobilis)*
Platanus hybrida	*Ligustrum spp.*
Populus nigra	*Mimosa pudica*
Quercus ilex	*Nerium oleander*
Quercus pubescens	*Olea europaea*
Quercus suber	*Pistacia terebinthus*
Salix alba	*Prunus spp. (*es. *serrulata)*
Schinus molle	*Sophora japonica*
Tilia cordata	*Sorbus domestica*
Tilia platyphyllos	*Tamarix gallica*
Ulmus minor	*Viburnum tinus*

ALLEGATO N. 4

Scelta del materiale vivaistico, epoca e impianto, cura e gestione

La città è un ecosistema inospitale e difficile per la sopravvivenza delle piante e in particolar modo degli alberi. La vita degli alberi in città è condizionata da numerosi conflitti che ne riducono la stessa aspettativa di vita e che influenzano anche il loro rischio di schianto. Una percentuale consistente degli schianti di alberi è associata a difetti strutturali che dipendono dalla forma dell'albero e che spesso risalgono alla fornitura vivaistica. L'impiego di piante in aree con caratteristiche stazionali troppo diverse da quelle di origine delle specie prescelte costituisce una delle cause di maggior insuccesso delle piantagioni, anche di carattere ornamentale, in ambiente urbano e periurbano. La scelta deve essere condotta avendo a disposizione una esauriente caratterizzazione della stazione derivante da un attento esame dei parametri climatici che condizionano fortemente la sopravvivenza delle piante.
La variabilità delle condizioni climatiche è desumibile dai dati climatici già elaborati sotto forma di indici climatici, climogrammi o classificazioni di facile interpretazione, disponibili presso Enti locali, Uffici pubblici o Enti di ricerca. In alternativa, valide informazioni possono scaturire da un esame sintetico della vegetazione presente nell'area, o nelle sue vicinanze, che permette di valutare indirettamente le caratteristiche ambientali.
La conoscenza della vegetazione reale può già in parte garantire un buon risultato nel caratterizzare la stazione. La scelta finale delle specie utilizzabili in un determinato contesto si opererà quindi tenendo conto, da un lato, dei parametri ambientali dell'area di impianto e, dall'altro, delle esigenze ecologiche e del temperamento della specie vegetale che si vuole introdurre. Seguendo l'approccio sintetico sopra indicato, si intende fornire un valido strumento per la scelta del materiale vivaistico da utilizzare, inteso come scelta delle specie, in base al contesto climatico nel quale le stesse saranno inserite. Negli elaborati progettuali e nelle scelte di gestione del verde cittadino dovranno essere considerati i seguenti parametri:
1. Scelta del materiale vivaistico;
2. Caratteristiche dell'impianto;
3. Epoca e modalità d'impianto;
4. Cura e gestione del verde.

1. Scelta del materiale vivaistico
La selezione di materiale di qualità in vivaio garantisce i seguenti vantaggi:
- ottimo attecchimento post-trapianto;
- maggiore longevità;
- crescita molto veloce;
- in relazione agli alberi, riduzione delle probabilità di schianti e rotture durante avversità meteorologiche. La corretta scelta del materiale vivaistico dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
- metodo di coltivazione effettuato;
- dimensioni massime all'impianto;
- dimensioni della zolla;
- posizionamento del colletto;
- difetti delle radici e quantità delle radici assorbenti;
- zolla radicale: calibro;
- rapporto di altezza/diametro del tronco (indice di assottigliamento).
La certificazione degli standard vivaistici, in modo particolare sui trapianti e sulle cure colturali, costituisce una ulteriore garanzia di qualità del materiale impegnato in ambito pubblico, accrescendo il valore aggiunto alla produzione a garanzia del mercato. La Norma UNI EN ISO 22005:2008, che ha sostituito le norme nazionali di rintracciabilità di filiera (UNI 10939:2001) e di rintracciabilità aziendale (UNI 11020:2002), è un utile strumento per un'organizzazione operante nell'ambito della filiera e per soddisfare in modo efficace le aspettative del cliente. La Norma UNI EN ISO 22005 è finalizzata alla certificazione ed è applicabile sia ai sistemi di rintracciabilità delle filiere che a quelli delle singole aziende.

2. Caratteristiche dell'impianto
In linea di principio sono da preferire piante fornite in zolla o contenitore, allo scopo di ridurre la crisi da trapianto e consentire un migliore attecchimento. Qualora l'impianto richieda un pronto "effetto" (intendendosi con ciò l'utilizzo di piante di dimensioni ragguardevoli oltre a quelle normalmente utilizzate nelle realizzazioni a verde), dovranno essere comunque rispettate le seguenti indicazioni:
- privilegiare individui giovani, che hanno una risposta più rapida nel ristabilire un più equilibrato rapporto tra chioma e radici e riprendono la crescita in modo più rapido e vigoroso delle piante di maggiori dimensioni;

- le dimensioni degli alberi in zolla da utilizzare negli impianti devono essere comprese preferibilmente tra 20-25 cm e 40-45 cm di circonferenza del fusto;
- occorre inoltre valutare opportunamente le distanze e i sesti di impianto in base ai limiti consentiti per legge e all'habitus della pianta per consentirne un corretto sviluppo;
- eseguire accorgimenti colturali di contrasto alle erbe infestanti e che limitino il consumo della risorsa idrica.

3. Epoca e Modalità d'impianto
Il periodo migliore per la messa a dimora è il periodo di stasi vegetativa: dall'autunno (dopo la caduta delle foglie) all'inizio della primavera (prima della schiusa delle gemme). Al fine di ottenere buoni risultati dal nuovo impianto è necessario che:
- le buche dovrebbero essere 2-3 volte più larghe della zolla, ma della stessa profondità. Scavando una buca per l'impianto sufficientemente ampia, il terreno circostante andrà lavorato con una fresatura in modo da fornire alle radici spazio per espandersi;
- preparare in modo corretto e completo il terreno e il drenaggio nella buca;
- collocare la pianta alla giusta profondità (lasciando il colletto a livello del terreno) e riempire correttamente la buca;
- assicurare la pianta a tutori esterni o sotterranei;
- pacciamare la base dell'albero con materiale comuni come la lettiera di foglie, aghi di pino, corteccia triturata, torba, trucioli di legno o compostati. È ideale creare uno strato di 5 - 10 cm. Uno strato superiore ai 10 cm può causare problemi di ossigenazione e di umidità;
- mantenere il terreno umido, ma non allagato. Annaffiare gli alberi almeno una volta la settimana, se non piove, e più frequentemente durante il periodo caldo e in presenza di vento. Quando il terreno è asciutto sotto la superficie della pacciamatura è necessario annaffiare. Continuare fino a metà autunno, riducendo man mano che le temperature più basse richiedono annaffiature meno frequenti;
- mettere in opera, se necessario o previsto, sistemi protettivi permanenti o temporanei.
Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo.

4. Cura e gestione del verde
La cura ordinaria, successiva a quella di garanzia, è fondamentale per la riuscita di un nuovo impianto di un'area a verde e consiste nell'esecuzione di tutti gli interventi indispensabili per il mantenimento e lo sviluppo nel tempo dell'idea progettuale.
Una corretta scelta delle piante in base alle caratteristiche sopra enunciate faciliterà tale operazione.
La cura si configura come il complesso di operazioni il cui fine è la qualità dell'opera; per questo motivo è importante la condivisione degli obiettivi e delle azioni da parte di tutti gli operatori coinvolti.

ALLEGATO N. 5

Verde Architettonico e di Pertinenza

1) Verde verticale e coperture verdi devono essere caratterizzati tipologicamente e tecnicamente come segue:

a) verde verticale: l'inverdimento verticale può essere realizzato con l'impiego di essenze rampicanti che possono essere di tipo sempreverde o a foglia caduca, e nel dettaglio per ragioni di efficienza energetica:
- le essenze sempreverdi per le pareti non battute dal sole, con benefici energetici sia estivi che invernali;
- le essenze a foglia caduca per la protezione delle pareti dall'irraggiamento solare nel periodo estivo con riduzione delle esigenze di condizionamento, consentendo invece nel periodo invernale il pieno contributo positivo dell'irraggiamento solare.

I rampicanti possono estendersi sulle pareti con adesione diretta attraverso le funzioni naturali delle radici aggrappanti o con strutture fisiche di supporto, con valutazione di personale tecnicamente qualificato.
In alternativa ai rampicanti possono essere utilizzate strutture di verde pensile verticale, tra cui si devono considerare anche strutture molto semplici, quali le ringhiere dei balconi e le recinzioni degli edifici e delle loro aree di pertinenza, che, se fronte-strada, collaborano all'abbattimento degli inquinanti gassosi e micropolveri in corrispondenza dei luoghi dove il traffico veicolare li genera.

b) coperture a verde: le coperture a verde, sia di tipo estensivo che di tipo intensivo, sono trattate nella Norma UNI 11235 "Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di coperture a verde" che costituisce un riferimento tecnico scritto da esperti raccogliendo i risultati di "buone pratiche".
La realizzazione di tetti verdi è possibile solo dopo avere verificato che siano soddisfatti tutti i pre-requisiti strutturali e di spazio. La progettazione di questi sistemi, quindi, deve prevedere uno studio integrato delle parti biotiche (opere a verde) con quelle inerti (opere "in grigio") e con le successive opere accessorie per la manutenzione (es. impianto di irrigazione e di raccolta e smaltimento delle acque). Ogni elemento e strato presente deve essere necessariamente connesso agli altri, in quanto le specie vegetali devono svilupparsi nel tempo: il sistema è quindi dinamico.
La progettazione e la direzione lavori dei tetti verdi deve essere eseguita da professionisti abilitati, che nel progetto devono fornire indicazioni tecniche e valutazioni di idoneità in merito:
- alle condizioni strutturali dell'edificio;
- alla scelta del substrato e delle specie vegetali idonee all'utilizzo;
- alla sequenza degli strati, all'impermeabilizzazione, all'impianto di irrigazione, all'impianto di smaltimento delle acque, ecc.;
- al piano di manutenzione delle parti a verde, che deve essere corredato da un quadro economico che quantifichi i costi annuali di intervento.

I progettisti possono peraltro adottare tecniche diverse dalla Norma UNI 11235 quando atte a consentire la creazione di giardini pensili "leggeri", con peso aggiunto (substrati e vegetazione) inferiore al peso rimosso (pavimentazione e massetto).

c) recinzioni e fronte-strada verdi: in applicazione di quanto previsto dai punti b) e d), comma 1, art. 6 della L. 10/2013, con lo scopo primario di ottenere l'assorbimento delle polveri sottili e degli inquinanti gassosi direttamente a fronte e/o a livello delle strutture viarie, dove l'inquinamento viene generato dal traffico veicolare, si promuove l'inverdimento con piante sempreverdi delle recinzioni e delle linee di confine di tutti gli edifici (pubblici, privati, residenziali, produttivi, ecc.). Gli organi tecnico-amministrativi del Comune di Trani definiranno le norme per l'arredo verde delle recinzioni secondo criteri di arredo urbano compatibili col transito veicolare, dei pedoni e dei disabili. Per l'utilizzo del suolo pubblico con la posa di piante, fioriere ecc. i cittadini non pagano alcuna forma di contributo per occupazione del suolo pubblico. Il Comune potrà coinvolgere le Associazioni a carattere ambientalistico, paesaggistico e agronomico per offrire assistenza tecnicopratica ai cittadini, agli artigiani ed ai commercianti.

d) coperture verdi dei garage: i garage a piano stradale, le cui coperture non siano utilizzate quali terrazzi accessibili per uso abitativo, sono ricoperti di verde con coperture a verde, come previsto dal punto c) e d), comma 1, art. 6 della L. 10/2013 e s.m.i., ovvero ricoperte attraverso l'estensione orizzontale dell'inverdimento verticale o dell'inverdimento delle recinzioni. Per i garage interrati in alternativa ad una cospicua e pesante copertura in terra finalizzata a creare un giardino di copertura fruibile, possono essere applicate le stesse tecniche utilizzate per la realizzazione dei giardini pensili di tipo intensivo, pienamente fruibili. Tali tecniche consentono di ridurre la dimensione strutturale delle opere in cemento armato con notevole riduzione dei costi e dell'impatto energetico-ambientale.

Al fine di incentivare un rapido incremento del Verde Architettonico è consentito, per irrigazione, l'utilizzo degli ordinari sistemi di fornitura idrica, restando sempre auspicabile, ove possibile, la raccolta delle acque piovane e/o di altra origine.
Il Comune prevede opportuni incentivi e detrazioni fiscali per la realizzazione di pergolati, pareti verdi e verde pensile di copertura atti a favorire l'incremento del Verde Architettonico, come previsto anche dalle norme di attuazione del P.U.G. vigente del Comune di Trani. Per le coperture a verde sussiste la possibilità di accedere alle detrazioni IRPEF, nelle condizioni nel rispetto di quanto previsto dall'ampia normativa fiscale.

ALLEGATO N. 6

Aree ludiche e sportive all'interno di aree verdi

1. Aree Ludiche

Sono definite aree ludiche/parchi gioco tutti quegli spazi attrezzati, custoditi o incustoditi, destinati all'attività ludica di bambini e ragazzi.
I criteri da seguire nella progettazione delle aree gioco sono i seguenti:
- installazione di segnaletica informativa all'entrata dell'area verde;
- adeguato ombreggiamento delle aree;
- facile e sicura raggiungibilità e accessibilità;
- individuazione/realizzazione di aree o spazi per lo sviluppo dei sensi e della motricità mediante l'utilizzo di materiali idonei;
- opportuna scelta delle specie vegetali in funzione del sito, dell'utenza e delle preesistenze, prediligendo specie che assicurano adeguato ombreggiamento delle aree di sosta o lungo i percorsi e funzionali alla partizione degli spazi nonché con scarso potere allergenico e con assenza di parti velenose o pericolose (spine);
- inserimento di fontanelle con acqua potabile e, ove possibile, di impianto per il riciclo delle acque utilizzate successivamente per l'irrigazione;
- certificazione di tutte le attrezzature di gioco e le pavimentazioni di sicurezza, così come previsto dalle norme UNI EN 1176 - 1177;
- utilizzo di pavimentazioni di facile manutenzione, preferibilmente permeabile all'acqua (terra battuta, materiali drenanti, gomma, autobloccanti, ecc.);
- evitare uso di specie arboree che presentino apparati radicali superficiali;
- privilegiare progetti resilienti.

Nel settore parchi gioco le norme tecniche di riferimento a garanzia di sicurezza sono:
- EN 1176 (attrezzature per aree da gioco);
- EN 1176-7 "Attrezzature per aree da gioco - Guida all'installazione, ispezione, manutenzione e utilizzo";
- EN 1177 (rivestimenti di superfici di aree da gioco);
- UNI 11123:2004 (progettazione dei parchi e aree da gioco all'aperto).

L'area gioco deve essere facilmente raggiungibile ed agibile anche ai mezzi di soccorso.
La eventuale recinzione dell'area gioco deve essere sicura nelle dimensioni per evitare pericolosi intrappolamenti della testa o degli arti.
In un parco giochi è necessario attenersi a queste raccomandazioni:
- assicurarsi di far giocare i bambini solo con attrezzature a loro destinate;
- evitate l'uso improprio delle attrezzature;
- evitare di utilizzare attrezzature che presentino parti mancanti o rotte e segnalarle ai responsabili della struttura;
- sorvegliare i minori mentre utilizzano le attrezzature messe a loro disposizione;
- evitare di far indossare ai bambini capi di abbigliamento che potrebbero facilmente impigliarsi nelle attrezzature o ostacolare la libertà di movimento (ad esempio lunghe sciarpe o maglioni e giubbetti dotati di lacci, stringhe, zaini, borsette, ecc.);
- segnalare all'amministrazione comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.

2. Aree Sportive

Le attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.
Una corretta installazione e controlli periodici permettono di valutare e di prevenire i rischi legati all'utilizzo delle attrezzature sportive.
Il Comune può prevedere, all'interno delle aree verdi, l'installazione di attrezzature sportive a fruizione libera, come i cosiddetti "Percorsi Vita", itinerari ginnici corredati da cartelli esplicativi. Tali percorsi attrezzati sono di libera fruizione, articolati in apposite "stazioni" certificate e realizzate con materiali compatibili con l'ambiente.
Essi favoriscono la socializzazione e l'aggregazione, concorrendo così alla riqualificazione delle aree comunali ed alla salute dei praticanti. Il percorso attrezzato comporta un'attività motoria sviluppata lungo un itinerario calibrato. I Percorsi Vita sono articolati in tappe con attrezzi ginnici distanziati gli uni dagli altri, nella prima tappa, un cartello riporta le istruzioni di carattere generale e ad ogni tappa sono indicati gli esercizi da eseguire con il singolo attrezzo ginnico.

Il percorso vita deve soddisfare i requisiti per la sicurezza previsti dalle norme europee “EN 16630 Attrezzature installate in modo permanente per il fitness all'aperto – Requisiti di sicurezza e metodi di prova”. Questa normativa specifica i requisiti generali di sicurezza per la fabbricazione, l’installazione, l’ispezione e la manutenzione dell’attrezzatura installata in modo permanente e liberamente accessibile per il fitness all’aperto.

3. Altre attrezzature sportive

La nuova edizione della norma UNI EN 15312:2010 “Attrezzature sportive di libero accesso - Requisiti, inclusa la sicurezza, e metodi di prova” si applica alle attrezzature sportive di libero accesso e loro combinazioni, destinate all’installazione permanente (e non temporanea), che includono, ma non esclusivamente, attrezzature per la pratica di sport come il badminton, la pallacanestro, il calcio, la pallamano, l’hockey, il tennis tavolo, il tennis, la pallavolo.
Di competenza della commissione UNI Impianti ed attrezzi sportivi e ricreativi, la norma europea specifica i requisiti, compresa la sicurezza, per le attrezzature stesse, per la loro installazione, controllo e manutenzione. Essa si applica alle attrezzature multi-sportive di libero accesso destinate a un utilizzo pubblico, individuale e collettivo, principalmente da parte di bambini e adolescenti. Le attrezzature non sono destinate a essere utilizzate da bambini piccoli, di età inferiore ai 36 mesi.
La UNI EN 15312 non si applica alle attrezzature per aree da gioco (definite dalla UNI EN 1176-1 “Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova”, alle installazioni di libero accesso destinate a sport su rotelle (definite dalla UNI EN 14974 “Installazioni per gli utilizzatori di attrezzature per sport su rotelle - Requisiti di sicurezza e metodi di prova”), ai “percorsi salute” solitamente installati in zone verdi, alle strutture artificiali per scalate (definite dalla norma UNI EN 12572 parti da 1 a 3).
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a terzi, agli spazi e al civico patrimonio cagionati in conseguenza del mancato rispetto delle norme sopra riportate.

ALLEGATO N. 7

INTERVENTI E TIPOLOGIE DI POTATURA E CONSOLIDAMENTO

Sommario:
- Interventi cesori
- Interventi di potatura
- Epoca per l'esecuzione della potatura
- Intensità
- Consolidamenti
- Pratiche e concetti obsoleti, scorretti e dannosi

La potatura rappresenta la pratica colturale che maggiormente impatta le condizioni di vegetazione degli alberi. L'attuazione scorretta di tale pratica comporta perdita di vigoria e salute, solidità strutturale e valore ornamentale. Occorre quindi limitarle al necessario e verificare sempre che siano eseguite a regola d'arte.

Interventi cesori

Gli interventi cesori sono tutte le operazioni di asportazione della vegetazione eseguite con tecniche riconosciute, per la risoluzione di problematiche in ambiente urbano e nel rispetto dello stato fisiologico della pianta.
Gli interventi cesori si distinguono in ordinari e straordinari. Gli interventi straordinari sugli individui arborei sono sottoposti ad autorizzazione da parte dell'Ufficio e comprendono: potatura di contenimento, potatura di risanamento e ricostruzione della chioma. In tali casi la Direzione Lavori deve essere affidata ad un tecnico abilitato.
Tra gli interventi ordinari, sottoposti ad autorizzazione dell'Ufficio se eseguiti su individui arborei, vanno annoverate le potature di trapianto, di allevamento e di mantenimento.
Gli operatori e i tecnici verificano, prima dell'intervento di potatura del singolo albero o dell'alberata, lo stato fitosanitario e statico delle piante, le interferenze con strutture e servizi, gli obiettivi da raggiungere ed eventuali effetti dell'intervento nel lungo termine.

Obiettivi, tecniche ed interventi di potatura

Obiettivi della potatura degli alberi in ambiente urbano:
- favorire la longevità della pianta;
- conservare un determinato portamento (naturale o forma obbligata);
- risolvere problemi di verticalità e di ingombro;
- favorire la salute dell'albero rimuovendo focolai di infezione;
- favorire l'estetica della pianta;
- permettere una data visuale (ad es. in caso di incroci stradali) o ridurre i conflitti con i manufatti limitrofi;
- rimuovere i possibili rischi dovuti all'instabilità di tutta la pianta o di parti di essa (a questo scopo sono utilizzati anche i consolidamenti statici e/o dinamici).

Tecniche di Potatura

Le tecniche di potatura rappresentano le modalità di esecuzione dei tagli; i tagli possono essere "internodali" o "nodali". Per tagli internodali si intendono tutti i tagli di potatura eseguiti ad una certa distanza dai nodi; il nodo definisce il punto di inserzione del ramo su un fusto oppure su una branca; sono definiti "nodali" tutti i tagli di potatura operati presso i nodi. In generale i tagli nodali sono corretti, mentre i tagli internodali sono errati, ad eccezione di quelli eseguiti su piccole sezioni, specificamente nella "potatura in forma obbligata".
Le tecniche di potatura sono:
1. spuntatura;
2. asportazione;
3. taglio di ritorno;
4. speronatura.

1. SPUNTATURA
Si tratta di un'operazione con la quale, intervenendo sulla parte apicale di un ramo o di una branca, si asporta una ridotta quantità di legno (*taglio lungo*). Questa operazione di potatura eseguita su una pianta vigorosa (generalmente soggetti giovani) ridurrà il suo vigore vegetativo promuovendo una crescita più equilibrata; è

sconsigliata in piante deboli con scarsa vegetazione in quanto prive del vigore necessario ad alimentare un numero notevole di gemme.

2. ASPORTAZIONE
È il taglio che permette l'asportazione totale di una branca all'inserzione sul fusto, o su una branca primaria; si dovrà rispettare il collare di abscissione e si dovrà evitare di eseguire un taglio a raso sul fusto.

3. TAGLIO DI RITORNO
Consiste nel recidere il ramo o la branca immediatamente al di sopra di un ramo di ordine inferiore a quello che si elimina. Il ramo che così rimane sostituisce la cima di quello asportato, assumendone le funzioni. Il ramo restante dovrà avere un diametro di almeno 1/3 di quello asportato.
Dal punto di vista fisiologico le reazioni a medio e lungo termine delle piante sistematicamente sottoposte a questa operazione di potatura si possono così riassumere:
- assenza o drastica riduzione di getti in corrispondenza del punto di taglio. Infatti, la presenza del prolungamento dei rami (cima) fa sì che la linfa si distribuisca più uniformemente, dalla inserzione fino alla gemma apicale, evitando un suo accumulo nella zona di taglio.
- attività vegetativa distribuita in modo uniforme su tutta la pianta. Infatti, evitando il richiamo di linfa nella zona prossima al taglio, si evita di sottrarre alla parte inferiore del ramo sostanze nutritive, col vantaggio che risultano ridotti danni quali: predisposizione ad attacchi parassitari, indebolimento della branca, l'accentuarsi di seccumi sui rami abbandonati dalla linfa.
Il ritorno sul grosso, invece, consiste nel taglio di un ramo grosso a vantaggio di una branca laterale di notevoli dimensioni. Sarà da eseguire in casi eccezionali viste le conseguenze che porta alla branca interessata.

4. SPERONATURA
Questo tipo di intervento, molto drastico, comporta l'asportazione di una gran parte della vegetazione (taglio corto).
È un taglio di raccorciamento eseguito sulla parte basale dei rami e delle branche che comporta, a livello fisiologico e in piante in equilibrio vegetativo: il risveglio delle gemme dormienti, soprattutto in prossimità del taglio, e la formazione di germogli (generalmente a "ciuffi") che entrano in competizione fra loro per mancanza di una cima dominante; sviluppo di rami vigorosi. È un taglio che generalmente si utilizza su piante già capitozzate, per selezionare i ricacci.
Poiché tutte le tecniche sopra elencate producono effetti diversi sulla pianta, in relazione alla specie arborea, tutti gli operatori devono essere opportunamente formati e qualificati per saper dosare in modo opportuno gli interventi in relazione all'individuo arboreo sul quale si opera, alle situazioni di fatto esistenti e agli obiettivi che si vogliono raggiungere.
Gli operatori devono tenere in considerazione i principali parametri tecnici: la specie sulla quale si opera, il suo portamento naturale (a cui la potatura, per quanto possibile, si deve sempre avvicinare "un albero ben potato non deve sembrare potato") o obbligato, il turno fra un intervento e l'altro, lo stato fitosanitario del soggetto.

Note:
- l'utilizzo di mastici da innesto è da considerarsi errato e dannoso per la protezione della ferita di taglio effettuata; una aspersione di prodotto rameico può invece essere utile a ostacolare il proliferarsi di spore fungine nel periodo immediatamente successivo al taglio.
- l'utilizzo di ramponi è vietato negli interventi di potatura (compresa la potatura delle palme), è invece consentito negli interventi di abbattimento, in accordo con la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro.
- è obbligatorio disinfettare gli attrezzi da taglio al passaggio da una pianta all'altra.

Interventi di potatura

Il termine "potare" non equivale a "tagliare", ma va inteso come quel complesso di interventi compiuti sulla chioma, aventi lo scopo di assecondare o modificare, se necessario, il naturale portamento dell'albero, per adattarlo alle caratteristiche dell'habitat urbano come sotto descritte. La potatura è un'esigenza dell'essere umano, non della pianta.
Gli interventi di potatura, attuati con le tecniche sopra descritte, si suddividono in:
1. potatura di trapianto;
2. potature di allevamento;
3. potature di mantenimento:
- potatura di rimonda;
- potatura di selezione;
- potatura spalcatura;

- forma obbligata;
- riequilibratura;
- diradamento;
4. potatura di contenimento;
5. potatura di risanamento e ricostruzione della chioma;
6. potatura delle conifere;
7. potatura delle palme.

1. POTATURA DI TRAPIANTO
L'intervento inizia nel periodo di permanenza in vivaio e si conclude all'atto della messa a dimora del soggetto. Gli interventi di potatura si effettuano sia in vivaio sia nei primi anni dopo la messa a dimora. L'obiettivo principale è quello di far sviluppare l'albero secondo il portamento naturale della specie, compatibilmente con le esigenze dell'ambiente urbano in cui l'albero va messo a dimora, asportando poco legno, perché una eccessiva riduzione dei rami ha effetti negativi sia sull'intero sviluppo della pianta che sull'apparato radicale.
Le piante usate in ambiente urbano si possono raggruppare in due categorie:
- alberi con tendenza al portamento piramidale, nei quali l'asse principale raggiunge la sommità della chioma (liquidambar, liriodendro, frassino, olmo, ecc.);
- alberi con tendenza al portamento a vaso, nei quali, ad una certa altezza dal suolo, l'asse principale si apre in un certo numero di branche primarie (platano, tiglio, ippocastano, ecc.).
Gli interventi principali previsti sono: il mantenimento della freccia apicale, l'identificazione del primo palco di branche, l'assicurare un corretto rapporto di dimensione tra il fusto e la chioma, la corretta selezione dei palchi di branche permanenti.

2. POTATURE DI ALLEVAMENTO
La fase di allevamento corrisponde ad un periodo di circa 10 anni dall'epoca della messa a dimora e si può suddividere in due sottoperiodi:
- di formazione: 2-3 anni;
- di libero sviluppo: 7-8 anni.
A seguito delle potature di trapianto l'individuo arboreo nel periodo di formazione subirà interventi di potatura a seconda delle forme di allevamento:
- nella "piramide" si dovranno diradare i rami malformati o in soprannumero, tenendo presente il principio di mantenere il tronco uniformemente rivestito;
- nelle forme "a vaso" è necessario allevare 3-5 getti opportunamente inseriti ed orientati sul fusto principale, possibilmente di ugual vigore. Le restanti ramificazioni vanno eliminate;
- se l'albero è posto in condizioni di sviluppare liberamente il suo portamento naturale durante la fase di allevamento si eseguiranno delle potature solo per asportare parti di vegetazione eccezionalmente malformata, e pertanto si interverrà il minimo indispensabile.
Verso il decimo anno dalla messa a dimora dell'individuo arboreo, verranno eseguiti interventi cesori mirati all'eliminazione dei rami troppo vigorosi, all'eliminazione dei rami malformati, all'eliminazione dei rami soprannumerari.
Sarà successivamente opportuno valutare, sulla parte restante di chioma, un intervento cesorio teso al completamento dell'impostazione della forma di allevamento prescelta.

3. POTATURE DI MANTENIMENTO
Le potature di mantenimento si concretizzano con le operazioni descritte nel paragrafo precedente, rappresentano gli interventi ordinari di gestione dell'albero con intervalli tra i turni di 5-7 anni per tutta la fase di maturità. Nella fase senile, in condizioni normali, gli interventi di mantenimento si limiteranno all'eliminazione del secco tramite rimonda.
- potatura di rimonda: consiste nell'eliminazione di tutte le parti secche, ammalate o deperienti, presenti sulla chioma. Per completezza di intervento, resta inteso che tale tipo di potatura comprende anche l'eliminazione dei succhioni e dei polloni, e di tutte le altre presenze estranee eventualmente rinvenute sugli alberi (ferri, corde, rampicanti che invadono gran parte della chioma, ecc.);
- potatura di selezione: si intende l'eliminazione di rami o branche in competizione tra loro per fenomeni di codominanza o a seguito di vecchi interventi di capitozzatura, che hanno generato ricacci non più selezionati. Intende ancora l'eliminazione di rami o branche mal inserite o che si intersecano tra loro. L'obiettivo è quello di ottenere una distribuzione quanto più possibile regolare delle branche e dei rami rimanenti, equilibrando la chioma, eliminando tutti i ricacci, i germogli epicormici e i polloni presenti al di sotto dell'impalcatura principale della pianta;
- potatura di spalcatura o innalzamento della chioma: consiste nell'asportazione dei rami bassi patenti, al fine di permettere la visibilità e per eliminare palchi con inserzioni deboli. Deve essere eseguita solo se necessaria in

quanto riduce la rastremazione dell'albero e ne peggiora la stabilità nei confronti del vento, innalzandone il baricentro;
- forma obbligata: potatura periodica volta a mantenere la forma impostata in età giovanile (pollarding, spalliera, colonnato, siepone);
- riequilibratura: si rende necessaria in condizioni in cui la chioma abbia subito un disassamento o quando sia parzialmente asimmetrica per riportarla in condizioni pressoché naturali;
- diradamento: consiste nella rimozione selettiva dei rami, al fine di favorirne l'alleggerimento, la penetrazione della luce al suo interno e la riduzione del peso della pianta.

4. POTATURA DI CONTENIMENTO
Rientra negli interventi straordinari da eseguirsi solo in casi specifici al fine di limitare l'espansione della pianta nel caso in cui questa vegeti in ambienti troppo ristretti. Comporta una riduzione del volume complessivo della chioma per una misura massima del 25-30% e si effettua attraverso tagli di ritorno e raccorciamento dei rami laterali, salvaguardando il portamento naturale delle specie. In nessun ramo potato viene interrotta la "dominanza apicale" esercitata dalla gemma terminale.

5. POTATURA DI RISANAMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA CHIOMA
Intervento di selezione dei ricacci dopo una capitozzatura o dopo eventi atmosferici straordinari, al fine di restituire alla pianta, per quanto possibile, il suo portamento naturale e la sua dominanza apicale. Questo tipo di intervento non rientra nei normali turni di potatura delle alberate cittadine, ma riveste carattere di straordinarietà, in quanto si interviene solo quando le piante presentano branche deperite a causa di attacchi di parassiti vegetali o animali oppure abiotici. Infatti, attacchi di insetti defogliatori (processionaria, limantria, euproctis, ecc.) oppure xilofagi (coleotteri cerambicidi o lepidotteri cossidi) possono essere contenuti oppure debellati se si procede alla eliminazione dei focolai di infestazione attraverso la rimozione delle parti di pianta colpite.
Allo stesso modo il diradamento dei getti sulle teste, l'asportazione di ramificazioni o monconi cariati e la riduzione di astoni cresciuti in seguito a drastiche riduzioni di chioma, possono ritenersi interventi di risanamento della chioma tesi al recupero e alla ricostruzione delle piante che hanno subito capitozzature anche reiterate, per quanto i danni inferti abbiano caratteristiche non reversibili. Tale pratica può essere una valida opzione in caso di alberature urbane compromesse da interventi cesori errati.
Considerata la peculiarità degli interventi e la delicatezza dei soggetti arborei a cui tale pratica è destinata, gli operatori che la eseguono devono possedere competenze specifiche su parassiti vegetali, animali oppure abiotici e basi di biomeccanica, in quanto tale pratica va a modificare sostanzialmente compressioni e trazioni sulle fibre, carichi e pesi in gioco su un esemplare arboreo non sano e parzialmente compromesso. Tale intervento deve essere supervisionato da un tecnico abilitato.

6. POTATURA DELLE CONIFERE
Si sottolinea che un'azione cesoria sulle conifere va attuata solo se strettamente necessaria, in quanto queste specie hanno minori capacità di reazione e restano più visibilmente mutilate da interventi errati.
Gli interventi da eseguire saranno:
- rimonda del secco: comporta l'eliminazione di tutte le ramificazioni secche;
- spalcatura: comporta l'eliminazione delle branche (palchi) più basse, si dovranno eliminare solamente le ramificazioni deboli e discendenti;
- eliminazione delle branche con inserzione debole: comprendono branche in torsione, discendenti o con problematiche morfologiche;
- contenimento: solo in casi di ridimensionamento per conflitti con le strutture mediante tagli di ritorno. Tali interventi potranno essere adottati solo in casi di estrema necessità e previa autorizzazione;
- spignatura: in caso di *Pinus pinea* aventi come bersaglio aree con un target sensibile verranno asportati quanti più strobili possibili al fine di ridurre l'impatto sul target (strade, scuole, aree pedonali, monumenti, ecc).

7. POTATURA DELLE PALME
Le Palme sono piante con una morfologia, una struttura ed un aspetto molto diversi dalla maggior parte degli altri alberi.
L'accrescimento avviene per aggiunta di foglie centralmente sulla chioma, e secondo una spirale originata dall'unica gemma presente (detta gemma apicale): dalla gemma apicale si generano le nuove foglie perfettamente verticali, racchiuse in una teca di tessuto spugnoso, in principio chiamate lance.
Le lance si dischiudono, divenendo foglie, con un lento processo di maturazione e spostamento verso l'esterno e verso il basso, passando da verticali a orizzontali e poi piegandosi verso il basso quando perdono vitalità.
Le palme, normalmente, non necessitano di potatura, ma in alcuni casi è utile provvedere al taglio delle sole foglie più basse, ovvero quelle secche, poiché è facile che cadano a terra da sole, anche senza vento, con rischio di creare danni a persone e/o cose (in alcune specie le foglie portano sul picciolo delle spine basali molto grandi,

appuntite e rigide). Anche i caschi di frutti (datteri o simili) vanno rimossi, possibilmente prima della maturazione, per evitare la cascola dei frutti maturi che imbrattano la zona sottostante ed attirano i roditori.
La potatura si esegue nel periodo invernale (a causa di possibili infestazioni da Punteruolo rosso delle palme ed altri) dal basso verso l'alto, fino ad arrivare alle foglie verdi e orizzontali, poiché queste danno il maggior apporto energetico alla pianta essendo quelle più esposte ai raggi solari.
Non vi è alcuna ragione biologica per rimuovere foglie verdi e sane, con angolo di inserzione acuto, anzi, facendolo si compromette la salute delle piante: le palme hanno bisogno delle fronde verdi per incrementare il diametro del fusto, produrre nutrimento costante e continuare a vegetare.
Per i tagli dovranno essere usati strumenti affilati e indenni da patogeni, avendo cura di lasciare parte del picciolo nel cosiddetto capitello (di non eccessive dimensioni), mentre il fusto deve essere ripulito dai vecchi peduncoli. Non si deve mai tagliare "rientrando" nel fusto perché la palma non è in grado di ricostruire i tessuti asportati, e quel punto rimarrebbe sempre un pericoloso fattore di debolezza strutturale.

Epoca per l'esecuzione della potatura

Il periodo in cui viene eseguita la potatura ha una notevole influenza sul comportamento dell'albero in quanto provoca reazioni diverse sull'accrescimento complessivo, sullo sviluppo vegetativo e sulla sensibilità a determinati attacchi parassitari. Il periodo più adatto per eseguire la potatura secca è quello di massimo riposo vegetativo dell'albero. Le potature troppo anticipate riducono la possibilità di assimilazione di sostanze di riserva nelle radici a causa dell'asportazione di foglie che sono ancora in elaborazione, foglie che non vengono più riformate, in quanto le gemme non vegetano più fino alla primavera successiva. Ciò porta come conseguenza una riduzione dell'attività nello sviluppo della radice, con conseguente danno per la ripresa vegetativa nel periodo primaverile. Nelle giornate invernali più fredde la potatura non è consigliabile perché i rami, induriti dal gelo, sono fragili e si spezzano facilmente. La potatura troppo posticipata, quando l'albero ha iniziato l'attività vegetativa, provoca un indebolimento complessivo del soggetto in quanto il grande numero di germogli che si sviluppano comporta un elevato consumo delle sostanze di riserva che non vengono prontamente reintegrate. Inoltre, durante l'esecuzione vi è il rischio di danneggiare la nuova vegetazione.
Per le conifere si consigliano potature nel periodo successivo alla fioritura; tali piante potranno comunque subire interventi di potatura in tutti i periodi dell'anno. La potatura leggera a carico di rami fini e l'asportazione di materiale morto può essere eseguita in qualsiasi momento.

Intensità

È la percentuale di fogliame che viene asportata rispetto alla chioma complessiva. In condizioni normali non deve superare il 20% (del fogliame o del potenziale fogliame); una potatura lieve asporta circa il 10% del fogliame, una potatura media il 20% mentre una potatura intensa più del 20%. Le potature intense rientrano negli interventi straordinari soggetti ad autorizzazione.

Consolidamenti

Con il termine "consolidamento" si intendono tutti gli interventi atti a migliorare la sicurezza dell'intorno del soggetto arboreo sul quale vengono installati sistemi a carattere statico e dinamico. I consolidamenti possono spaziare dalla costruzione di strutture autoportanti che sostengano la pianta fino alla legatura delle sue parti aeree al fine di aumentare la coesione tra le parti della chioma. Gli interventi possono essere destinati sia ad alberi ordinari che a piante di alto valore ornamentale e storico. I materiali impiegati possono essere molto diversi tra loro (acciaio, legno, nylon, polipropiplene, polyamide, polyestere, dyneema), essere usati contemporaneamente ed avere finalità completamente differenti a seconda del soggetto arboreo al quale sono destinate. Tali installazioni devono essere progettate ed autorizzate da un tecnico abilitato, che ne assume la responsabilità e devono essere realizzate da personale in possesso di requisiti di formazione professionale specifica.
I consolidamenti installati devono essere controllati a cadenza annuale per tutta la durata della vita della pianta.
Pratiche di consolidamento sono:
- sostegno;
- puntellamento;
- ancoraggio;
- cablaggio sia statico che dinamico.

Pratiche e concetti obsoleti, scorretti e dannosi

Le pratiche di seguito elencate sono vietate per la loro natura distruttiva sulle piante.

CAPITOZZATURA
Questo tipo di intervento drastico è soggetto a sanzione. Comporta l'asportazione di ampie porzioni di chioma o della chioma intera con tagli internodali, oppure con tagli nodali qualora condotti in corrispondenza di una ramificazione laterale non sufficientemente sviluppata in diametro (falso taglio di ritorno). Con tale intervento si creano danni permanenti all'albero, talvolta mortali (in funzione dell'entità del taglio, della specie, delle condizioni vegetative e di sviluppo, ecc.). Tali danni, immediati e futuri, sono così riassumibili:
- perdita di funzionalità di parte del sistema vascolare per esposizione dei vasi all'aria nelle sezioni di taglio, talvolta con disseccamento dell'intera branca mozzata;
- infezione di agenti patogeni attraverso le ferite da potatura, con formazione di carie, cancri, ecc.;
- grave stress energetico per perdita di superficie fogliare foto-sintetizzante e di riserve di zuccheri accumulate nel legno asportato;
- indebolimento dell'apparato radicale per richiamo delle riserve energetiche ivi conservate verso le zone di taglio al fine di riformare una nuova chioma (formazione di ricacci o succhioni);
- decadimento del valore ornamentale e della stabilità dei rami per alterazione permanente della naturale architettura della chioma;
- compromissione nel medio-lungo periodo della stabilità meccanica dell'albero, sia di quella epigea (a causa delle carie al castello o al fusto) sia di quella ipogea (marciume radicale);
- decadimento generale dell'albero e compromissione della sua longevità.
Quindi tale pratica non migliora la vitalità e la stabilità meccanica dell'albero, ma ne aggrava le condizioni, aumentando i costi di gestione della pianta.
È un'operazione errata, la cui esecuzione deve essere circoscritta a casi specifici e preventivamente autorizzata (l'esecuzione della capitozzatura può essere accettata solo quale intervento propedeutico nella riduzione del rischio e prelude ad un successivo intervento di abbattimento).
In letteratura sono reperibili numerosi studi ed esempi che concordano sulla dannosità della capitozzatura quale pratica colturale.

INTERVENTI DI POTATURA ERRATA SU PINI DOMESTICI (*Pinus pinea*)
Le piante appartenenti a questa specie possono avere un valore paesaggistico importantissimo all'interno del territorio comunale. Ogni intervento errato porterà a danni, spesso irreversibili, sia sul singolo esemplare che sul paesaggio.
Trattandosi di conifere, gli interventi colturali, se non effettuati con cognizione di causa, comporteranno danni, spesso irreversibili con conseguenze importanti sulla loro stabilità, anche tenuto conto dello specifico profilo di cedimento di questa specie (principalmente per scalzamento della zolla radicale).
In generale, si consideri che non potendo il pino ricacciare dalle zone di taglio la nuova vegetazione sarà prodotta sempre più in alto o all'estremità dei rami. Pertanto, ad ogni intervento di spalcatura eccessiva, di diradamento o depauperamento della chioma, l'albero risponderà con una pronta crescita in altezza e con l'innalzamento del baricentro, da cui deriva un sicuro peggioramento della stabilità meccanica.
Gli interventi errati di potatura su questa specie sono:
- spalcatura eccessiva: il *Pinus pinea* mantiene naturalmente una chioma compatta ed uniforme, i palchi più bassi riducono l'incidenza del vento all'interno della chioma, limitando le rotture di ramificazioni per torsione e sbrancamento; saranno da eliminare solo le branche patenti prossime al crollo, con inserzione debole o con torsione. Poiché nell'evoluzione della chioma del pino, in funzione della sua età, si passa da una chioma tendenzialmente globosa in fase giovanile ad una forma ellissoidale appiattita verso la maturità, è preferibile effettuare interventi di piccola entità in più riprese durante la vita dell'albero, in luogo di pochi interventi di forte intensità.
- coda di leone: si intende un intervento che elimina drasticamente, per tutta la lunghezza della branca, i rami secondari, lasciando la vegetazione esclusivamente in posizione apicale, con aumento del carico in punta (conferendo alla branca la tipica forma della coda di un leone); la branca sarà più debole, quasi priva di vegetazione, maggiormente esposta agli eventi atmosferici (e a predisporla maggiormente a fenomeni di rottura improvvisa come il Sudden Branch Drop - caduta improvvisa in assenza di vento).
- diradamento: il diradamento crea problematiche interne alla chioma. La chioma, per ridurre le sollecitazioni interne, deve essere uniforme, compatta e densa; se viene svuotata all'interno, aumenteranno i fenomeni torsionali e si ridurranno le capacità della pianta di dissipare l'energia indotta dal vento, con conseguente caduta di branche. Il diradamento deve essere attentamente calibrato, di limitata entità ed a carico di ramificazione giovane e sottile.

EFFETTO VELA

Questa terminologia male interpreta gli effetti che il vento ha sulla chioma. Viene spesso presa in considerazione per giustificare potature eccessive e indiscriminate, sul pino come su altre specie. La composizione della chioma e la sua architettura contribuiscono a dissipare la forza del vento, tramite l'assorbimento e il movimento. Pertanto, un diradamento eccessivo ed uno svuotamento della chioma non è mai una pratica efficace per la riduzione del carico da vento, ma avrà esclusivamente un effetto di irrigidimento della struttura con maggior facilità di rottura di parti della pianta.

TAGLI DI ELEVATO DIAMETRO

Tagli di elevato diametro comportano la formazione di ferite che necessitano di molto tempo per chiudersi e sono facili vie d'accesso per i patogeni (vedi CODIT - Compartmentalization Of Decay In Trees). Si dovrà quindi evitare, quanto più possibile, di asportare branche di grandi dimensioni.

DENDROCHIRURGIA

Per dendrochirurgia si intende la pratica di asportare la parte deperita e/o deperiente del legno cariato dai fusti e dalle branche degli alberi attaccati da patogeni fungini. Detta pratica ha origini pressoché sconosciute in quanto diffusa nella cura degli uliveti con il nome di slupatura.

La dendrochirugia, con l'asportazione del materiale degradato fino ad arrivare al legno sano, interrompe o elimina le barriere di difesa approntate dall'albero, permettendo un ritorno del patogeno che diventa molto più aggressivo, in quanto favorito dall'indebolimento progressivo dell'ospite. Questa operazione è tradizionalmente accompagnata da operazioni di disinfezione che

vanno dall'uso di ossicloruro di rame a diverse tipologie di mastici.

La dendrochirurgia è una pratica obsoleta e pericolosa, che va assolutamente evitata, soprattutto su alberi vetusti. Le attuali conoscenze di biologia e fisiologia degli alberi dimostrano che l'albero è perfettamente in grado di "autoripararsi". La dendrochirurgia leggera, o slupatura (intesa come asportazione del materiale legnoso completamente degradato, senza intaccare in alcun modo né il legno secco, né tantomeno le barriere di compartimentazione), può essere ammessa su alberi inseriti in contesti di rilevanza storico paesaggistica. Si sottolinea che le cavità derivanti da tali interventi non devono essere richiuse mediante l'apposizione di materiali di qualsiasi tipologia.

ALLEGATO N. 8

Di seguito viene allegata la “SCHEDA DI SEGNALAZIONE ALBERO MONUMENTALE/FORMAZIONE VEGETALE MONUMENTALE” come da disposizioni nazionali e regionali vigenti.

CENSIMENTO ALBERI MONUMENTALI
Legge 14 gennaio 2013, n. 10 art. 7

SCHEDA DI SEGNALAZIONE ALBERO MONUMENTALE/FORMAZIONE VEGETALE MONUMENTALE

DATI IDENTIFICATIVI:

Nome comune o nome scientifico:……

Altezza stimata (m):……..Circonferenza fusto/i misurata ad 1,30 m da terra (cm):……

Posizione: albero singolo ☐ filare ☐ viale alberato ☐ gruppo ☐ bosco ☐

Numero di esemplari per gruppo o filare:……

UBICAZIONE:

Comune di: ……..……Località: ……

☐ ☐

Via/piazza:……..

Proprietà: pubblica privata

proprietario:……..……..

Ambiente urbano: verde privato ☐ verde pubblico ☐

Ambiente extraurbano: bosco ☐ coltivi ☐ sponde fiumi o laghi ☐

altro:.....

MOTIVO DELLA SEGNALAZIONE:

Dimensioni notevoli _____

Forma o portamento particolari _____

Rarità botanica _____

Valore architettonico _____

Valore storico, culturale o religioso ___

Valore paesaggistico _____

Descrizione della motivazione:

DATI DEL SEGNALANTE

Cognome:……Nome:…….In

dirizzo:……T

elefono:……Mail:…….Da

ta:……..Firma:……..

ALLEGATO N. 9

Autorizzazioni per il verde privato

Per il verde privato sono ritenuti oggetto di protezione e soggetti all'applicazione delle prescrizioni del presente allegato:
- gli alberi monumentali come definiti dall'art.7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani";
- gli alberi aventi un tronco con una circonferenza di almeno 100 cm misurata a 1,30 m dal colletto e/o di almeno 5 m di altezza, ad eccezione delle piante aliene invasive di rilevanza unionale secondo il Reg. UE n. 1143/2014;
- tutto il verde compreso nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del D.lgs. 22/01/2004, n. 42.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento:
- le piante all'interno di aziende vivaistiche;
- gli alberi destinati alla frutticoltura;
- tutte le tipologie di alberi e alberature non espressamente elencate nel presente articolo e non soggette a tutela per altri dispositivi normativi.

Per gli interventi di abbattimento in area privata riguardanti le tipologie sopra indicate, il titolare dell'area all'interno della quale è situato l'albero o gli alberi su cui si intende intervenire deve richiedere il preventivo parere del competente Ufficio Verde comunale presentando apposita istanza ed ottenerne l'autorizzazione.
Tale istanza deve contenere i seguenti elementi:
1. estremi identificativi del richiedente e sua qualità (ad es.: proprietario, comproprietario a nome degli altri in caso di multiproprietà, usufruttario, concessionario, legale rappresentante, amministratore di condominio), allegando copia del documento di identità in corso di validità;
2. delega del proprietario, nel caso in cui l'istanza sia presentata da persona diversa o in caso di esistenza di più proprietari;
3. luogo dell'intervento;
4. assenza o presenza di pratiche edilizie o comunicazioni di inizio lavori ancora efficaci al momento della presentazione dell'istanza;
5. eventuali atti di assenso:
   - autorizzazione paesaggistica semplificata in caso di interventi di lieve entità, elencati nell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017, ricadenti in zona tutelata ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - qualora le opere comportino alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici;
   - autorizzazione paesaggistica ordinaria in caso di interventi ricadenti in zona tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - qualora le opere comportino alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici e non siano incluse nell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;
   - parere/nulla osta Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, per interventi su immobili tutelati ai sensi della Parte II, Titolo I, Capo I del D.lgs. n. 42/2004;
   - parere/nulla osta Regione per prevenzione diffusione patologie e/o parassiti vegetali;
   - parere/nulla osta Enti parco, qualora la proprietà privata si trovi all'interno di un parco;
   - parere/nulla osta ai sensi della Legge n. 10/2013, qualora si tratti di albero monumentale;
   - altra documentazione (ad es. verbale di assemblea condominiale, nei casi previsti);
6. perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato con le motivazioni della richiesta di abbattimento in relazione alla valutazione di stabilità dell'albero;
7. esaustiva documentazione fotografica della/e pianta/e oggetto della richiesta con evidenza delle problematiche riscontrate e le immagini di contesto e inserimento nel paesaggio;
8. indicazione della zona nella quale si intende effettuare una nuova piantumazione a compensazione dell'abbattimento, preferibilmente nella stessa proprietà privata oppure, in caso di giustificata impossibilità, in area pubblica congiuntamente individuata con il preposto Ufficio Verde.

L'Ufficio Verde comunale ha 30 giorni di tempo per rispondere alla richiesta di abbattimento presentata. Se non giunge risposta entro i termini vale la regola del silenzio-assenso e si può procedere all'abbattimento.

L’Ufficio ha anche la facoltà di non autorizzare l’abbattimento richiesto, qualora le criticità poste a fondamento della richiesta siano risolvibili con interventi di riduzione del rischio delle alberature o attraverso opere di ordinaria e/o straordinaria cura e manutenzione. L’eventuale diniego non solleva la proprietà dal dovere di custodia sancito dall’art. 2051 c.c. Il proprietario deve, pertanto, controllare periodicamente le condizioni fitostatiche della/e pianta/e e segnalare con tempestività eventuali mutamenti peggiorativi anche ai fini di una rinnovata valutazione dell’istanza.
L'autorizzazione dovrà contenere contestualmente le prescrizioni vincolanti di nuova piantumazione a compensazione ambientale delle perdite subite secondo quanto previsto dall’art. 38 del presente Regolamento, secondo i criteri proposti nell’Allegato 11 e le indicazioni che vengono fornite di volta in volta dal competente Ufficio Verde, comunque entro 12 mesi dall’emissione della stessa.
L’inottemperanza alle prescrizioni è soggetta a sanzione.
Qualora, in caso di abbattimento, sia accertata l’insussistenza dello stato di necessità o straordinarietà, saranno applicate le sanzioni previste per l’abbattimento senza autorizzazione, secondo la disciplina vigente.
Lo stato delle piante messe a dimora in sostituzione sarà verificato dal competente Ufficio Verde dopo un anno dall’autorizzazione all’abbattimento o dalla presa d’atto di cui all’art. 38. In caso di mancato attecchimento, i soggetti titolari dell’autorizzazione saranno tenuti a sostituire le piante con dei nuovi impianti di valore equivalente entro giorni 30 dall’accertamento, o nel primo periodo agronomico idoneo successivo, incrementando il valore della pianta ad un anno dall’impianto.
All'abbattimento di una alberatura deve seguire la rimozione della ceppaia. Nel caso di mancato nuovo impianto, deve essere eseguita la ricompensa di terriccio vegetale sino al piano di calpestio. Ove possibile, nelle aree verdi, fatte salve esigenze fitosanitarie, ragioni di sicurezza, igiene e decoro, e nel rispetto delle norme a tutela del bilancio arboreo, saranno conservati gli alberi morti nonché le ceppaie ospitanti specie animali e vegetali non comuni utili per l’equilibrio dell’ecosistema.
L’abbattimento degli alberi sul territorio comunale si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e, di norma, può avvenire nel periodo che va dal 1° ottobre al 28 febbraio, e per i cuccioli di mammiferi (scoiattoli, moscardini, ecc.) presenti nelle cavità delle alberature, salvo deroghe rilasciate dagli enti preposti per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell’incolumità pubblica.
L’abbattimento può essere effettuato senza autorizzazione solo in caso di pericolo imminente di crollo, e comunque nei casi di necessità e urgenza, da comunicare tempestivamente al competente Ufficio Verde, corredando la segnalazione con fotografie a comprova della situazione di rischio.

ALLEGATO N. 10

La tutela degli alberi nelle aree di cantiere per opere nuove o temporanee

Le attività che si svolgono in un cantiere possono essere devastanti per gli alberi interni all'area di lavoro e per quelli nelle immediate vicinanze.
Le lesioni visibili, come branche rotte e ferite al tronco, sono solo una parte del danno. Nella maggior parte dei casi è l'apparato radicale a subire il maggior danno e a causare la perdita/riduzione di vitalità dell'albero e di sicurezza per la pubblica incolumità.
Possibili danni alle alberature all'interno di cantieri:
- lesioni al fusto ed ai rami;
- compattamento del terreno nella zona esplorata dalle radici;
- lesioni dell'apparato radicale (scavi) e lesioni alle radici superficiali (passaggio di mezzi meccanici);
- innalzamento del terreno esplorato dalle radici (riporto di terra), interramento del colletto (zona di passaggio tra radici e fusto).

In caso di cantieri che abbiano al loro interno alberi di prima o seconda grandezza è richiesta un'analisi ambientale preliminare a firma di un tecnico abilitato, in cui siano descritte le misure per la tutela degli alberi durante tutta la durata del cantiere.
Tale documento, indispensabile per ottenere le necessarie autorizzazioni, dovrà rimanere disponibile in cantiere. Anche nel caso di necessità di installazione di ponteggi che interferiscono con le chiome, è necessaria la supervisione di un tecnico per la salvaguardia delle stesse.
In sede di collaudo l'Amministrazione accerta che non siano stati causati danni alla vegetazione presente. In caso di danneggiamento la ditta si dovrà far carico dei possibili interventi di cura da eseguire sulla pianta danneggiata, secondo le prescrizioni dell'Ufficio competente.
Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante. Sono vietate le attività di seguito elencate nelle aree sottostanti e circostanti le alberature (aree di pertinenza dell'albero APA art. 17 Regolamento) o sulle piante stesse:
- il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, oli, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
- l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura (all'interno dell'aiuola dove vegeta la pianta);
- causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
- l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli e simili;
- il riporto o asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
- il deposito di materiali. È vietato utilizzare le aree di pertinenza degli alberi e degli arbusti per depositi anche temporanei di materiale, strutture o allestimenti.

Nelle aree di pertinenza degli alberi è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato solo un parziale interramento nella misura massima di 15 cm con materiale altamente drenante. Sono vietati, inoltre, l'asporto di terriccio e gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere;
- il transito di mezzi, costipamento e vibratura. In corrispondenza dell'apparato radicale delle piante è vietato il transito e la sosta di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui il transito e la sosta avvengano su una superficie pavimentata. Il costipamento e la vibratura sono da evitare nelle aree di pertinenza degli alberi e così la compressione forte, con effetto battente-vibrante, praticata con rulli compressori vibranti o piccole macchine a compressione per asfaltare in zone di marciapiede.

È vietato l'utilizzo di mezzi con cingoli metallici nella ZPR. In caso di costipamento del terreno nelle zone di protezione radicale, alla fine del cantiere, la ditta che ha eseguito il lavoro dovrà provvedere, a proprie spese, ai lavori di arieggiamento del terreno, ad esempio con tecniche che utilizzano aria compressa.

Protezione degli alberi

Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso, sotto la supervisione di un tecnico abilitato. La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma e all'apparato radicale. Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza, previa interposizione di una fascia

protettiva di materiali cuscinetto (pneumatici o altro materiale similare). In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, o preventivamente sottoposta a potatura, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione. Le protezioni dovranno essere efficienti durante tutto il periodo di durata del cantiere e dovranno essere rimosse al termine dei lavori.
Tutte le prescrizioni del presente allegato valgono per tutta la durata del cantiere dall'inizio dell'allestimento fino allo smontaggio; l'eliminazione della protezione delle alberature dovrà avvenire contestualmente alle ultime operazioni di pulitura dell'area di cantiere.
Alla fine delle operazioni di pulitura del cantiere, le aree interessate dovranno risultare prive di residui.
A chiusura dei lavori il tecnico dovrà redigere una relazione relativa alla corretta esecuzione degli interventi a tutela delle alberature e la valutazione complessiva dell'esemplare da un punto di vista biologico, fitosanitario e fitostatico.
Qualora lo scavo sia avvenuto in assenza di un tecnico abilitato, la stabilità delle piante deve essere certificata comunque tramite l'utilizzo di analisi strumentali a discrezione del tecnico.

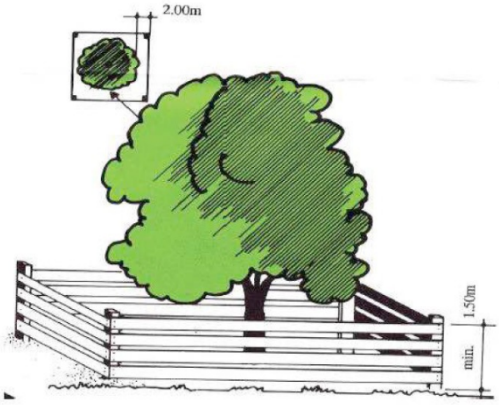

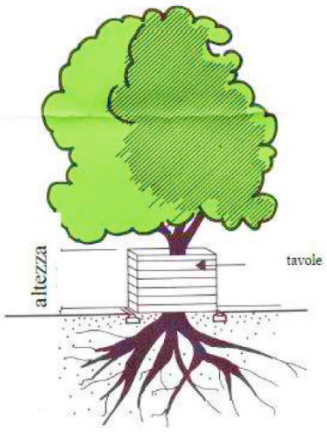

Area di marciapiede con spazio insufficiente
La distanza dalla strada deve essere conforme alle leggi sulla circolazione

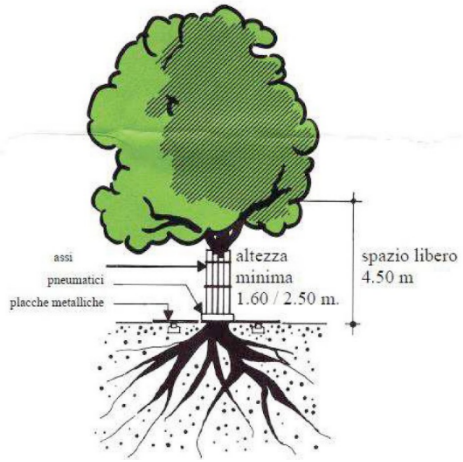

Acqua di falda

In caso di installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda, l'intervento dovrà essere preventivamente valutato dall'Ufficio, che prescrive i provvedimenti idonei alla conservazione delle piante, ivi compresa l'irrigazione delle superfici, al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno.

Scavi in prossimità degli alberi

Gli scavi devono far riferimento al Regolamento Scavi e al presente Regolamento (vedi distanze art. 14). Gli scavi nella zona degli alberi non devono restare aperti più di 24 ore, salvo particolari autorizzazioni o condizioni climatiche (pioggia o neve). In caso di scavo aperto per un periodo maggiore le radici devono essere protette e mantenute umide. Se sussiste pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici sono da coprire con materiale isolante.
Il riempimento degli scavi deve essere eseguito al più presto. I lavori di livellamento nella ZPR sono da eseguirsi preferibilmente a mano.
Interventi agronomici specializzati quali potature, concimazioni, ecc. potranno essere necessari per la salvaguardia delle alberature e l'incolumità pubblica e dovranno essere eseguiti da imprese specializzate, acquisita l'autorizzazione da parte degli Uffici competenti.
La posa di nuovi cavi o tubazioni è da eseguirsi come da Regolamento Scavi. I lavori di scavo nella ZPR sono da eseguirsi preferibilmente a mano, con aria compressa o con aspiratori e sempre alla presenza di un tecnico abilitato che assista la Direzione dei Lavori. Le radici accidentalmente danneggiate sono da tagliare in modo netto e disinfettate a regola d'arte sotto la supervisione di un tecnico abilitato, che ha il compito di trovare soluzioni tecniche idonee in caso di presenza di radici. Radici più grosse sono da sottopassare con tubazioni senza ferite, e vanno protette contro il disseccamento (per esempio con juta o PVC).
In caso di scavi autorizzati, da eseguirsi in deroga alle distanze minime, o in caso di scavi da eseguire in urgenza, tutte le lavorazioni eseguite in deroga alle distanze minime come da Regolamento Scavi, devono essere supervisionate da un tecnico abilitato che assista la Direzione Lavori e che, a fine lavori, rediga una relazione di corretta esecuzione degli interventi in prossimità delle alberature.
Quanto descritto vale anche per scavi effettuati su suolo pubblico in prossimità di alberi siti in giardini privati.

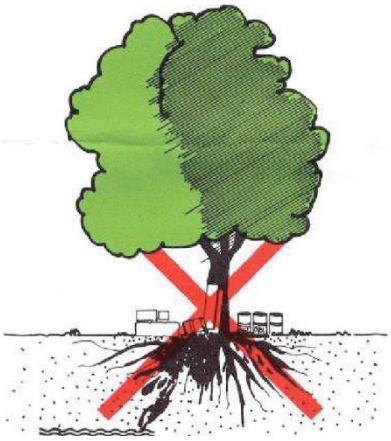

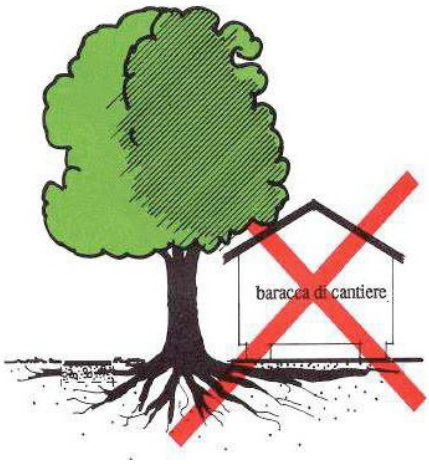

Riporto e asporto di terreno

Nella zona di protezione radicale non debbono essere depositati materiali terrosi poiché questo può causare marciumi radicali. Laddove il progetto preveda un rialzamento del piano di campagna, l'impresa dovrà definire la tipologia di sistemazione finale. In particolare, la ZPR dovrà rimanere alla quota originaria prevedendo adeguato drenaggio.

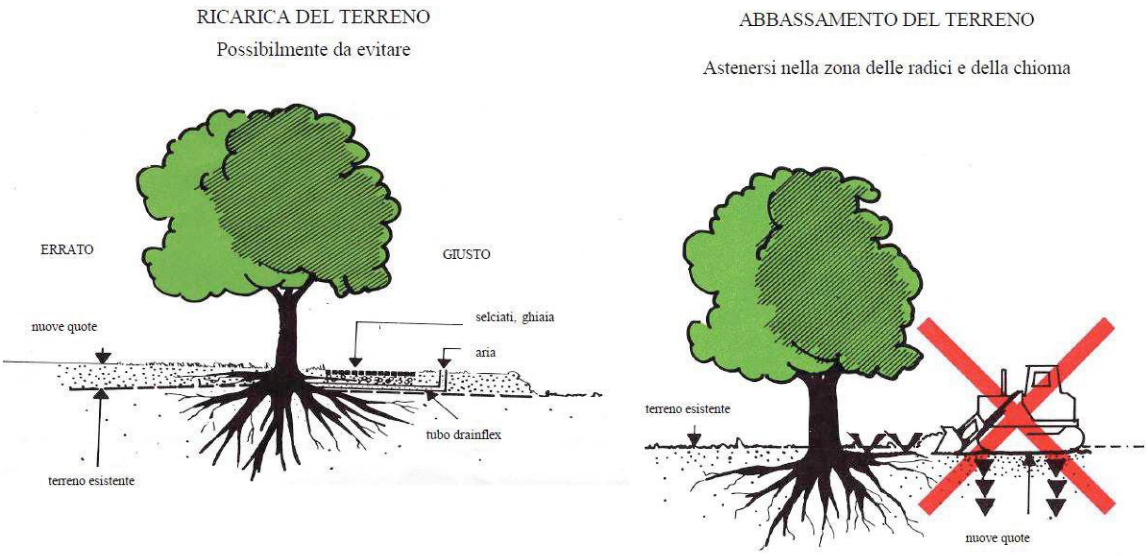

Costipamento

Occorre impedire, quando possibile, il passaggio dei mezzi di lavoro nella zona di protezione radicale perché questo può causare costipamento del terreno e quindi una situazione di forte sofferenza per la pianta, adottando accorgimenti tecnici utili a prevenirlo.

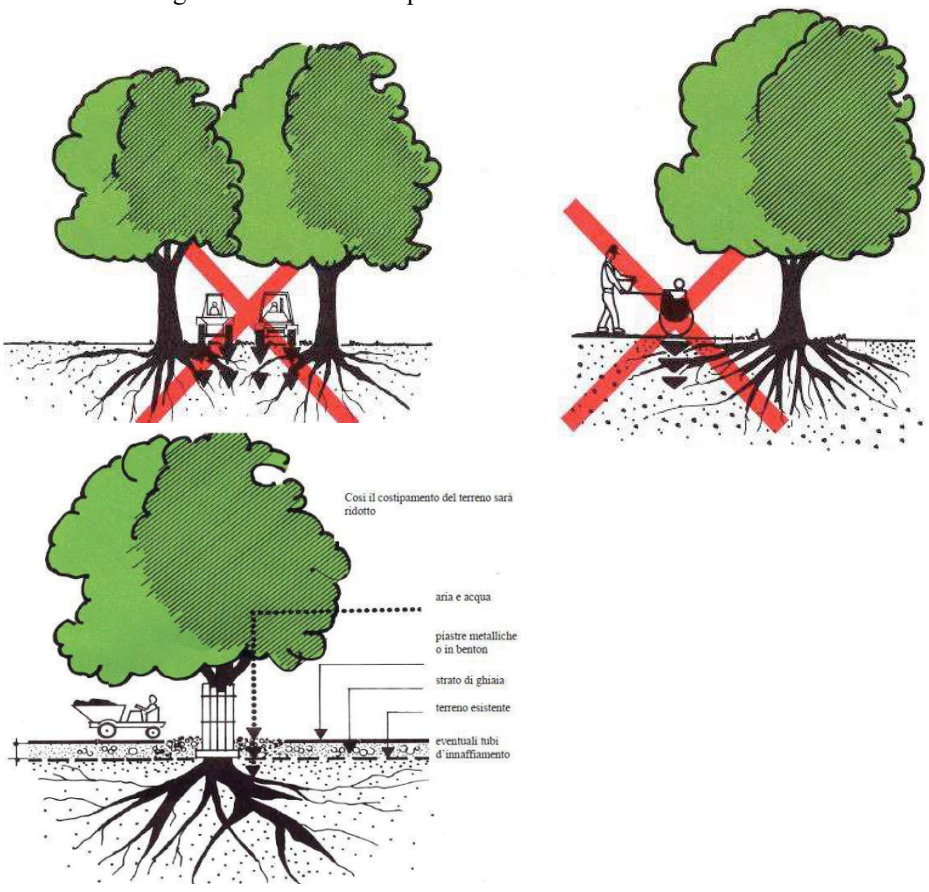

ALLEGATO N. 11

Metodologie per la stima del valore ornamentale e del danno biologico di una pianta

Si fa brevemente cenno al metodo più usato per la stima del valore ornamentale ai fini di una uniformità di valutazione del bene ecologico. Il metodo di riferimento per la valutazione dei danni è quello comunemente conosciuto come “metodo svizzero modificato” e successivi adeguamenti, e tiene conto dei seguenti parametri relativi alla pianta danneggiata: specie vegetale, valore estetico, ubicazione, dimensioni.
Il dato tecnico-economico che scaturisce da tale valutazione viene poi integrato dall’onere delle operazioni di corretta posa e manutenzione ordinaria del soggetto arboreo di sostituzione.

Metodologie per la stima del valore ornamentale

A) ABBATTIMENTI

1. Nel caso l’Ente competente debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli, o di atti di vandalismo oppure debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree/sedi di nuovi interventi infrastrutturali, il Comune di Trani si riserva il diritto di richiedere "l'indennizzo" determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti.
2. Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili assegnate in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto indicato nelle tabelle sottostanti.
3. L'indennizzo complessivo sarà determinato da una formula che tiene conto dei seguenti parametri:

a - Prezzo di vendita al dettaglio: ricavato dal vigente Prezziario Opere Pubbliche della Regione Puglia e/o Prezziario Nazionale Assoverde, o dalla media di tre preventivi di vivaisti produttori firmata da un professionista abilitato, qualora la specie non sia annoverata nei predetti prezziari;

b - Indice relativo alla specie e varietà: b = a/10
Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una giovane pianta di circonferenza fusto 14-16 cm per specie arboree decidue e sempreverdi e altezza pianta 100-125 cm per specie delle famiglie *Cupressaceae* e *Arecaceae*, vaso da 2 litri per specie arbustive, rampicanti, tappezzanti, annuali o biennali;

c - Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario:

10	pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare e/o monumentale
9	pianta sana, vigorosa, in gruppi da 3 a 5 esemplari
8	pianta sana, vigorosa, in gruppo superiore a 5 o in filare
7	pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare
6	pianta sana, media vigoria, in gruppo da 3 a 5
5	pianta sana, media vigoria, in gruppo superiore a 5 o in filare
4	pianta sana, poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo solitaria o esemplare
3	pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo in gruppo, filare o solitaria
2	pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo e/o malformata, in gruppo, filare o solitaria
1	pianta senza vigore, malata
0,5	pianta priva di valore

d - Indice secondo la localizzazione (in riferimento al P.U.G. 2009):

10	centro antico *
8	centro ottocentesco-moderno **
6	zone di espansione residenziale (estensive e intensive) ***
4	zone produttive (agricole, artigianali, industriali)
2	zone rurali e verdi, comprese zone costiere a Nord e Sud verso comuni confinanti ****

* il centro antico è delimitato da Via Maiorano, Barisano da Trani, G. Bovio, Piazza della Repubblica, Cavour, Commeno, Villa comunale
** il centro mod. è delimitato da Via Finanzieri, 126esima Str. da den., Barletta, Papa Giovanni XXIII, imp. ferroviario, Imbriani, Tasselgardo
*** le zone di espansione residenziale comprendono: zona a Nord di Via Papa Giovanni XXIII e Andria, zona tra imp. ferroviario e SS 16 bis, Capirro, Lungomare e Matinelle
**** Boccadoro (Nord) e Matinelle (Sud)

e - Indice secondo le dimensioni:

Tabella A: Prospetto sintetico per la determinazione dell'indice al variare delle dimensioni del tronco
(Per valori intermedi si opera un'interpolazione lineare oppure si assume il valore più alto).

Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

f - Deprezzamento:
Il deprezzamento è calcolato solo se i danni rilevati risultino non generati volutamente e/o pregressi allo scopo di invalidare tale calcolo:

- piante con danni o ferite di modesta identità: da 5% a 10%;
- piante mantenute a dimensioni ridotte per esigenze di stabilità (messa in sicurezza): da 10% a 30%;
- piante con ferite e cavità di rilevanti dimensioni: da 30% a 50%;
- piante con ferite e cavità e presenza di capitozzature: da 50% a 70%.

g - Valore ornamentale:

V.o. = (b x c x d x e) - f

I ***= indennizzo (ornamentale) spettante al Comune di Trani***
V.o. ***= valore ornamentale***
S.a. ***= spese di abbattimento (se sostenute dalla Città)***
V.1. ***= valore di mercato o valore da prezziario dei lavori agroforestali per taglio di recupero dei boschi della regione Puglia rispetto legname da opera ritraibile (se incamerato dalla Città)***

I = V.o. + S.a. - V.1.

Tabella B: Esempio di applicazione della formula con valori concreti

N. pianta	Riferimento prezziario	Specie	Prezzo di vendita (Euro)	Indice a/10	Indice estetico sanitario	Indice località	Indice dimensioni	Totale parziale	Deprezzamento		Valore ornamentale (Euro)
									%	(Euro)	
			a	b	c	d	e		f		

X	X	*Ulmus spp.*	121,878	12,1878	10	10	1	1.218,78	10	121,878	**1.096,902**

B) ULTERIORI INDENNIZZI

Si definisce tale il danno arrecato ad una parte della pianta che determina un deprezzamento della stessa o che rende necessarie delle spese straordinarie di cura per il suo ripristino.

1) Indennizzo per interventi sulle branche, rami e chioma

L'indennizzo sarà quindi determinato dalla seguente formula:

I = V.o.p. – V.o.s. + S.m.

dove:

I **= indennizzo**

V.o.p. **= valore ornamentale precedente l'intervento (calcolato come da punto A)**

V.o.s. **= valore ornamentale successivo all'intervento (calcolato come da punto B.2)**

S.m. **= spese di cura sostenute**

a) nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami, ecc.) oppure nel caso in cui sia necessario procedere con interventi di potatura e messa in sicurezza per cause avverse imputabili ad un soggetto danneggiante, il Servizio preposto si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto;
b) nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami, ecc.) sia nel corso dei lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) oppure nel caso in cui causa di lavori svolti in prossimità o in danno di soggetti arborei sia necessario procedere con interventi di potatura e messa in sicurezza, il Comune di Trani si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto;
c) il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica, o per comparazione tra piante analoghe intatte) e l'alberatura risultante dopo l'intervento di potatura.

2) Indennizzo per ferite al tronco e scortecciamenti

In questi casi il danno è proporzionale al rapporto tra la larghezza massima della ferita e la circonferenza del tronco. Il danno così determinato va poi aumentato di 1/3 per ogni 30 cm di altezza della ferita. In questa valutazione si tiene conto della distruzione dei tessuti corticali che, se molto estesa, può compromettere la vita stessa della pianta, in tempi più o meno lunghi; a causa dell'insorgenza di infezioni

I = V.o. × Y %

fungine, carie e marciume.

I **= V.o. × Y % (I aumenta di 1/3 ogni 30 cm. di H)**
I **= indennità**
C **= circonferenza ad 1 m. di altezza**
D **= danno in larghezza**
H **= danno in altezza**
V.o. **= valore ornamentale**
D: C = X: 100
X **= D × 100 / C**

Per il calcolo di Y si fa riferimento alla sottostante tabella.

Lesioni in % al tronco (X)	Indennità in % sul valore dell'albero (Y)
Fino a 20	30
Fino a 25	50
Fino a 30	60
Fino a 35	70
Fino a 40	80
Fino a 45	90
Fino a 50	95

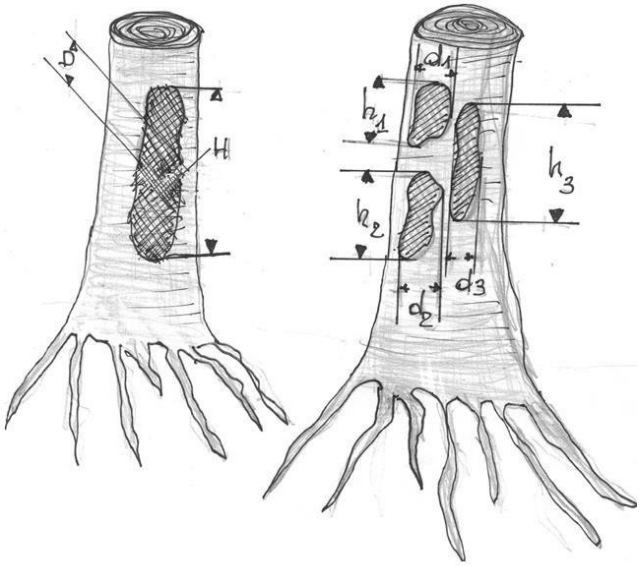

D = d1+d2+d3 H = h1+h2+h3

Metodologia per la stima del danno biologico all'apparato radicale

1) Danno biologico

Questo tipo di danno è definito "biologico" perché, intervenendo sull'apparato radicale, si arrecano gravi lesioni che aprono la strada ad infezioni fungine. Tali infezioni, nel corso degli anni successivi, portano spesso al deperimento della pianta stessa, o comunque a marciumi del colletto, con il grave rischio di schianto dei rami o dell'intero albero (il che comporta implicazioni giudiziarie di natura civile e penale). In questi casi il danno è proporzionale alla distanza dello scavo dal tronco dell'albero. Si utilizza il Prezziario Opere Pubbliche Regione Puglia in vigore, e/o Prezziario Nazionale Assoverde aggiornato, o in mancanza di informazioni contenute nei predetti prezziari si procede con la media di tre preventivi di vivaisti produttori richiesti dal R.U.P.

Attività previste

1) Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, a insindacabile giudizio dei tecnici del Servizio preposto, a seguito di lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante. Il danneggiamento in caso di scavi effettuati non a norma rispetto il regolamento potrà essere quantificato anche con apposite analisi strumentali e/o prove di trazione.
2) Per le aree di rispetto si farà riferimento a quanto riportato dal regolamento nell'Allegato 11.
3) L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un deperimento generale.
4) Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula:

D.B. = V.o. x **H**

dove:

D.B. = **danno biologico**
V.o. = **valore ornamentale**
H = **incidenza percentuale delle radici asportate**

5) La metodologia per ottenere il valore del coefficiente H, ovvero la misura di quale sia, rispetto all'angolo giro, il settore di apparato radicale interessato dal danneggiamento, ricorre ad una formula basata sul Teorema di Carnot.
I parametri interessati dalla formula sono:

s* e *t* = *distanze dello scavo dal colletto della pianta

Queste distanze sono parte dei cateti del triangolo che si viene a creare tra la pianta e lo scavo, di cui il vertice rilevante è localizzato al centro del tronco della pianta. Per questo motivo occorre anche considerare il raggio del fusto al colletto, che sommato a tali distanze dà i cateti per intero. Si rammenta che ***s*** e ***t*** non devono essere maggiori dei valori di riferimento richiamati nel precedente comma 2); intendendo questa la zona di rispetto dell'apparato radicale, oltre alla quale non è di norma previsto indennizzo.

m = diametro del fusto al colletto della pianta, in metri.

n = ampiezza fronte scavo.

Questa lunghezza è l'estensione in metri del fronte dello scavo rispetto alla direzione della pianta.

u = settore angolare danneggiato (coseno).

Considerato che l'area di rispetto si estende attorno alla pianta per un raggio costante di 3 metri più il raggio del fusto, si viene a formare un cerchio sul quale fattori esterni agendo ne danneggiano uno spicchio: il settore circolare interessato. Applicando il Teorema di Carnot sul triangolo (lati a-b-c) venutosi a formare, si trova il coseno dell'angolo opposto allo scavo come illustrato qui sotto:

$$\text{coseno} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2ac} \qquad \text{(Teorema di Carnot)}$$

che applicato ai parametri interessati, assume l'espressione seguente:

$$\text{coseno} = \frac{(s + m/2)^2 + (t + m/2)^2 - n^2}{2\,(s + m)\,(t + m)}$$

da cui si deduce:

p = settore angolare danneggiato (gradi)

Tabella C: Esempio di applicazione della formula con valori concreti

N. pianta	Specie	Valore ornamentale (Euro)	Distanza scavo da colletto (m)	Distanza scavo da colletto (m)	Diam. fusto al colletto (m)	Ampiezza fronte scavo (m)	Settore angolare		Incidenza su radici (%)	Danno biologico (Euro)
							cos	(Gradi)		
		I	s	t	m	n	u	p	H	r
X	*Tilia hybrida*	270,00	2,00	2,00	0,50	3,50	-0,20988	102 .	28,3333	76,00

2) Procedura di rimborso danni da radici

In caso di richiesta di rimborso per danni causati dall'apparato radicale di alberature pubbliche di proprietà comunale ad infrastrutture ed edifici privati o di altri enti pubblici, si segue la seguente procedura:

a) il danneggiato interviene superficialmente mettendo in evidenza le radici responsabili del danno (se ciò è possibile senza causare danni irreparabili alle radici, con scavi a mano o con aria compressa);
b) contatta il Servizio preposto che provvede ad un sopralluogo per valutare l'entità del danno e la possibilità o meno di recidere la radice senza pregiudicare la salvaguardia o stabilità dell'alberatura;
c) qualora sia necessaria una perizia suppletiva, si procede a cura e spese del richiedente;
d) congiuntamente al Servizio preposto si stabiliscono gli interventi più opportuni a salvaguardia dell'alberatura;
e) il privato può procedere al ripristino attenendosi alle eventuali prescrizioni del Servizio preposto.

ALLEGATO N. 12

Principali organismi nocivi su specie arbustive e arboree (elenco non esaustivo)

ORGANISMI DA QUARANTENA

• *Xylella fastidiosa sub.* pauca ST53 (disposizioni regionali e s.m.i.)

• Tarlo asiatico - *Anoplophora chinensis malasiaca* (Latifoglie arboree)
Tarlo asiatico del fusto - *Anoplophora glabripennis* (Latifoglie arboree)
NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO
- Decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali 12 ottobre 2012: Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster) nel territorio della Repubblica italiana.
- Decisione della Commissione 2012/138/CE del 1 marzo 2012, relativa alle misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster).
- Determinazione A07172 del 12 luglio 2012: Decisione della Commissione Europea del 1° marzo 2012, N.138.
- 2014/356/UE DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 2014 che modifica la decisione di esecuzione 2012/138/UE sulle condizioni di introduzione e circolazione all'interno dell'Unione di determinate piante, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione dell'*Anoplophora chinensis* (Forster).

• Cancro colorato del platano - *Ceratocystis fimbriata* f.sp. *platani* (platano)
NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO
- Decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali 29 febbraio 2012: Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*.
- Decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali 6 luglio 2015: Modifica del decreto 29 febbraio 2012, che ufficializza la nuova determinazione in *Ceratocystis platani* e introduce la possibilità di piantumazione in aree infette con la varietà Vallis Clausa riconosciuta come specie resistente al fungo.

• Punteruolo rosso della palma - *Rhynchophorus ferrugineus* (palme)
NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO
- Decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali 7 febbraio 2011: Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento della decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche.
- Decisione della Commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007 che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).
- Decisione della Commissione 2008/776/CE del 6 ottobre 2008 che modifica la decisione 2007/365/CE che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).
- Decisione della Commissione 2010/467/UE del 17 agosto 2010 che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

• Morte improvvisa delle querce - *Phytophtora ramorum* (quercia)
NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO
- Decisione della Commissione 2002/757/CE del 19 settembre 2002 relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum*.

• Nematode del pino - *Bursaphelenchus xylophilus* (*Pinus, Abies, Cedrus, Picea, Larix, Tsuga, Pseudotsuga, Chamaecyparis)*

NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO
- Decisione (2012/535/UE) del 26 settembre 2012 relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino).
- Decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali 28 marzo 2014: Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) nel territorio della Repubblica italiana - Recepimento della Decisione di esecuzione della Commissione 2012/535/UE.

• Colpo di fuoco batterico delle rosacee - *Erwinia amilovora* (pomacee: meli da fiore)
NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO
- D.M. 10 settembre 1999 n. 356: Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica.

• *Paysandisia archon* - Castnide delle palme
NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO
- Direttiva 2009/7/CE della Commissione, del 10 febbraio 2009, che modifica gli allegati I, II, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, inserendo la *Paysandisia archon* nell'allegato II, parte A, sezione II, lettera a) punto 10.
- Decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali 7 settembre 2009, di recepimento della Direttiva 2009/7/CE della Commissione del 10 febbraio 2009, che modifica gli allegati I, II, IV e V del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, inserendo nell'allegato II, parte A, sezione II: "organismi nocivi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in tutti gli stati membri se presenti su determinati vegetali o prodotti vegetali", alla lettera a) punto 10, la *Paysandisia archon*.

• *Aleurocanthus spiniferus* - Aleurodide degli agrumi
NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO
- D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214: Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

ORGANISMI NON DA QUARANTENA

• Blastofago del pino - *Tomicus piniperda* e *Tomicus destruens*

• Processionaria del pino - *Thaumetopoea pityocampa* (*Pinus*)
NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO
- Decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali 30 ottobre 2007: Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa* (*Thaumetopoea*) *pityocampa*.

• Cocciniglia del pino - *Matsucoccus feytaudi*

• Cocciniglia tartaruga dei pini - *Toumeyella parvicornis* (Cockerell)
NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO
- linee guida per la gestione del fitomizo *Toumeyella parvicornis* (COCKERELL) - Comitato Fitosanitario Nazionale.

• Cancro corticale del cipresso - *Seiridium cardinale*

• Scarabeo ambrosia - *Xylosandrus compactus* (su *Cupressus sempervirens, Laurus nobilis*)

• Psilla dal follicolo bianco ceroso dell'eucalipto - *Glycaspis brimblecombei*

• Cimicetta dell'eucalipto - *Thaumastocoris peregrinus*

• Piralide del bosso - *Cydalima perspectalis*

• Cancro rameale del noce - *Geosmithia morbida*

• Grafiosi dell'olmo - *Ophiostoma ulmi*

• Galerucella dell'olmo - *Galerucella* (*Xanthogaleruca*) *luteola* (Olmo)

• Processionaria della quercia - *Thaumetopoea processionea*

ALLEGATO N. 13

Criteri per installazione strutture, chioschi e dehors all'interno di aree verdi

L'installazione di qualsiasi struttura a carattere temporaneo all'interno delle aree verdi o in prossimità di viali alberati è sottoposta al rilascio del Parere Preventivo Obbligatorio dell'Ufficio.
Le installazioni suddette sono legate alle seguenti attività:
- attività a carattere temporaneo e permanente nelle aree a verde, inerbite e non;
- attività nelle aree pavimentate sia a carattere temporaneo che permanente.

Per entrambe le attività il parere è subordinato al rispetto dei criteri minimi di seguito indicati.

Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive

Il mutamento degli eventi climatici e lo stato di maturità di gran parte del patrimonio arboreo sottoposto a stress estremi in ambito urbano (scavi stradali, inquinamento atmosferico, isole di calore, ecc.) rende necessarie maggiori precauzioni da adottare per la richiesta di occupazione delle aree che ricadono nella proiezione a terra della chioma degli alberi, al fine di ridurre al minimo il rischio di coinvolgimento nel caso di caduta rami.

Per quanto riguarda la salvaguardia delle specie arboree e arbustive, occorrerà preservare l'apparato radicale affiorante allo scopo di evitare fitopatologie radicali ed il compattamento del suolo provocato dalle installazioni previste e dalle attività ad esse collegate che, altresì, non dovranno interessare le ramificazioni principali delle piante.
Pertanto, l'occupazione dovrà lasciare uno spazio libero di 2,00 m - a raggio - attorno alle alberature. La copertura delle tende non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi.
Le strutture rigide superiori dovranno distanziarsi di almeno 0,50 m dal tronco degli stessi.

Pedane, pavimentazioni, tappeti e zerbini

Trattasi di materiali o manufatti, facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo le cui sistemazioni potranno essere a raso o sopraelevate (pedane).
Si intendono per pavimentazioni a raso quelle realizzate con uno strato di ghiaia, o con piastrelle di tipo leggero, posate a secco su letto di sabbia.
Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili. È vietata la copertura di chiusini, botole e griglie di aerazione.
È vietato il taglio e la costipazione di radici affioranti.
La pavimentazione a raso è consentita esclusivamente sulle aree sterrate. In presenza di alberature, le piastrelle dovranno essere opportunamente distanziate fra loro al fine di garantire lo scambio idrico-gassoso dell'apparato radicale.

Pergolati

Struttura formata da graticci poggianti su pali a sostegno di piante rampicanti, non infissi al suolo. È vietata ogni copertura con tettoie, onduline e simili.
Le piante devono essere oggetto di attenta e costante manutenzione e l'area tenuta pulita dalle foglie.

Ombrelloni

Struttura portante con copertura in tela fornita di un solo punto di appoggio al suolo.
La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione. Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti.
Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di 2,20 m dal suolo.
Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.

Chiosco

Manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato, gravato da

servitù di uso pubblico, a seguito di concessione di occupazione di suolo pubblico a titolo precario rilasciata dal Comune.
Fatte salve le norme igienico-sanitarie, in materia di sicurezza, ai fini del rilascio del parere dell'Ufficio, i chioschi devono preferibilmente essere costruiti utilizzando sostanze di origine naturale ed ecocompatibili certificate; devono rispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l'ambiente circostante; non devono rappresentare ostacolo alla circolazione sia pedonale che veicolare e dovranno risultare accessibili.
La forma del chiosco deve essere di norma riportabile ad una figura geometrica regolare; gli impianti tecnologici, le insegne pubblicitarie e le tende esterne devono essere previsti già in fase di progetto, devono essere organicamente inseriti nella struttura del chiosco ed eseguiti a norma di legge. Le attrezzature destinate all'attività devono essere a risparmio energetico e, laddove possibile, devono essere prediletti impianti ad energia rinnovabile.

Dehors stagionali

Strutture composite, smontabili e stagionali, chiuse lateralmente e frontalmente da superfici rigide e trasparenti (aventi altezza superiore a 1,50 m) e superiormente con elementi di copertura rigidi o flessibili, anche opachi.
È vietata ogni infissione al suolo.
La struttura non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi e comunque dovrà essere posizionata in base alle distanze definite dal presente allegato.

Gazebi ad uso somministrazione di cibi e vivande

Struttura aperta ai lati, costituita da una copertura rigida sostenuta da montanti semplicemente appoggiati al suolo, posta non in aderenza di facciata.
I gazebi possono essere installati in parchi o in aree di particolare ampiezza e pedonabilità e devono avere altezza non inferiore a 2,20 m.
La struttura non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi e comunque dovrà essere posizionata in base alle distanze definite dal presente allegato.

ALLEGATO N. 14

Adozione di aree e spazi verdi

Finalità

Art. 1 - L'amministrazione comunale, nella consapevolezza che le aree verdi appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente allegato si disciplina il rapporto tra operatori pubblici e/o privati (persone giuridiche e persone fisiche) ed il Comune nell'ambito di interventi che permettano di partecipare alla sistemazione e alla manutenzione delle aree e spazi urbani destinati a verde pubblico, secondo le forme di partenariato sociale anche disciplinate dagli artt. 134 e 201 del D. lgs. n. 36/2023.
L'area o spazio verde oggetto di adozione mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. l'amministrazione comunale si avvarrà, per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del regolamento e gestionali delle attività, dei propri organi tecnici ed amministrativi (area tecnica).
L'amministrazione comunale si propone di:
- coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni (nello specifico aree e spazi verdi di proprietà pubblica) e nella loro valorizzazione;
- sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, i comitati sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
- generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
- creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
- recuperare aree e spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico paesaggistica e funzionale;
- incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici e nello specifico aree e spazi verdi di proprietà pubblica.
Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a) beni comuni urbani: i beni che i cittadini e l'amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o valorizzazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva;
b) comune o amministrazione: il Comune di Trani nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
c) proponente: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e valorizzazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
d) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dal proponente, volta a proporre interventi di cura o valorizzazione delle aree e spazi verdi urbani;
e) patto di collaborazione: il patto attraverso il quale comune e proponente assegnatario definiscono l'ambito e le modalità degli interventi di cura o valorizzazione delle aree e spazi verdi urbani assegnati in "adozione".
f) interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione delle aree e spazi verdi di proprietà pubblica per garantirne e migliorarne la loro fruibilità e qualità;
g) gestione condivisa: interventi di cura delle aree e spazi verdi urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività;
h) interventi di valorizzazione: interventi di recupero e/o manutentivi che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita;
i) adozione/assegnazione: procedura con la quale un'area o spazio verde di proprietà pubblica viene assegnata al proponente. l'assegnazione della area o spazio verde pubblico non implica la sua custodia;
j) spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
k) sito del comune: lo spazio su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on-line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.

Principi generali

Art. 2 - La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
- fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione ed i cittadini proponenti improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
- pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini proponenti ed assegnatari e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
- inclusività e apertura: gli interventi di cura e valorizzazione delle aree e spazi verdi “adottati” devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività;
- sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative di qualsivoglia natura;
- proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione;
- adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini proponenti e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e valorizzazione delle aree e spazi verdi assegnati in “adozione” e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura delle aree e spazi verdi assegnati in “adozione” e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
- autonomia civica: l’amministrazione riconosce l’autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini.

Oggetto e disciplina

Art. 3 - L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati al successivo art. 5, di spazi ed aree verdi di proprietà/disponibilità esclusiva del comune. L'adozione avverrà a mezzo di apposito atto sottoscritto tra le parti, denominato "patto di collaborazione” con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 8. Le aree e spazi verdi assegnati in “adozione” mantengono le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi di adozione. L'adozione delle aree e spazi verdi non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni dell'uso dell'area da parte del pubblico. Tutti gli interventi che interessano le aree assegnate dovranno avvenire nel rispetto della presente disciplina. L’area tecnica del Comune di Trani individuerà e pubblicherà uno schema tipo della convenzione e/o accordo di collaborazione.

Aree ammesse

Art. 4 - Ai fini dell'adozione, per spazi a verde pubblico, si intendono le aree di proprietà/disponibilità esclusiva comunale destinate a verde:
- aree attrezzate, parchi e giardini pubblici;
- aree, aiuole stradali, rotatorie e spartitraffico;
- aree di pertinenza dei plessi scolastici;
- aiuole fiorite;
- aree verdi urbane generiche;
- fioriere ornamentali;
- alberate cittadine e alberi comunali in genere.

L’amministrazione comunale, con apposito atto deliberativo, approverà periodicamente l’elenco delle aree disponibili per l’adozione e la manutenzione. Detto elenco sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente. Gli elenchi di cui al precedente comma non sono tassativi, pertanto il soggetto interessato può proporre di adottare aree e spazi verdi rientranti tra le tipologie indicate all’art. 4, ma non comprese nei suddetti elenchi, di proprietà/disponibilità esclusiva del comune. Dette richieste saranno valutate dall’area

tecnica del Comune di Trani. Le specie botaniche da utilizzare nei ripristini e nelle integrazioni delle aree verdi dovranno rientrare tra quelle individuate in conformità con il vigente Regolamento del Verde pubblico e privato.

Soggetti ammessi

Art. 5 - Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in gestione: a singoli cittadini, a cittadini costituiti in forma associata (associazioni, circoli, comitati) e associazioni di volontariato, a istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi, a soggetti giuridici, imprese ed operatori commerciali, a condomini, alle cooperative e consorzi di cooperative con finalità sociali. Per ogni affidamento sarà individuato un referente/responsabile.

Interventi ammessi

Art. 6 - Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate comprendono:
- manutenzione ordinaria, ossia la tutela igienica e la pulizia;
- sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti;
- lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni organiche da concordare con l'ufficio tecnico comunale;
- cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi compresa la potatura;
- annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;
- potature di alberi;
- arredo arboreo/arbustivo di spazi verdi;
- recupero a funzioni sociali, con miglioramento funzionale, di aree verdi degradate o non utilizzate dall'amministrazione comunale;
- manutenzione o implementazione di eventuali arredi ed attrezzature presenti nell'area verde;
- integrazione di eventuali carenze mediante la messa a dimora di piante, fiori, arbusti, siepi e semina prati danneggiati od estirpati, il tutto nel rispetto della normativa vigente e dietro disposizioni dell'area tecnica;
- potranno essere previste altre tipologie d'intervento esclusivamente previo accordo specifico.

Gli interventi di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) dovranno essere eseguiti mediante l'utilizzo di propri mezzi/macchinari/dispositivi di protezione individuale. Gli interventi di cui al punto 6), dovranno essere realizzati esclusivamente da imprese del settore con idonea capacità tecnico-professionale, nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'area tecnica comunale. Gli interventi di cui sopra andranno realizzati conformemente alle prescrizioni impartite, di volta in volta, a seconda delle caratteristiche degli alberi, dall'area tecnica comunale. Gli interventi di cui ai punti 7), 8), 9) e 10) dovranno essere eseguiti, previo accordo con l'area tecnica a seguito di presentazione di un progetto redatto da professionista abilitato, appositamente presentato all'area ed approvato dall'amministrazione comunale. Qualora pervengano all'area tecnica richieste di arredo arboreo/arbustivo di spazi e aree verdi, l'amministrazione, in una logica di sicurezza e decoro dell'arredo verde, valuterà la possibilità di concedere o meno tale realizzazione. I rifiuti raccolti nelle operazioni di pulizia, gli sfalci e le ramaglie vanno conferiti a carico del referente.

Richiesta di adozione - assegnazione

Art. 7 - La richiesta di manutenzione dovrà essere presentata presso l'ufficio tecnico comunale, secondo il modulo predisposto e pubblicato sul sito del Comune, in cui sarà obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione delle aree. La richiesta di manutenzione dovrà essere corredata da fotografie dell'area e planimetria dalla quale sia evince chiaramente l'area, la particella o sub particella oggetto d'intervento. La richiesta di adozione dovrà, inoltre, essere accompagnata da una relazione tecnica dalla quale si evince chiaramente il tipo di intervento che si intende realizzare. L'ufficio tecnico, esaminata la richiesta, esprime un parere sulla accoglibilità della proposta e, in caso di più soggetti interessati alla medesima area, ne determina l'assegnazione sulla base dei seguenti criteri:
- ordine temporale di presentazione delle domande;
- completezza della documentazione;
- tipologia d'intervento.

Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta devono essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale. La manutenzione dell'area assegnata deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale. gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area e/o costituire un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica. Esaminata la richiesta, l'Ufficio dell'area tecnica con propria determinazione, approva l'assegnazione in manutenzione dell'area verde.

Oneri e obblighi a carico degli assegnatari

Art. 8 - I proponenti assegnatari dell'area/spazio verde pubblico si impegnano, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 6 con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposito patto di collaborazione senza alterare in alcun modo le finalità e le dimensioni dello spazio assegnato. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, deve essere sottoposta all'attenzione dell'Ufficio tecnico comunale ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto assegnatario. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. L'area rimane permanentemente destinata all'uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti. Il Comune, a mezzo dell'area tecnica, effettua sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione del patto di collaborazione sottoscritto e della relativa documentazione tecnica. In caso di inadempienza troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 10 capoverso 4. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi inclusi e previsti nel patto di collaborazione devono essere tempestivamente comunicati all'area tecnica onde consentire l'adozione dei necessari interventi. Il proponente assegnatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento si rendesse necessario. L'assegnatario deve farsi carico di stipulare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta. Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'assegnatario, si intende acquisito al patrimonio comunale. È consentita l'utilizzazione delle bocchette idriche laddove esistenti; detta utilizzazione è autorizzata esclusivamente per le necessità derivanti dal patto di collaborazione sottoscritto. È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro. In nessun caso fra il proponente assegnatario ed il Comune si instaura un rapporto di lavoro dipendente o di appalto o di servizio.

Partecipazione dell'amministrazione comunale

Art. 9 - L'amministrazione comunale, nel favorire l'interesse dei cittadini/imprese, associazioni ecc. verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative e riunioni rivolte alla cittadinanza o ai soggetti adottanti coinvolti nei singoli interventi. La partecipazione dell'Amministrazione comunale è limitata essenzialmente alla messa a disposizione di spazi verdi o aree verdi pubbliche secondo gli elenchi pubblicati. L'Amministrazione comunale si riserva, una volta verificata la documentazione richiesta, di accogliere o rigettare in ultima istanza la domanda. L'Amministrazione comunale può autorizzare l'installazione di un impianto pubblicitario identificativo del soggetto assegnatario, di piccole dimensioni (ad es. massimo di mq. 0,50). L'impianto istallato dovrà essere realizzato in materiale eco-compatibile ed uniformato agli impianti delle ulteriori aree verdi concesse in adozione. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal proponente assegnatario.

Durata e rilascio dell'autorizzazione di adozione - decadenza

Art. 10 - La durata della convenzione per la manutenzione delle aree verdi pubbliche di norma di due anni, eventualmente rinnovabili, decorrenti dall'atto di sottoscrizione della stessa e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi almeno 60 giorni prima della scadenza e rilasciata dal dirigente dell'area tecnica. La durata, indipendentemente dal termine di cui al punto precedente, deve essere comunque commisurata ed adeguata al tipo di interventi programmati. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento dell'assegnazione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in gestione, per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel patto e/o nel Regolamento del verde pubblico e privato. La mancata ottemperanza alle disposizioni, il mancato rispetto delle conseguenti richieste dell'Amministrazione comunale, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel patto, comporta l'immediata decadenza dall'assegnazione dell'area. Il soggetto assegnatario può recedere in ogni momento dal patto previa comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Ufficio tecnico, con un anticipo di almeno 30 giorni al fine di inserire l'area in adozione nell'elenco dei beni disponibili. L'assegnatario dovrà, inoltre, farsi carico delle spese di rimozione dell'impianto pubblicitario. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o

servizi/sottoservizi non comportano la sospensione del patto la cui durata resta immutata, la risistemazione dell'area sarà a carico degli enti erogatori di servizi che hanno disposto gli interventi.

Contenuti del patto di collaborazione – rendicontazione

Art. 11 - Oltre a quanto esplicitato negli articoli precedenti, ai proponenti devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sullo stato degli spazi/aree e sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare. I proponenti assegnatari sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale (dpi) che, sulla base della valutazione dei rischi, il comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi. Il Comune individua uno o più referenti cui spetterà la responsabilità di verificare il rispetto dei contenuti del patto sia sotto l'aspetto delle prescrizioni dettate che delle modalità di intervento.

Responsabilità

Art. 12 - Il proponente assegnatario si assume la conseguente responsabilità civile per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione eseguiti, con l'espressa rinuncia da parte dell'assicurazione al diritto di surrogazione dell'assicuratore art. 1916 del c.c. e s.m.i.

Contenzioso

Art. 13 - In caso di contenzioso, che non trovi conciliazione, ciascuna delle parti può richiedere di rimettere la controversia al Tribunale di Trani.

Trattamento dei dati personali

Art. 14 - I dati forniti dal proponente assegnatario sono acquisiti e trattati dal Comune nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. Il proponente assegnatario può accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione.

ALLEGATO N. 15

Glossario

- ALBERATE STORICHE: alberate che hanno un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o documentario oppure sono inserite in un contesto culturale di importanza storica.
- AUTOECOLOGIA: ramo dell'ecologia che studia i rapporti ecologici intrattenuti da una specie vivente con il suo ambiente.
- BILANCIO ARBOREO (di un Comune): il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza.
- BIODIVERSITÀ: traduzione del termine inglese biodiversity, a sua volta contrazione di biological diversity. Varietà di organismi viventi in una data porzione di biosfera.
- CAPACITÀ POLLONIFERA: attitudine di una specie a riprodurre la parte epigea dalla ceppaia dopo la ceduazione o dalle radici superficiali.
- CAPITOZZATURA (vedi allegato 7): è una tecnica di potatura degli alberi che consiste nel taglio indiscriminato di grossi rami, branche o del fusto stesso con il rilascio di monconi.
- CARATTERISTICHE PEDOCLIMATICHE E INDICI PEDOCLIMATICI: analisi dei dati di Temperatura Precipitazione e Suolo di un determinato territorio, che sono in grado di condizionare la crescita e lo sviluppo di ogni coltura.
- CEPPAIA: in generale, parte dell'albero che rimane nel terreno dopo l'abbattimento.
- COLLETTO: zona di passaggio fra il fusto e la radice, a livello del terreno.
- COMPENSAZIONE: misure da adottare per migliorare la qualità ambientale complessiva.
- COMUNITÀ VEGETALE: un insieme di specie vegetali che occupano uno spazio definito e sono tra loro interagenti (attraverso competizione); si trovano a convivere perché hanno esigenze ecologiche simili. Lo studio delle comunità ci permette di ricavare un quadro generale sull'ambiente.
- CORRIDOIO ECOLOGICO: striscia di territorio differente dalla matrice (es. ambito agricolo, urbanizzato) in cui si colloca, che consente la dispersione della flora e della fauna, determinando di fatto un aumento della biodiversità.
- DATI GEO-REFERENZIATI: dati in formato digitale a cui sono associate coordinate che ne fissano la posizione sulla superficie terrestre. Un esempio noto di sistema informativo basato su dati geo-referenziati è Google Maps, ad ogni località individuabile sulla mappa sono associate informazioni di vario genere in formati diversi.
- DOCUMENTO DI NARA: sottoscritto da 45 partecipanti di 28 Paesi a Nara, in Giappone, alla Conferenza internazionale nel novembre 1994 promossa dall'Agenzia governativa giapponese per gli Affari Culturali e della Prefettura di Nara, in collaborazione con UNESCO, ICCROM e ICOMOS, è stato concepito nello spirito della "Carta di Venezia del 1964" e ne costituisce un prolungamento concettuale. È un documento sul ruolo dell'autenticità negli interventi di conservazione e restauro.
- ECOSISTEMA: insieme degli organismi viventi (fattori biotici) e della materia non vivente (fattori abiotici) che interagiscono in un determinato ambiente, costituendo un sistema autosufficiente e in equilibrio dinamico.
- ENTOMOFAUNA: Insieme degli insetti di un dato territorio o ambiente.
- FASCE/AREE TAMPONE: con i termini fasce/area tampone si identificano in genere le formazioni lineari/areali costituite da vegetazione erbacea, arborea e arbustiva frapposte fra are coltivate o antropizzate e il bene ambientale che deve essere protetto.
- FISIOPATIA: alterazione della pianta causata da carenze o eccessi di elementi nutritivi nel terreno, squilibri fisiologici causati per esempio da piogge o irrigazioni eccessive, danni causati da eventi climatici particolari.
- FITOPATIA: alterazione della pianta provocata da organismi nocivi e da agenti inquinanti.
- FLORA: complesso delle specie vegetali che vivono in un dato territorio.
- HABITAT: il luogo fisico, l'ambiente in cui la popolazione di una specie vive e in cui dispone di tutte le risorse necessarie a svilupparsi, di condizioni climatiche ottimali per la sua sopravvivenza e di risorse nutritive per il suo sostentamento.
- INGEGNERIA NATURALISTICA: insieme di quelle tecniche che, praticate per ridurre il rischio di erosione del terreno negli interventi di consolidamento, prevedono l'utilizzo di piante vive o parti di esse (semi, radici, talee), da sole o in combinazione con materiali naturali inerti (legno, pietrame o terreno), materiali artificiali biodegradabili (biostuoie, geojuta) o materiali artificiali non biodegradabili (reti zincate, geogriglie, georeti, geotessili).
- LATIFOGLIA: pianta caratterizzata da foglie larghe a prescindere dalla loro forma. Il termine latifoglie si contrappone all'altro aghifoglie, cioè con foglie filiformi.
- MESSA A DIMORA: l'azione con cui piante o semi vengono messi a dimora nel terreno oggetto di una piantagione o di una semina diretta.

- MICROCLIMA: complesso dei parametri ambientali di temperatura, umidità relativa e velocità dell'aria che condizionano lo scambio termico tra individuo e ambiente.
- MITIGAZIONE: misure atte a diminuire la gravità degli impatti ambientali rilevati.
- MONITORAGGIO AMBIENTALE: il termine monitoraggio deriva da monitor (oris) che nella lingua latina ha il significato di ammonire, avvisare, informare, consigliare. Il significato originario si è successivamente ampliato e il suo uso si è diffuso in tutte le discipline, sia tecniche che sociali, sempre con il significato generale di rilevazione di dati significativi sul contesto interessato. Il monitoraggio ambientale, secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA), è la somma di «misurazioni, valutazioni e determinazioni periodiche e/o continuative di parametri ambientali e/o di livelli di inquinamento, allo scopo di prevenire effetti negativi e dannosi verso l'ambiente».
- MONOCOTILEDONI: una delle divisioni delle angiosperme che raggruppa le specie caratterizzate, fra l'altro, da un embrione munito di un solo cotiledone, accrescimento secondario delle radici e del fusto per lo più mancante.
Nota: comprende per lo più piante erbacee; fra le specie di interesse forestale comprende canne, bambù e palme.
- NICCHIA ECOLOGICA: indica la posizione di una specie (o di una popolazione) all'interno di un ecosistema, ossia il suo modo di vivere, il suo ruolo e tutte le condizioni fisiche, chimiche e biologiche che ne permettono l'esistenza in quel particolare ambiente.
- NUOVO IMPIANTO: impianto effettuato ex novo e non in sostituzione di individuo vegetale precedentemente presente.
- OPTIMUM VEGETATIVO: complesso delle condizioni più favorevoli per lo sviluppo delle piante.
- PIANTE IMPALCATE: piante allevate recidendo il tronco e governando lo sviluppo delle ramificazioni in modo che siano disposte a verticillo (termine botanico che fa riferimento all'insieme di elementi di una pianta, tre o più foglie, rami o altri organi inseriti sullo stesso asse e sullo stesso piano, che spuntano da uno stelo allo stesso livello) a partire dall'altezza prescelta.
- PRATICA DENDROMETRICA: applicazione dei metodi dendrometrici (da dendron = albero; metron = misura) finalizzati allo studio dell'accrescimento delle piante e alla determinazione del volume degli alberi in piedi o abbattuti e della massa legnosa di un intero bosco.
- RECUPERO AMBIENTALE: interventi che tendono a favorire la ripresa spontanea di vegetazione autoctona riproponendo artificialmente cenosi non molto evolute ma in grado di raggiungere autonomamente sia una complessità strutturale, tipica delle cenosi naturali, sia una maggiore diversità biologica.
- RESILIENZA: è la capacità di un sistema, di una comunità, di adattarsi al cambiamento.
- RETE ECOLOGICA: un sistema interconnesso di habitat che mira alla tutela dell'ambiente. Ridotto drasticamente il consumo del suolo, ogni progetto di trasformazione e modernizzazione della città deve essere non solo compatibile con l'ambiente ma deve contribuire a valorizzare e sviluppare una vera e propria rete ecologica. Dal centro alla periferia, dai grandi parchi alle sponde dei fossi, dalle Lame, la componente ambientale diventa un tema centrale, al punto da condizionare e definire le regole per qualunque trasformazione nella città. La rete ecologica individua tutte le componenti primarie, secondarie e di completamento a seconda della sensibilità e qualità degli ecosistemi inclusi. Ogni intervento deve misurare la propria compatibilità e integrazione con la rete ecologica, al fine di contribuire e collaborare al completamento e funzionamento del sistema ambientale.
- RETICOLO IDROGRAFICO: il reticolo idrografico è l'insieme degli alvei entro i quali scorre l'acqua di superficie.
- RINATURALIZZAZIONE: aggiunta di caratteristiche di naturalità in un dato territorio.
- RINATURAZIONE: creazione di nuovi aspetti naturali in un dato territorio.
- SCERBATURA: operazione che consiste nell'eliminare le piante infestanti, può essere manuale o meccanica.
- SCLEROFILLA: pianta legnosa che ha foglie coriacee, come molti alberi e arbusti mediterranei.
- SERVIZI ECOSISTEMICI: sono i benefici forniti dai sistemi naturali al genere umano. Rappresentano, in senso più generale, la capacità dei processi e dei componenti naturali di fornire beni e servizi che soddisfino, direttamente o indirettamente, le necessità dell'uomo e garantiscano la vita di tutte le specie. I processi naturali sono il frutto di una complessa interazione tra le componenti biotica (costituita dagli organismi viventi) e abiotica (costituita dai fattori fisico-chimici e inorganici) di un ecosistema attraverso le forze che regolano la materia e l'energia. Le caratteristiche degli ecosistemi e la produttività del capitale naturale che generano sono alla base del funzionamento e del sostegno della vita sulla Terra. Si possono distinguere i servizi ecosistemici in quattro gruppi funzionali:
1 supporto alla vita (ciclo dei nutrienti, formazione del suolo e produzione primaria di biomassa);
1 regolazione (regolazione del clima, regime e depurazione dell'acqua, impollinazione e controllo delle infestazioni);
1 approvvigionamento (produzione di cibo, acqua potabile, di materiali o di combustibile);
1 valori culturali (fra cui quelli etici ed estetici, spirituali, educativi, ricreativi e di relazioni sociali).

- SESTO D'IMPIANTO: la disposizione più o meno geometrica delle piante, con relative interdistanze, impostata in una piantagione arbustiva e arborea.
- SISTEMI DI GEOLOCALIZZAZIONE (GIS E GPS): sistemi satellitari (Global Positioning System e altri) che consentono il posizionamento e la localizzazione sul territorio di un luogo sulla base di coordinate geografiche, attraverso una rete dedicata di satelliti artificiali in orbita; i sistemi informativi geografici (Geographic Information System) contengono e associano ai luoghi informazioni digitali utilizzabili per la descrizione e l'analisi di aspetti e fenomeni del territorio, con la realizzazione di carte tematiche. I GIS vengono implementati in Sistemi Informativi Territoriali (SIT), complessi di uomini, strumenti e procedure, dedicati all'acquisizione e distribuzione dei dati nell'ambito di un'organizzazione che fornisce informazioni agli utenti (ad esempio i GeoPortali del Comune di Trani e della Regione Puglia). Frequentemente GIS e SIT vengono usati come sinonimi.
- SISTEMI VEGETALI: paesaggi vegetali intesi come un insieme di elementi interagenti: vegetazione, substrato, clima, presenza dell'uomo.
- SONDAGGI GEOGNOSTICI: particolari procedure di una disciplina tecnico scientifica (Geognostica) tese a determinare le caratteristiche dei terreni.
- SOTTOSERVIZI: servizi primari, come le reti di energia elettrica, gas, telecomunicazioni e fognature, incanalati in apposite condutture realizzate nel sottosuolo.
- SPECIE ALLOCTONA: chiamata anche aliena, esotica o non-nativa – specie introdotte dall'uomo (volontariamente o accidentalmente) al di fuori del suo areale originario. Alcune specie possono non sopravvivere (o sopravvivere soltanto sostenute dall'uomo), altre riescono ad adattarsi in maniera eccellente al nuovo habitat e qualora riescano a entrare in competizione con le specie locali (autoctone) o a generare impatti sugli ecosistemi locali, allora divengono invasive.
- SPECIE AUTOCTONA: in biologia ed in biogeografia, una specie autoctona di una data regione è una specie che si è originata ed evoluta nel territorio in cui si trova.
- SPECIE ELIOFILA/LUCIVAGA: specie che si avvantaggia di un'esposizione diretta alla luce solare e necessita perciò di un'illuminazione intensa, soffrendo, al contrario, l'ombreggiamento.
- SPECIE ESOTICA: specie introdotta in seguito ad attività umana in un'area che la specie non avrebbe potuto raggiungere autonomamente.
- SPECIE IGROFILA: specie terrestre che vive e si sviluppa solo in ambiente permanentemente ricco d'acqua.
- SPECIE INFESTANTE: specie che, non rivestendo alcuna funzione ritenuta utile per la produzione agricola, va a danneggiare le piante esistenti, entrando in competizione con esse o parassitizzandole.
- SPECIE INVASIVA: specie estranea che è riuscita ad adattarsi in maniera eccellente a specifici habitat interni al territorio nazionale, causando danni all'ecosistema.
- SPECIE MESOFILA: specie che vive in zone temperate, in grado di sopravvivere sia in terreni abbastanza aridi sia in terreni leggermente umidi.
- SPECIE NATURALIZZATA: specie originaria di regioni diverse da quella di riferimento e che, successivamente, si è trasferita, in modo spontaneo o per cause dovute all'uomo, stabilendo popolazioni e autosostenendosi riproduttivamente nel nuovo areale.
- SPECIE PIONIERA: specie variamente adattata a fattori ambientali estremi, che colonizza per prima un substrato sterile e favorisce così la trasformazione dei fattori ambientali e quindi il successivo insediamento di altre specie.
- SPECIE SCIAFILA: specie che tipicamente vive all'ombra nel sottobosco o coperte da altre piante.
- SPECIE TERMOFILA: specie vegetale adattata a vivere in ambienti caldi o temperati.
- SPECIE XEROFILA: specie adattata a vivere in ambienti caratterizzati da lunghi periodi di siccità o da clima arido o desertico, definiti genericamente ambienti xerici.
- STATO FITOSANITARIO: valutazione delle condizioni vegetative al fine di determinare lo stato generale di salute delle piante.
- SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE: si definisce substrato di coltivazione un materiale diverso dal terreno, costituito da uno o più componenti, organici e/o inorganici, eventualmente addizionato di correttivi, concimi ed altri additivi, destinato a sostenere lo sviluppo vegetale.
- TASSONOMIA: classificazione, definisce criteri con cui si ordinano gli organismi in un sistema di classificazione composto da una gerarchia di taxa (raggruppamenti di organismi reali, distinguibili morfologicamente e geneticamente da altri e riconoscibili come unità sistematica, posizionati all'interno della struttura gerarchica della classificazione scientifica).
- TERRENO AGRARIO: è quel terreno che ospita piante agrarie. Esso è interessato ed è modificato più o meno profondamente dall'attività agricola dell'uomo. Il terreno agrario può presentare tuttavia i cosiddetti strati di inibizione, i quali possono ostacolare lo sviluppo delle radici.
- TOPOGRAFIA: studio e tecnica della riproduzione in scala, sul piano, di una zona limitata della superficie terrestre.